# MULTIPROTEZIONE PERSONE E PATRIMONIO

FASCICOLO INFORMATIVO MOD. QUADO002/01 - Ed. 05/2015

Contratto di Assicurazione multigaranzia per la copertura dei rischi relativi alle garanzie: Infortuni, Malattia, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni, Responsabilità Civile, Perdite pecuniarie, Tutela giudiziaria, Assistenza.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Quadra Assicurazioni S.p.A appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

Quadra Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.



# **AREA RISERVATA**



# LE TUE POSIZIONI ASSICURATIVE IN UN CLIC

Vieni a scoprire la nuova Area Riservata

Gentile Cliente,

la nuova Area Riservata di Quadra Assicurazioni, interamente dedicata a te, è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa, comodamente da casa o dall'ufficio e in massima sicurezza.

Registrarsi è facile: bastano pochi dati identificativi - Ragione sociale, e-mail, Codice Fiscale/P.IVA e numero di polizza - e... sei subito connesso!

Ti aspettiamo on line, nella tua Area Riservata, dove potrai consultare:



Le tue coperture assicurative in essere



Le tue condizioni contrattuali



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze** 



...e molto altro ancora!

# **RESTA CONNESSO IN SICUREZZA 24 ORE SU 24**



Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.quadra-assicurazioni.it oppure contattaci direttamente:





Numero Verde **800 184 944** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



# **Multiprotezione Persone e Patrimonio**

Contratto di Assicurazione - Multigaranzia dedicato alle Attività aziendali per la protezione dei beni, delle persone e del patrimonio. Modello QUAD002/02 Ed. 05/2015

# **Nota Informativa**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

# A) Informazioni sull'Impresa di assicurazione

#### 1. Informazioni generali

- a) La denominazione sociale della Società è **Quadra Assicurazioni S.p.A.** in breve **Quadra**. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma Italia; i riferimenti per la denuncia dei sinistri sono: Casella postale 20183 Roma Spinaceto 55593 Filiale Roma Sud.
- c) Numero Verde: +39 800 184 944; sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it
- d) Quadra è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/09/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00179.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Dati riferiti al 31 dicembre 2014 (in milioni di Euro)

Patrimonio netto	Capitale Sociale i.v.	Riserve patrimoniali	Indice di solvibilità *
€ 9,11	€ 5,00	€ 4,11	N.D.

<sup>\*</sup> Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Il dato di riferimento non è comunque disponibile in quanto ancora non è stata avviata l'attività di commercializzazione e distribuzione.

# B) Informazioni sul contratto

Il contratto può essere stipulato sia nella forma del tacito rinnovo alla scadenza, sia nella forma senza tacito rinnovo. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile professionale, il contratto potrà essere stipulato **esclusivamente nella forma senza tacito rinnovo**.

**Avvertenza.** Nel caso di contratto **con tacito rinnovo**, lo stesso si prorogherà tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta, le garanzie assicurative cesseranno inderogabilmente alle ore 24.00 del giorno indicato come scadenza, successivo alla data della disdetta (Art. 140 - "Effetto, durata e disdetta del contratto" delle Condizioni di Assicurazione).

#### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

**Avvertenza.** Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

**Avvertenza.** Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni di efficacia alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate negli articoli delle Condizioni di Assicurazione indicati nelle tabelle sotto riportate.

Sezione	Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limite di Indennizzo		condizioni di urazione	
///////	///////////////////////////////////////		////////	///////////////////////////////////////		Oggetto /	/Esclusioni/	
	Morte da infortunio	-	-	-	Limite indicato in Polizza. Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori: maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).	Art. 1/A		
Sezione I infortuni	Invalidità permanente da infortunio (IP)	5%	-	-	IP pari o inferiore al 5%: nessun indennizzo. IP superiore al 5% e inferiore al 30%: indennizzo con franchigia. IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%: indennizzo senza franchigia. IP maggiore del 65%: indennizzo pari all'intero capitale. Ernie addominali traumatiche e lesioni da sforzo: max 10% capitale assicurato. Anticipo Indennizzi: 50% dell'indennizzo max € 50.000,ºº. Perdita anno scolastico: € 2.500,ºº. Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP pari o superiore al 30%: verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%.	Art. 1/B	Artt. 1 1/B, 1/C, 2	
	Inabilità temporanea da infortunio	-	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 1/C		
	Rimborso spese di cura da infortunio	-	10% minimo € 150, <sup>00</sup>	-	Limite indicato in Polizza. Estensione ai Danni estetici: max € 5.000, <sup>∞</sup> .	Art. 1/D		
	Conto protetto	Invalidità perma- nente da infortunio: 60%	-	-	Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in Polizza, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'infortunio: fino ad un max di € 50.000, ºº per sinistro e per anno assicurativo.  Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in Polizza nel 6 mesi precedenti l'infortunio fino ad un max di € 20.000, ºº per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 1/E		
Sezione II nfortuni e nalattia	Diaria da ricovero	2 gg. (nessuna franchigia in caso di ricovero conseguen- te ad infortunio e/o intervento chirurgico superiore a 7 gg. o in caso di donazione di organi)	-	30 gg. per le malattie;     120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza;     120 gg. per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;     300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto cesareo e/o distocico o con episiotomia.	Limite indicato in Polizza. Estensioni di garanzia: Day Hospital: 50% dell'indennità giornaliera; Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico (anche senza ricovero): max 60 gg. per sinistro; Post ricovero: 50% della diaria giornaliera nei seguenti casi e con i seguenti limiti:  • ricovero per intervento chirurgico: un'indennità pari ai giorni di ricovero con il minimo di 3 gg. ed il massimo di 30 gg.;  • ricovero senza intervento chirurgico, solo se superiore a 7 gg.: un'indennità pari ai giorni di ricovero con il massimo di 30 gg.;  Day surgery solo con intervento in anestesia totale od epidurale: una indennità pari a 3 gg.	Art. 12/A	Art. 13	

Sezione	Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limite di indennizzo		condizioni di irazione
Sezione II Infortuni e malattia	Interventi chirurgici	-	-	30gg. per le malattie;     120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza;     120 gg. per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;     300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto cesareo e/o distocico o con episiotomia.	Profilo base   Classe di intervento   Profilo avanzato	Oggetto//	Art. 13
Sezione III Malattia	Invalidità permanente da malattia	65%	-	60 gg. per le malattie;     120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza.	Limite indicato in Polizza.	Art. 23/A	Art. 24
	Responsabilità Civile professionale per attività mediche	-	Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/ 2003): 10% minimo di € 500,00	-	Limite indicato in Polizza.  Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max € 100.000, <sup>∞</sup> per sinistro. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta): € 250.000, <sup>∞</sup> per sinistro.	Art. 35/A	Art. 38
Sezione IV Responsa- bilità Civile professio- nale	Responsabilità Civile professionale per attività liberali		10% minimo di € 2.000, <sup>∞</sup> per ogni sinistro	-	Limite indicato in Polizza.  Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale: max 50% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 35/B	Artt. 35/B, 38

Sezione	Garanzie	Franchigle	Scoperti	Carenze	Limite di Indennizzo	' / / / / / / / / /	condizioni di urazione
Sezione IV Responsa- silità Civile professio- nale	Responsabilità Civile professionale per attività tecniche	- riangilg	10% minimo di € 2.000, <sup>∞</sup> per ogni sinistro		Limite di Indennizzo in Polizza Perdite patrimoniali: 1/3 del massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000,ºº per sinistro e per anno assicurativo. Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per attività di docenza e pubblicazioni: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali: max € 15.000,ºº per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni tributarie: max € 15.000,ºº per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per danni da inquinamento accidentale: max € 50.000,ºº per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per danni da inquinamento accidentale: max € 10.000,ºº per sinistro e per anno assicurativo.	Oggetto  Art. 35/C	Esclusioni Artt. 35/C; 38
	Assistenza persona	-	-	-	Limiti differenziati per singole prestazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione; max 3 sinistri/anno/Assicurato.	Art. 45/A	
Sezione V Assistenza alla Jersona	Second opinion e assistenza domiciliare	_	-	-	Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno) indicate nelle Condizioni di Assicurazione: Invio collaboratore addetto ai servizi domestici: costo della prestazione entro il limite di € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 gg. per sinistro. Invio baby sitter: max 3 gg. per sinistro e per 4 ore al giorno oppure spese sostenute entro il limite di € 200,00 per sinistro.  Animal sitter: max € 150,00 per sinistro.  Disbrigo delle quotidianità: costo del personale incaricato entro il limite di € 150,00 per sinistro.	Art. 45/B	Artt. 45, 46

Sezione	Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limite di Indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
///////	X/////////////////////////////////////		////////	///////////////////////////////////////	[5]////////////////////////////////////	Oggetto /	/Esclusioni/	
Sezione VI Assistenza travel	Assistenza travel		_	-	Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno) indicate nelle Condizioni di Assicurazione:  Trasferimento - Rientro sanitario: max di € 15.000,ºº. Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio: max di € 600,ºº. Interprete a disposizione: max di 3 ore per sinistro. Invio di medicinali urgenti: costo della spedizione fino ad un importo max di € 100,ºº. Viaggio di un familiare in caso di ricovero: max di € 500,ºº. Invio di un collega in sostituzione: max di € 500,ºº. Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento: entro il limite di € 1.000,ºº. Anticipo spese assistenza legale: entro il limite di € 2.500,ºº. Anticipo cauzione penale: entro il limite di € 2.500,ºº. Anticipo cauzione penale: entro il limite di € 2.500,ºº. Assistenza all'abitazione per la durata del viaggio di lavoro: spesa di manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di € 150,ºº per sinistro.  Assistenza al vicolo per raggiungere luogo di partenza del viaggio di lavoro: spese del soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 100,ºº. Rimpatrio Salma: entro il limite di € 8.000,ºº. Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza: entro il limite di € 50,ºº (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).	Art. 50/A	Art. 50/A 1 - 2 - 3	
Sezione VII Assistenza travel gold	Assistenza travel gold	Spese mediche ad accezione delle cure odontoiatriche: € 100,°° Cure odontoiatriche: € 50,°°	_	_	Spese mediche ad accezione delle cure odontoiatriche: max € 2.500, 00 per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro verificatosi nel mondo intero, ad eccezione di quelli occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, per i quali il limite è pari ad € 500, 00.  Cure odontoiatriche: max € 300, 00 per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro.  Danni al bagaglio: max € 1.000, 00 per singolo oggetto, previa detrazione di una franchigia pari ad € 50,00.  Mancata riconsegna del bagaglio: max di € 300, 00 per sinistro e di € 150, 00 per sinistro e di € 150, 00.  Ritardata partenza:  • per le prime 8 ore complete di ritardo € 80, 00; • per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80, 00;  Riturdata partenza:  Ritardata partenza:  • per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80, 00;  • per le ulteriori 8 ore complete di ritarda € 80, 00;  Riturdata partenza: 50% del costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 1.000, 00.	Art. 53/A	Art. 54	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limité di indennizzo	////cond	imento izioni di urazione		
~/////////////////////////////////////					<i>[[]]</i>	Oggetto	Esclusioni		
		Responsabi- lità Civile da lavoratori non dipendenti	-	10%, minimo di € 500,ºº	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - a			
		Responsa- bilità Civile da cessione di lavori in subappalto	-	10%, minimo di € 500,ºº	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - b			
		Partecipazio- ne a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, attività dopo lavoristiche	-	20%, minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - c			
		Lavori eseguiti presso terzi	-	20%, minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	€ 150.000, <sup>∞</sup> per sinistro.	Art. 57/A -1 - d	T		
		Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	-	10%, minimo di € 500, <sup>∞</sup>	€ 10.000, <sup>00</sup> per sinistro.	Art. 57/A -1 - e			
		Committenza auto	-	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - f			
		Danni a veicoli nei parcheggi aziendali	-	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - g	:		
Sezione VIII Responsabilità	Responsabilità Civile	Interruzione di esercizio	-	10%, minimo di € 500,00	€ 50.000, <sup>∞</sup> per sinistro.	Art. 57/A -1 - h	Artt. 57/A. 1 - 2, 57/B,		
Civile	dell'attività	Errato trattamento dati personali	-	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - i	58 a., 58. b., 58. c, 58. d, 59		
		Inquinamento accidentale	-	10%, minimo di €2.500, <sup>∞</sup>	max € 25.000, $^{00}$ per sinistro e € 250.000, $^{00}$ per anno.	Art. 57/A -1 - j			
		Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni	-	10%, minimo di € 500, <sup>00</sup>	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 -K			
		Possesso ed uso di armi	-	10%, minimo di € 500,00	€ 100.000, <sup>00</sup> per sinistro.	Art. 57/A -1 - I	:		
		Detenzione cani da guardia	-	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - m			
		Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, consulenti e professionisti	-	10%, minimo di € 500, <sup>∞</sup>	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - n			
				Responsa- bilità Civile per danni da incendio	€ 1.000,00	-	max € 300.000,00 per sinistro e anno (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni max € 50.000,00 per anno).	Art. 57/A -1 - 0	
		Servizio di sorveglianza armata	-	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 –p			

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigle	Scoperti	Limite di indennizzo	:///condi	imento zioni di irazione
//////////						Oggetto	Esclusioni
		Responsabili- tà Civile per i danni da con- duzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza	-	10%, minimo di € 500, <sup>∞</sup>	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - q	
		Ogni altra causa	Danni a cose: € 250,00 Danni a cose per imprese edili: € 1.500,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1	
	:		Estensioni d	i garanzia p	er/specifici/settori/	Art. 58	•
		Setto			a attività di agriturismo)	Art. 58/ a	
		Smercio e/o sommini- strazione di prodotti alimentari	-	10%, minimo di € 500, <sup>00</sup>	Limite indicato in Polizza.	Art.58/ a - 1	
		Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo	€ 500,00	-	€ 50.000, oper anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000, in relazione alle cose consegnate e di € 1.500, oper quelle non consegnate.	Art.58/ a - 2	
ezione VIII lesponsabilità Civile dell'attività		Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo	-	10%, minimo di € 500, <sup>∞</sup>	Limite indicato in Polizza.	Art.58/ a - 3	Artt. 57/A. 1 - 2, 57/B, 58 a., 58. b., 58. c,
		Responsabilità Civile del capofamiglia	-	10%, minimo di € 500, <sup>∞</sup>	€ 300.000, $^{\infty}$ per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000, $^{\infty}$ per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500, $^{\infty}$ per sinistro).	Art.58/ a - 4	58. d, 59
		Impiego di macchine agricole	-	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art.58/ a - 5	•
		Allevamento di bestiame	€ 1.500,00	_	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ a - 6	
		Settor	e Industria e	:e artigianato	Art.58/ b	•	
	Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti	-	10% minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	€ 50.000, <sup>∞</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ b - 1		
		Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili	-	10% minimo di € 500,ºº	€ 50.000, <sup>00</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ b - 2	
		Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)	€ 250, <sup>00</sup>	-	€ 1.500, <sup>00</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ b - 3	
		Cose in lavora- zione (tintorie e lavanderie)	€ 250,00	_	€ 1.500, <sup>00</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ b - 4	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigle	Scoperti	Limite di Indennizzo	////cond	imento izioni di urazione
4//////////////////////////////////////						Oggetto	Esclusioni
•••••			9	Settore Com	mercio	Art.58/	:
		Danni da vendita prodotti	€ 500,00		€ 100.000, <sup>∞</sup> per sinistro.	c Art.58/ c - 1	
		Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante	-	10%, minimo di € 500,ºº	Limite indicato in Polizza.	Art.58/ c - 2	
	:		Settor	e Turismo e	ristorazione	Art.58/	:
		Smercio e sommini- strazione di prodotti alimentari	-	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	d Art.58/ d - 1	
Responsabilità dell'attività  Sezione VIII Responsabilità	Responsabilità Civile dell'attività	Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B	-	10%, minimo di € 500, <sup>00</sup>	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.	Art.58/ d - 2	
		Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B	-	10%, minimo di € 500,ºº	Limite indicato in Polizza.	Art.58/ d - 3	Artt. 57/A. 1 - 2, 57/B, 58 a., 58.
Civile		Responsabilità Civile del capofamiglia	-	10%, minimo di € 500,ºº	€ 300.000, <sup>90</sup> per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000, <sup>90</sup> per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500, <sup>90</sup> per sinistro).	Art.58/ d - 4	b., 58. c, 58. d, 59
:	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Azioni di rivalsa INAIL: nessuna franchigia. Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/ A - 2 - a.	
		Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/ A - 2 - b.	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	:///condi	imento zioni di urazione
						Oggetto	Esclusioni
Sezione VIII Responsabilità Civile	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Lavoratori distaccati di altre aziende o con contratto di somministra- zione ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/ A - 2 - c.	Artt. 57/A. 1 - 2, 57/B, 58 a., 58.
		Estensione alle malattie professionali	-	-	max 50% del massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.	Art. 57/ A - 2	b., 58. c, 58. d, 59
	Responsabilità Civile della proprietà	Indicati nelle condizioni di polizza	€ 500,00		Limite indicato in Polizza.	Art. 57/B	•
Sezione IX Tutela legale	Tutela legale	Indicati nelle Condizioni di Assicurazione	-	-	Limiti differenziati per singole prestazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione: Spese secondo legale domiciliatario: max € 2.500,00; Oneri per registrazione atti giudiziari: max € 500,00	Art. 63/ A	Artt. 64, 66, 67, 69
Sezione X Protezione incassi	Protezione incassi P.O.S.	Indicati nelle Condizioni di Assicurazione	3 gg.	_	Diaria giornaliera per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, <b>con il minimo di € 50,ºº ed il massimo di € 400,ºº</b> , commisurata al volume medio giornaliero delle transazioni effettuate tramite P.O.S. nei 12 mesi precedenti il Sinistro.	Art. 74/ A	Artt 74/A, 75, 77
		Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	_	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 1	
		Caduta di aeromobili	_	_	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 2	
		Onda di pressione	-	_	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 3	
		Urto di veicoli	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 4	
		Fuoriuscita fumo causa guasto	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 5	
		Fumo gas e vapori	-		Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 6	Artt.
Sezione XI Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Mancata energia elettrica	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 7	83/A/B, 84, 85 a., 85 b., 85 c., 86
		Fenomeno elettrico	-	10% minimo di € 300, <sup>00</sup>	5% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 8	
		Fenomeni atmosferici	-	10% minimo di € 500,°°	max 70% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto per singolo sinistro e per anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 9	
		Grandine su elementi fragili	€ 500,°°		max € 15.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 10	• • • • • • • • • •

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	///condi	mento zioni di irazione
///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////					Oggetto	Esclusioni
		Sovraccarico neve	-	10% minimo di €1.000, <sup>∞</sup>	max 50% del capitale assicurato; con il limite di € 150.000, <sup>00</sup> per uno o più sinistri per anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 11	
		Fuoriuscita acqua condotta	€ 250,00	-	max € 150.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 12	
	Ricorso terzi	€1.000,∞	-	max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto; con il limite massimo di € 500.000, ºº per sinistro (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività commerciali, agricole o di servizi: 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto per sinistro).	Art. 83 A/B - 13		
		Danni indiretti (interruzione d'esercizio)	-	-	diaria giornaliera fino ad € 300, <sup>00</sup> per ogni giorno lavorativo di totale inattività.	Art. 83 A/B - 14	
		Merci in refrigerazione	€ 1.000, <sup>00</sup>	-	max € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 15	
		Eventi sociopolitici e dolosi	-	25% minimo di €5.000, <sup>∞</sup>	max 50% del capitale assicurato rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.	Art. 83 A/B - 16	Artt. 83/A/B, 84, 85 a., 85 b.,
Sezione XI	Incendio del fabbricato	Anticipo indennizzi	-	-	max 50% dell'indennizzo per un danno indennizzabile di almeno € 100.000, <sup>00</sup> .	Art. 83 A/B - 17	
ncendio	e del contenuto	Caduta di ascensori e montacarichi	_	-	Limite indicato in Polizza.	Art 83	
		Guasti causati per ordine delle autorità	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B a)	
		Spese demolizione, sgombero e trasporto	-	-	max 10% dell'indennizzo previsto a termini di Polizza.	Art. 83 A/B b)	
		Spese riparazione parti in muratura	€ 150,00	-	max € 3.500,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.	Art. 83 A/B c)	
	Spese peritali	-	-	max 1% dell'indennizzo con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.	Art. 83 A/B d)		
	Sostituzione lastre e insegne	€ 250, <sup>00</sup>	-	max € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne assicurate: max 15% dell'indennizzo.	Art. 83 A/B e)	1	
		Perdita pigioni	€ 150,00	-	max di 3 mensilità max € 3.000, <sup>00</sup> .	Art. 83 A/B f)	
		Merci presso terzi	-	-	10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il massimo di € 40.000, <sup>∞</sup> .	Art 84	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	////condi	imento zioni di urazione
4//////////////////////////////////////						Oggetto	Esclusioni
		Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere	-	-	max 5% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,000 per sinistro.  Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,000 per sinistro.  Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,000 per singolo oggetto e di € 25.000,000 per singola raccolta o collezione.	Art. 84 -2	
		Contenuto all'aperto	-	-	max € 100.000, <sup>00</sup> per singola ubicazione e per singolo sinistro.	Art. 84 -4	
		Selling price	_	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 84 -5	
		Contenuto delle dipendenze	-	-	10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 84 -6	
			Art. 85				
			s	ettore Agri	coltura	Art. 85/a	Artt.
Sezione XI Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Perdita del bestiame	€ 500,00	-	max 40% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000, <sup>50</sup> per sinistro e per anno assicurativo e di € 2.000, <sup>50</sup> per singolo capo.	Art. 85/a - 1	83/A/B, 84, 85 a., 85 b., 85 c., 86
		Danni al foraggio	€ 1.500,00	-	max 25% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000, <sup>00</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/a - 2	
		Danni alle coltivazioni	€ 1.500,00	-	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000, <sup>00</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/a - 3	
	Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	-	max 25% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/a - 4		
		Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo	-	-	Cose di uso personale:	Art. 85/a - 5	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	////condi	imento izioni di urazione		
Incendio del fabbricato e del contenuto		Danni alle serre per eventi atmosferici	Serre con copertura in vetro: € 1.500, <sup>∞</sup> Serre con copertura in plastica rigida: € 1.500, <sup>∞</sup>	-	Serre con copertura in vetro: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assi- curativo con il limite massimo di € 15.000, <sup>∞</sup> , per sinistro e per anno assicurativo.  Serre con copertura in plastica rigida: max 20% del capitale assi- curato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000, <sup>∞</sup> , per sinistro e per	<b>Oggetto</b> Art. 85/a - 6	Esclusioni		
			:: ; anno assicurativo.  Settore Turismo e ristorazione						
	Incendio del fabbricato e del contenuto	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B	-	-	Cose di uso personale:	Art. 85/b - 1	Artt. 83/ A/B, 84, 85. a, 85 b., 85 c, 86		
			Art. 85/c						
		Danni da esercizio di commercio ambulante	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 85/c - 1			
		Perdita fustelle farmaceutiche (farmacie)	-	-	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 7.500,% per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/c - 2			
			Art. 85/d	:					
		Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia	€ 1.500, <sup>00</sup>	-	10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di €15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/d – 1			
	Rischio locativo	-	-	_	Limite indicato in Polizza.	Art. 83/C			
		Infedeltà dei dipendenti	€ 500,00	-	max 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 100 - 1			
		Portavalori	€ 500,00	-	max 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500, <sup>00</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 100 - 2			
Sezione XII Furto e rapina	Furto e rapina	Guasti ed atti vandalici ai fabbricati	€ 500,00	_	max 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500, <sup>∞</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 100 - 3	Artt. 101 a., 101 c., 103		
		Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi	-	10% minimo di € 500,00	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 100 - 4			
		Spese sanitarie	€ 500,00	<u> </u>	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 100 - 5			
		Selling price	:	:	Limite indicato in Polizza.	Art. 100			

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di Indennizzo	:///condi	imento zioni di irazione
///////////						Oggetto	Esclusioni
		Cose all'aperto	-	10% minimo di € 500,00	20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 100 - 7	
		Contenuto delle dipendenze	-	10% minimo di € 500,00	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 102	
		Denaro e valori ovunque riposti	€ 500,00	-	€ 1.500, <sup>00</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 102	
		Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o cassaforte a mobile	€ 500,00	-	€ 2.500, <sup>00</sup> per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 102	
		Furto e rapina di tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte	-	10% minimo di € 500,°°	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 102	
		Rapina di oggetti dell'assicu- rato, suoi familiari o dipendenti	€ 500,00	-	€ 1.000, <sup>00</sup> a persona e € 3.000, <sup>00</sup> per anno assicurativo.	Art. 102	
ezione XII urto e rapina	Ogni altra causa in presenza di impianto di allarme I.M.Q o impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000	€1.000, <sup>∞</sup>	-			Artt. 101 a., 101 c., 103	
		Ogni altra causa in caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento di impianto di allarme I.M.Q e/o impianto automatico antifurto nebbiogeno	-	25% minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	Limite indicato in Polizza.	Art. 105	
		Ogni altra causa in caso di assenza di impianto di allarme I.M.Q e/o impianto automatico antifurto nebbiogeno	-	25% minimo di €1.500, <sup>∞</sup>			
					er specifici/settori	Art. 101	
			././././. \$	Settore Agric		Art. 101/ a	
		Furto del bestiame	-	20% minimo di € 500,00	max 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.	Art. 101/ a - 1	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	:///condi	imento zioni di urazione
		Cose portate o consegnate	-	10% minimo di € 500,°°	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00.  Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.  Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 101/ a - 2	Esclusion
			assicurativo.	Art. 101/b			
Sezione XII Furto e rapina	Furto e rapina	Fustelle farmaceutiche	-	10% minimo di € 500,00	€ 7.500, <sup>00</sup> per sinistro.	Art. 101/b - 1	Artt. 101 a., 101 c., 103
			Settor	e Turismo e	ristorazione	Art. 101/c	
		Cose portate o consegnate dai clienti	-	10% minimo di € 500, <sup>00</sup>	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00 per oggetto.  Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.  Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 101/c - 1	
	Elettronica e guasti	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo	€ 500,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 1	
		Furto, rapina ed atti di terzi	€ 500, <sup>00</sup>		Limite indicato in Polizza.	Art 114/A- 2-3	7
		Fenomeni atmosferici	€ 500,00	<u> </u>	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 4	
Sezione XIII Elettronica e		Guasti a macchine dovuti a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei	-	25% minimo di € 500,°°	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 5	Artt. 114/A, 115
guasti macchine All risks	macchine	Rovesciamento liquidi	€ 500,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 6	
		Fenomeno elettrico	_	15% minimo di € 500,°°	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 7	
		Imperizia, negligenza, errata manovra	€ 500,00	-	30% del capitale assicurato per sinistro.	Art 114/A - 8	
		Mancato o difettoso funzionamento di apparec- chiature di comando	€ 500, <sup>00</sup>	-	30% del capitale assicurato per sinistro.	Art 114/A - 9	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	////cond	imento zioni di urazione		
						Oggetto	Esclusioni		
		Eventi sociopolitici o dolosi	-	15% minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	60% del capitale assicurato per sinistro.	Art 114/A - 10			
				Danni a tubi e valvole elettroniche	€ 500, <sup>00</sup>	-	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500, <sup>00</sup> per sinistro.	Art 114/A - 11	
Sezione XIII Elettronica e guasti macchine All risks	Elettronica e guasti macchine	Danni a conduttori esterni alle cose assicurate	€ 250, <sup>00</sup>	-	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 2.500, <sup>∞</sup> per sinistro.	Art 114/A - 12	Artt. 114/A, 115		
		Cose assicurate con più di 7 anni dalla costruzione	-	25% minimo di €2.500, <sup>∞</sup>	-	Art 114/A			
		Ogni altra causa	€ 500,00	_	-	Art 114/A	*		
		Spese di demolizione, sgombero e trasporto	-	5% minimo di € 1.500, <sup>∞</sup>	5% del capitale assicurato con il limite di € 10.000, <sup>10</sup> per sinistro.	Art. 125/A			
		Furto, rapina e atti di terzi	-	20% minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	Pannelli totalmente integrati: 50% del capitale assicurato. Pannelli parzialmente integrati: 40% del capitale assicurato. Pannelli su terra e quelli non integrati: 30% del capitale assicurato.	Art. 126 - 1			
		Fenomeni atmosferici	-	15% minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	Vento e sovraccarico neve: 40% del capitale assicurato Altri eventi atmosferici: 70% del capitale assicurato.	Art. 126 - 2			
		Franamento, smottamento del terreno	-	20% minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 126 - 3			
Sezione XIV Energie rinnovabili	Energie rinnovabili	Guasto alle macchine	_	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costru- zione: 10% minimo di €2.500, <sup>∞</sup> . Impianti per i qua- li siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costru- zione: 30% minimo di €5,000, <sup>∞</sup> .	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.  Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 126 - 4	Art. 127		

Sezione	Garánzie	Prestazioni	Franchigle	Scoperti	Limite di indennizzo	:///cond	imento izioni di urazione
<u> </u>	/ <u>}</u> ///////////////////////////////////	///////////////////////////////////////			Impianti dotati di telecontrollo:	/ Oggetto/	Esclusioni
Sezione XIV Energie rinnovabili	Energie rinnovabili	Danni indiretti	Impianti dotati di telecontrollo: 3 gg	-	massimo di 60 gg a partire dal momento del sinistro.  Impianti non dotati di telecontrollo: 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti All risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro.	Art. 126	Art. 127
		Ogni altra causa	-	5% minimo di €1.500, <sup>∞</sup>	-		
		Invio elettricista	-	-	max € 500, <sup>00</sup> per sinistro.	Art. 134/A - 1 - a)	
		Invio idraulico	-	-	max € 500, <sup>00</sup> per sinistro.	Art. 134/A - 1 - b)	
		Invio fabbro/ falegname	-	-	max € 500, <sup>00</sup> per sinistro.	Art. 134/A - 1 - c)	
		Invio vetraio	-	_	max € 500, <sup>00</sup> per sinistro.	Art. 134/A - 1 - d)	
Sezione XV Assistenza ai locali	Assistenza ai locali	Ripristino dell'abitabilità	-	-	max € 1.000, <sup>00</sup> per sinistro.	Art. 134/A - 1 - e)	Artt 134/A - 1., 134/A - 2.,
		Invio guardia giurata	-	-	max € 500, <sup>∞</sup> per sinistro.	Art. 134/A - 1 - f)	135
		Emergenza ed orientamento	-	-	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 134/A - 2 - a)	
		Invio del medico in caso di urgenza	-	-	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 134/A - 2 - b)	
		Invio dell'ambulanza in caso di urgenza	-		Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 134/A - 2 - c)	

**Avvertenza.** Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si fa riferimento alle tabelle sopra rappresentate, nonché agli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione in esse indicati.

#### Esempio sull'applicazione del massimo indennizzo

Capitale assicurato fabbricato	Ricorso terzi (20% capitale assicurato per il fabbricato max 500.000)	Danno Accertato	Indennizzo
€ 300.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00	€ 60.000,00
€ 300.000,00	,		€ 60.000,00
Contenuto	contenuto delle diper	ndenze // dipendenze (1	LO% capitale assicurat

€ 50.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00

### Esempio sull'applicazione dello scoperto

Danno accertato	% di scoperto	Importo di scoperto	Indennizzo
€ 20.000,00	20%	€ 4.000,00	€ 16.000,00
			(€ 20.000,00 - € 4.000,00)

### Esempio sull'applicazione della franchigia espressa in giorni

Giorni del ricovero	Capitale assicurato giornaliero	Franchigia	Indennizzo
8 giorni	€ 50,00	2 giorni	€ 300,00
			$(8gg - 2gg = 6gg x \in 50,00 = 0.300,00)$

#### Esempio sull'applicazione della franchigia espressa in valore

Danno accertato	Franchigia	Indennizzo
€ 500,00	€ 150,00	€ 350,00

# Esempio sull'applicazione della franchigia espressa in percentuale

Capitale Assicurato	Grado di Invalidità permanente accertato	Franchigia	Indennizzo Invalidită permanente
€ 250.000,00	3%	<b>5</b> %	Non indennizzabile
€ 250.000,00	<b>7</b> %	5%	2% del capitale assicurato (7% - 5%)
			pari ad € 5.000,00

# Esempio di calcolo del massimo indennizzo per la garanzia Protezione Incassi P.O.S.

Incasso annuo su P.O.S.	Giorni di totale e forzata inattività	Franchigia	Incasso medio giornaliero	Indennizzo
€ 40.000,00	15 giorni	3 giorni	€ 128	€ 1.068
			[40.000/(52 settimane l'anno x 6 giorni lavorativi)]	(15gg-3gg) x [€ 50+ (128-50)x50%]

**Avvertenza.** Ai sensi degli Artt. 4, 15 e 26 - "Limiti di età", al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli Assicurati non potrà essere superiore a 70 anni per le coperture delle Sezioni Infortuni e Infortuni e malattia e non superiore a 65 anni per la Sezione Malattia, fermo restando che l'età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni per le garanzie della Sezione Infortuni e Infortuni e Malattia, e a 70 anni per le coperture della Sezione Malattia.

Assicurazione parziale. In caso di sinistro, laddove il valore del bene assicurato per l'Incendio del fabbricato/rischio locativo ovvero per l'impianto fotovoltaico o solare, risulti superiore a quanto indicato in Polizza al momento della sottoscrizione, Quadra risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come sancito dall'art. 1907 c.c. e come disciplinato dall'Art. 95 - "Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo" e dall'Art. 133 - "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. Periodi di carenza contrattuali

**Avvertenza.** In base a quanto previsto dagli articoli delle Condizioni di Assicurazione indicati nella tabella sopra riportata, sono previste carenze per le coperture **Diaria da ricovero, Interventi chirurgici e Invalidità permanente da malattia**.

#### 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità

Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ed in taluni casi la risoluzione del contratto. Tale principio è espresso dall'Art. 139 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni di Assicurazione. In via esemplificativa, si rinvia agli Artt. 3, 14, 25 - "Persone non assicurabili", Art. 87 - "Operatività della garanzia", Art. 104 - "Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato" e Art. 150 - "Cambiamento dell'ubicazione del rischio".

**Avvertenza.** La copertura assicurativa, per le garanzie appartenenti alle Sezioni II e III, Infortuni e Infortuni e malattia, è subordinata alla sottoscrizione delle **"Dichiarazioni del Contraente"** riportate in Polizza, da intendersi parte integrante del contratto, esplicitate negli Artt. 16 e 27 delle Condizioni di Assicurazione. Le condizioni di salute di cui alla dichiarazione costituiscono requisito fondamentale per il rilascio delle coperture assicurative; il dichiarante ha l'obbligo, quindi, di evidenziare la non corrispondenza con il reale stato sanitario.

Avvertenza. Il Contraente è esonerato dalla compilazione del questionario sanitario.

Avvertenza. Non sono previste specifiche cause di nullità oltre a quelle stabilite generalmente dalla legge.

#### 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Quadra di ogni aggravamento del rischio (Art. 144 - "Aggravamento del rischio").

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Quadra possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Quadra delle variazioni delle mansioni professionali dichiarate

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione a Quadra, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività l'indennizzo è corrisposto:

- integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
- nella misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio (Artt. 139, 144 delle Condizioni di Assicurazione).

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio possono essere rappresentati dal cambiamento dei mezzi di chiusura dell'azienda indicata in Polizza, come descritto dall'Art. 106. - "Mezzi di protezione e chiusura", oppure dal cambiamento delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, che portino a non rispettare la frazione di 8/10 consentita per i materiali incombustibili come descritto dall'Art. 87. - "Operatività della garanzia".

L'esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

#### 7. Premi

Periodicità. Il premio viene pagato ad ogni scadenza annuale.

Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente o pagamento in denaro contante.

**Frazionamento.** È possibile optare per il frazionamento semestrale, comportante un aumento del 3%, se il premio su base annua è uguale o maggiore ad  $\leq$  240,00, oppure per il frazionamento mensile se il premio su base annua è uguale o maggiore ad  $\leq$  300,00.

Avvertenza. Quadra si riserva l'opportunità di applicare degli sconti di premio in base al numero delle coperture assicurative acquistate: per l'acquisto di 2 coperture lo sconto applicabile è del 3%; per 3 coperture del 8%; per 4 o più coperture del 12%. Le coperture interessate a queste riduzioni di premio sono: Morte e invalidità permanente da infortunio, Invalidità permanente da malattia, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura, Conto protetto, Diaria da ricovero, Interventi chirurgici, Responsabilità Civile professionale, Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro, Responsabilità Civile della proprietà, Protezione incassi P.O.S., Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Rischio locativo, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine, Energie rinnovabili. La copertura del rischio di Tutela legale beneficia di un'ulteriore riduzione di premio se acquistata in abbinamento alla copertura Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro.

**Avvertenza.** Quadra e l'intermediario si riservano l'opportunità di applicare degli sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, i cui contenuti verranno esposti dall'intermediario o potranno essere conosciuti mediante consultazione del sito internet dello stesso o di Quadra.

# 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Ai sensi degli Artt. 18 e 29 - "Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione, il premio delle coperture Diaria da ricovero, Interventi chirurgici ed Invalidità permanente da malattia è soggetto ad adeguamento secondo i criteri indicati nei suddetti articoli.

Ai sensi dell'Art. 163 - "Indicizzazione", qualora espressamente indicato in Polizza, i premi, i capitali assicurati,

i limiti di Indennizzo e le franchigie, espressi in cifra assoluta, relativi alla Garanzie **Incendio fabbricato, Rischio locativo, Incendio contenuto, Furto**, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le norme descritte al predetto articolo.

#### 9. Diritto di recesso

**Avvertenza.** Il Contraente, nel caso di contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha facoltà di recedere nei **14 giorni** successivi al ricevimento del presente Fascicolo Informativo, comunicando a Quadra la propria volontà, a sua scelta, o tramite raccomandata oppure rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center attraverso il Numero Verde 800 634 325, autorizzando l'operatore a registrare la richiesta (Art. 141. - "**Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza**" delle Condizioni di Assicurazione).

#### 10. Rivalse

**Avvertenza.** Ai sensi degli Artt. 10, 22 - "**Rinuncia al diritto di surrogazione**" delle Condizioni di Assicurazione, qualora l'infortunio subito dall'Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, Quadra rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del c.c.

Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte di Quadra, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge delle società controllanti, controllate, collegate e dei clienti dell'Assicurato, a condizione che quest'ultimo non risulti garantito mediante altri contratti di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Si rinvia all'Art. 40. - "Operatività della garanzia", all'Art. 41. - "Vincolo di solidarietà - rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario", la lettera c) "Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10 settembre 2003 no 276" del punto 2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell'Art. 57. - "Oggetto dell'assicurazione" ed agli Artt. 82. e 124. - "Rivalsa" per gli aspetti di dettaglio.

#### 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno delle singole scadenze.

#### 12. Legge applicabile al contratto

Ai contratti sarà applicata la legge italiana.

# 13. Regime fiscale

Premio fiscalmente deducibile in ragione della normativa tributaria applicabile al contribuente. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In Polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Si rinvia all' Art. 156 – "Oneri Fiscali" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

I premi relativi alle Garanzie Infortuni e malattia, Morte e invalidità permanente da infortunio superiore al 5%, Invalidità permanente da malattia superiore al 65% sono detraibili in ragione della normativa tributaria applicabile al Contraente, per le persone fisiche.

Il premio relativo alle coperture infortuni, per la componente professionale, è deducibile nella misura del 65%.

Il premio relativo alle coperture infortuni e malattia e assistenza, per la componente professionale, è deducibile nella misura del 15%.

Il premio relativo alla copertura Travel, per la componente professionale, è deducibile nella misura del 100%.

# C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

# 14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

**Avvertenza.** Ai sensi degli Artt. 5, 19, 30, 43, 56, 61 e 71, 76, 88, 107, 120 e 128 - "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue:

- momento di insorgenza del sinistro. L'insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l'evento previsto dalle coperture assicurative;
- modalità e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 3 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui Artt. 5, 19, 30, 43, 56, 61 e 71,76, 88, 107, 120 e 128 "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Con riferimento alla copertura Tutela legale, ai sensi dell'Art. 70. - "Insorgenza del sinistro - decorrenza della garanzia", ai fini dell'operatività della copertura, si precisa che:

- la controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 2 anni successivi all'ultima scadenza della Polizza ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il fatto generatore della controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:

- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- spese per l'accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all'indennizzo nonché quelle necessarie per il medico designato dalla parte, ai sensi degli Artt. 9, 21, 34, 108 e 121 "Arbitrato" delle Condizioni di Assicurazione;
- richiesta visita medica. La visita medica può essere richiesta da Quadra, a sue spese, per la verifica del diritto all'indennizzo:
- termine minimo e massimo entro il quale Quadra effettua l'accertamento della Invalidità permanente grave da malattia. Entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuta tutta la documentazione necessaria, a Società effettua l'accertamento della Invalidità permanente grave da malattia.

**Avvertenza.** La gestione del servizio di Assistenza, escludendo la prestazione Network convenzionato di cui alla lettera A. dell'Art. 45 - "Oggetto dell'assicurazione", è stata affidata da Quadra Assicurazioni S.p.A. a Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. per l'Italia (denominata anche AXA Assistance) - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma - Numero Verde 800 193 614 (per chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 11 55 35 (per chiamate dall'estero), denominata anche AXA Assistance.

**Avvertenza.** La gestione del servizio di Tutela legale, di cui alle prestazioni previste dal contratto, è stata da Quadra Assicurazioni S.p.A. affidata a Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. per l'Italia (denominata anche AXA Assistance) - Via Bernardino Alimena, 111, 00173 Roma - Numero Verde 800 193 614 (per le chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 11 55 35 (per chiamate dall'estero), attraverso AXA Assistance.

Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative indicati nell'"Avvertenza" di cui al punto 14 - "Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo" della lettera C) "Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami".

**Avvertenza.** La gestione dell'Indennizzo per le Garanzie Diaria da ricovero e Interventi chirurgici, la gestione del Programma di Prevenzione e la gestione del Network convenzionato, sono affidate da Quadra Assicurazioni S.p.A. a Blue Assistance S.p.A. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino - Tel. 800 133 387 (per chiamate dall'Italia) Tel. +39 01 14389150 (per chiamate dall'estero) attraverso la sua Centrale Operativa di Blue Assistance.

Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative indicati nell'Avvertenza di cui all'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione", all' Art. 19 - "Obblighi in caso di sinistro" e all'Art. 20 - "Liquidazione dell'indennizzo".

#### 15. Assistenza diretta - Convenzioni

**Avvertenza.** L'Assicurato può usufruire della prestazione diretta passando attraverso il Network di strutture convenzionate con Blue Assistance senza alcun esborso di denaro da parte dell'Assicurato stesso.

L'elenco delle strutture convenzionate con Bue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web https://salute.axa.it

La prestazione diretta è operante, entro i limiti di indennizzo previsti, a condizione che l'Assicurato richieda alla Centrale Operativa di Blue Assistance l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. La Centrale Operativa di Blue Assistance è accessibile attraverso i seguenti strumenti:

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14389150

In caso di non utilizzo delle strutture convenzionate, fermo quanto previsto dal contratto, l'indennizzo verrà liquidato dietro presentazione della documentazione medica. In caso di utilizzo di Strutture Sanitarie Nazionali e senza spese a carico dell'Assicurato l'indennizzo previsto viene liquidato al 50%.

#### 16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Quadra Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma (Italia) - Fax +39 06 51 760 655 - e-mail reclami@quadra-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Ivass - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NFT.

Resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

#### 17. Arbitrato

Si rimanda al disposto degli Artt. 9, 21, 34, 108 e 121 - "Arbitrato" e 78, 97 e 129 - "Perizia contrattuale", per la risoluzione di eventuali controversie relative alle coperture oggetto della presente assicurazione.

Avvertenza. È possibile, in ogni caso, rivolgersi all'autorità giudiziaria.

**Nota.** Ai sensi dell'art. 37 punto 2 del Reg. 35/2010 IVASS in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito www.quadra-assicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative.

Quadra è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Data ultimo aggiornamento del presente documento 05/05/2015

Quadra Assibutazioni S.p.A. L'Amministratore Delegato Frédéric de Courtois

Quadra Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazionii.t, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.



# Glossario

Per una corretta comprensione del Fascicolo informativo, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

**Avvertenza.** Le definizioni indicate al presente glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*.

#### **Abitazione**

L'abitazione ove l'Assicurato abbia residenza anagrafica, ovvero dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

#### Addetti

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, con contratto di lavoro di somministrazione, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.

#### All risk

Si intende la copertura assicurativa che copre tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente menzionati nelle esclusioni.

# Armadio corazzato

Mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio:
- nella porta, davanti le serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile;
- catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza.

# Apparecchio terapeutico amovibile

Dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio.

### Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **Assistenza**

La garanzia assicurativa con la quale Quadra si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.

# Assistenza stragiudiziale

Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

#### **Attività**

L'attività aziendale svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

#### **AXA Assistance**

Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. Per l'Italia - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma.

# Azienda agricola

Esercizio di attività agricola autonoma territorialmente individuata e delimitata, anche se le aree risultino fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, atta a produrre reddito considerato agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29/09/1973, e successivo D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e del D.P.R. n. 228 del 18/05/2001.

Fanno parte dell'azienda agricola: i fabbricati, ivi compresa abitazione rurale se non separata da muro pieno, porta morta o spazio vuoto, le scorte e prodotti, il foraggio, il bestiame, le attrezzature, le macchine agricole, i reparti, le officine e laboratori sussidiari, i sili purché da essa azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

#### **Bagaglio**

I capi d'abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale foto-cine-ottico, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili /smartphone e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con se o indossa in viaggio.

# Beneficiario

Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento. Limitatamente alla garanzia Conto protetto il beneficiario delle prestazioni è il Contraente.

#### **Bestiame**

Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, api e relative arnie, struzzi. Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti intensivi di conigli, volatili e avicoli in genere.

#### **Blue Assistance**

Blue Assistance S.p.A. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino.

#### Capitale sssicurato

L'importo massimo che Quadra indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

#### Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

#### Cassaforte a mobile

Quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Le casseforti a mobile con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio.

# Centrale Operativa

L'organizzazione di Blue Assistance S.p.A. costituita da risorse umane e attrezzature che provvede a garantire il contatto con l'Assicurato, ed erogare, con costi a carico di Quadra, le prestazioni previste in polizza.

#### Contenuto

Si intende:

- a. macchinari: macchine, macchine agricole, impianti, attrezzi e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento o pesa; macchine anche agricole semoventi, mezzi di traino e di trasporto in genere, non iscritti al P.R.A., al servizio dell'Assicurato,
- b. mobilio ed arredamento compresi armadi di sicurezza e casseforti, oggetti di cancelleria e stampati e gli effetti domestici;
- c. apparecchiature: elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, minieleboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme non considerati immobili per natura e destinazioni;
- d. merci comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, prodotti inerenti l'attività indicata in Polizza, campionari, quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, merci speciali e infiammabili nei quantitativi dichiarati in Polizza;
- e. denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere
- f. strumenti e supporti specifici: schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche, disegni, documenti, registri, libri, pubblicazioni, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors.

Sono esclusi dalla definizione di contenuto: tabacchi, granaglie sullo stelo, tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole), gli alberi, boschi, frutti pendenti, foraggio e bestiame.

#### Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

#### Contributo Unificato

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28, convertito in L. n° 91 del 10/05/2002.

### Controversia

S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

#### Convalescenza

Periodo di tempo successivo alla dimissione dall'istituto di cura, necessario per la guarigione clinica, ovvero per la stabilizzazione dei postumi permanenti.

#### Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

# Danni

I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

#### Denaro e Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

#### Difetti fisici

Mancanza od imperfezione di un organo o di un apparato.

#### Dipendenze e/o pertinenze

Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l'azienda assicurata costituenti uffici, magazzini, depositi.

#### Esplodenti

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a. a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b. per azione meccanica o termica esplodono inclusi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

# **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

#### **Fabbricati**

L'intera costruzione edile (incluse le dipendenze ed eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata nell'ambito dell'azienda) o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate, escluso il valore dell'area. Sono comprese le recinzioni, fissi, infissi, opere di fondazione od interrate, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione moquettes, rivestimenti, affreschi, cancelli,

statue non aventi valore artistico, silos in muratura, cantine, serre e simili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono esclusi i capannoni pressostatici, tensostrutture, gli impianti fotovoltaici, i fabbricati in abbandono e quanto indicato alla voce Contenuto.

#### **Familiare**

La persona legata da vincolo di parentela stabilmente convivente con l'Assicurato così come risultante dallo stato di famiglia.

### Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (Copertina Mod. QUAD0002/01; Nota Informativa Mod. QUAD0002/02 Condizioni di Assicurazione Mod. QUAD0002/03) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

#### Fatto Accidentale

Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

### Fatto generatore

Relativamente alla copertura Tutela legale s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.

# Fatto illecito

È il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

#### **Fatturato**

L'ammontare del fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori), dei singoli professionisti assicurati, riferito al periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento.

### Fissi ed infissi

Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

#### **Foraggio**

Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili.

# Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dall'indennizzo, che l'Assicurato tiene a suo carico.

#### Frattura

Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

#### **Furto**

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### Fustelle farmaceutiche (Valore)

Si intende il credito che esse rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

# Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, Quadra procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce Assistenza.

#### Gessatura

L'immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari.

Può consistere anche nell'immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, prescritta da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC o RM o ecografia o artroscopia. È equiparata a gessatura anche l'immobilizzazione dovuta a frattura del bacino, fratture scomposte delle coste o a frattura composta di almeno due archi costali.

Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell'efficacia della garanzia assicurativa:

- a. le fasce elastiche in genere (ad eccezione degli anelli ad otto o di Gill Christ);
- b. i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti "molli";
- c. i busti ortopedici elastici;
- d. i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia;
- e. altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c) e d).

### Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc, nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

### Guasto al veicolo

L'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei

sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

# Impianto di allarme antifurto

Impianto di allarme automatico antifurto con sirena installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. oppure impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001-2000, installati da ditta qualificata.

# Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che generano corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

# Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

#### **Implosione**

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

# I.M.Q.

Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

## Inabilità temporanea

Temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto od in parte, alle occupazioni professionali dichiarate in Polizza.

# Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

# Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

#### Indennizzo

La somma dovuta da Quadra in caso di sinistro.

# Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- · gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno:
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

#### Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

# Interventi chirurgici

Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti od organi. Si intendono inoltre per:

- Interventi di tipo invasivo: il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.
- Interventi di tipo ambulatoriale: le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio "Day Surgery" e comunque diversi da quelli previsti nelle precedenti definizioni di interventi chirurgici e di interventi di tipo invasivo.

#### Invalidità permanente

Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

# Istituto di cura

Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani.

#### Lastre

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

### Locale aziendale

Unità immobiliare ove il Contraente ha stabilito la Sede Legale o Sede Operativa delle attività professionali indicate in Polizza.

### Macchine agricole

I veicoli semoventi o trainati destinati a servizi e lavorazioni meccanico-agrarie, non iscritti al P.R.A.

# Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

# Malattia improvvisa

La malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

#### Malattie preesistenti

La malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

### Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

#### Massimale

Importo massimo complessivo che Quadra si impegna a corrispondere per l'indennizzo del sinistro.

# Merci speciali

Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.

#### Mezzi di chiusura

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) dall'esterno, e difesa, per tutta la sua estensione, da:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- vetro antisfondamento.

#### Network

È la rete convenzionata costituita da ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici e poliambulatori, nonché da professionisti medici che esercitano nell'ambito di questi, per l'erogazione:

- a. delle prestazioni previste dalla Polizza senza preventivo esborso di denaro da parte dell'Assicurato;
- b. delle prestazioni non previste dalla Polizza con oneri a carico dell'Assicurato (con l'utilizzo delle tariffe preferenziali previste).

#### **Nucleo Familiare**

L'insieme delle persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato.

# Paesi dell'Unione Europea

Per la copertura Tutela legale s'intendono gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

#### Perdita patrimoniale

Le somme per le quali l'Assicurato sia riconosciuto responsabile nei confronti di clienti in relazione all'esercizio dell'attività assicurata da parte dell'Assicurato che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

# Periodo di efficacia dell'assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'assicurazione.

#### Polizza

II documento che prova l'assicurazione (Mod. QUAD0002/04).

#### P.O.S. (Point of sale)

È uno strumento di incasso che consente il trasferimento di fondi da un soggetto (compratore) ad un altro (esercente venditore di beni o servizi), grazie all'utilizzo di carte di debito, di credito e prepagate.

# Premio

La somma dovuta dal Contraente a Quadra.

### Prestazione di assistenza

Il servizio in natura erogato all'Assicurato nel momento del bisogno.

#### Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale Quadra risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

#### Ouadra

Quadra Assicurazioni S.p.A.

#### Rapina

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia.

#### Ricovero

La degenza, comportante almeno un pernottamento, in Istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi stabilimenti termali).

#### Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

## Scippo

Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

#### Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.



# Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

#### Serre

Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre.

#### Settore

Insieme di differenti attività aziendali secondo caratteristiche comuni. Il settore di appartenenza relativo all'attività assicurata è riportato in Polizza.

# Sinistro di Responsabilità Civile professionale

La richiesta di risarcimento per danni e/o perdine patrimoniali per i quali è stata prestata l'assicurazione.

#### **Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

# Sinistro di Tutela legale

L'insorgere della controversia.

# Staff e/o collaboratori

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto dell'assicurazione, in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario, collaboratore, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi o temporanei.

# Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Via B. Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con Quadra provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

# Studio associato

Associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.

#### Telecontrollo

Insieme di strumenti a servizio dell'impianto fotovoltaico, costiuito da:

- un sistema di raccolta dei dati che interroga ciclicamente gli inverter campionando i loro dati di funzionamento (Data Monitor)
- un sistema di raccolta dati centralizzato (Data Collector)
- un sistema di monitoraggio e reportistica accessibile tramite il web (Data Reporter).

#### Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

### **Transazione**

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

# Tutela legale

Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

#### Valore a nuovo

Si intende:

- a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area e tenuto conto delle tecniche costruttrici del momento;
- b) per le apparecchiature e gli impianti: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

# Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

# Vetro antisfondamento

Quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6 mm. oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

# Visitatore/Consulente

S'intende la persona fisica presente presso i locali del Contraente di Polizza per una visita di lavoro o consulenza o prestazione d'opera, regolarmente registrata in fase di accoglienza.

Data ultimo aggiornamento del presente documento 05/05/2015

Quadra Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioniit, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.



# **Multiprotezione Persone e Patrimonio**

Condizioni di Assicurazione Modello QUAD0002/03 Ed. 05/2015

# **Indice**

# **Linea Persona**

SEZIONE I - I	NFORTUNI	5
Art. 1.	Oggetto dell'assicurazione	5
	A. Morte da infortunio	5
	B. Invalidità permanente da infortunio	6
	C. Inabilità temporanea da infortunio	7
	D. Rimborso spese di cura da infortunio	7
	E. Conto protetto	7
Art. 2.	Esclusioni	8
Art. 3.	Persone non assicurabili	9
Art. 4.	Limiti di età	9
Art. 5.	Obblighi in caso di sinistro	9
Art. 6.	Criteri di indennizzabilità	9
Art. 7.	Cumulo di indennizzi	10
Art. 8.	Anticipo indennizzi	10
Art. 9.		10
Art. 10.	9	10
Art. 11.	Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata	10
SEZIONE II -	INFORTUNI E MALATTIA	11
Art. 12.	Oggetto dell'assicurazione	11
	A. Diaria da ricovero	11
A 10	B. Interventi chirurgici	<b>11</b>
Art. 13.	Esclusioni Persone non assicurabili	13
Art. 14. Art. 15.	Limiti di età	13 13
Art. 15. Art. 16.	Dichiarazioni del Contraente	13
Art. 10.	Termini di carenza	14
Art. 18.	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	14
Art. 19.	Obblighi in caso di sinistro	15
Art. 20.	Liquidazione dell'indennizzo	16
Art. 21.		16
Art. 22.	Rinuncia al diritto di surrogazione	16
SEZIONE III	. ΜΔΙ ΔΤΤΙΔ	17
Art. 23.	Oggetto dell'assicurazione	17
	A. Invalidità permanente da malattia	17
Art. 24.	Esclusioni	17
Art. 25.	Persone non assicurabili	17
Art. 26.	Limiti di età	17
Art. 27.	Dichiarazioni del Contraente	17
Art. 28.		18
Art. 29.	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	18
Art. 30.	Obblighi in caso di sinistro	19
Art. 31.		19
Art. 32.	Determinazione dell'indennizzo	19
Art. 33. Art. 34.	Criteri di liquidazione dell'indennizzo Arbitrato	19 19
Art. 34.	AIDITATO	19
	RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	21
Art. 35.	Oggetto dell'assicurazione	21
	A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche	21
	B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche	22 24
Art. 36.	Inizio e termine della garanzia	<b>24</b> 26
Art. 37.	Garanzia postuma	27
, 01.	and the posterior	21

Art. 38.	Esclusioni	27
Art. 39.	Persone non considerate terzi	29
Art. 40.	Operatività della garanzia	29
Art. 41.	Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario	30
Art. 42.	Requisiti professionali	30
Art. 43. Art. 44.	Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato	30 30
AIL. 44.	variazioni di fiscilio - ratturato diverso da quello diciliarato	30
	ASSISTENZA ALLA PERSONA	31
Art. 45.	Oggetto dell'assicurazione	31
	A. Assistenza persona	31 32
Art. 46.	B. Second opinion e assistenza domiciliare Esclusioni	<b>32</b> 35
Art. 40.	Operatività della garanzia	35
Art. 48.		35
Art. 49.	Come attivare le prestazioni Assistenza persona	35
SEZIONE VI	ASSISTENZA TRAVEL	37
Art. 50.	Oggetto dell'assicurazione	37
	A. Assistenza travel	37
Art. 51.	Operatività della garanzia	41
Art. 52.	Come attivare le prestazioni Assistenza travel	41
SEZIONE VII	- ASSISTENZA TRAVEL GOLD	43
Art. 53.		43
	A. Assistenza travel gold	43
Art. 54.	Esclusioni	44
Art. 55.	Determinazione dell'ammontare del danno - Obblighi in caso di sinistro	44
Art. 56.	Obblighi in caso di sinistro	45
Linea Pa	trimonio	
SEZIONE VII	- RESPONSABILITÀ CIVILE	46
Art 5/	Oppetto dell'assicurazione	46
Art. 57.	08	46 <b>46</b>
Art. 57.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro	
Art. 57.		46
	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà	46 49
Art. 58.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi	<b>46 49</b> 49 53 55
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro	<b>46 49</b> 49 53 55
Art. 58. Art. 59. Art. 60.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi	<b>46 49</b> 49 53 55
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro	<b>46 49</b> 49 53 55
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato	46 49 49 53 55 55
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE** Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale**	46 49 49 53 55 55 55 55 56 56
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63. Art. 64.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE** Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.  Art. 64. Art. 65.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE** Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati	46 49 49 53 55 55 55 <b>56</b> <b>56</b> 56 56
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite	46 49 49 53 55 55 55 <b>56</b> <b>56</b> 56 56 56 57
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni	46 49 49 53 55 55 55 <b>56</b> <b>56</b> 56 56 56 57 57
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE*  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale	46 49 49 53 55 55 55 <b>56</b> <b>56</b> 56 56 56 57 57 58 58
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia	46 49 49 53 55 55 55 <b>56</b> <b>56</b> 56 56 56 57 57 58 58
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE*  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 57 57 58 58 58
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia	46 49 49 53 55 55 55 <b>56</b> <b>56</b> 56 56 56 57 57 58 58
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 59
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale  PROTEZIONE INCASSI	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 59
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.  SEZIONE X - Art. 74.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale  PROTEZIONE INCASSI Oggetto dell'assicurazione	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 59 59
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.  SEZIONE X - Art. 74.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale  PROTEZIONE INCASSI  Oggetto dell'assicurazione A. Protezione Incassi POS Esclusioni Obblighi in caso di sinistro	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.  SEZIONE X - Art. 74.  Art. 75. Art. 76. Art. 77.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale  PROTEZIONE INCASSI  Oggetto dell'assicurazione A. Protezione Incassi POS Esclusioni Obblighi in caso di sinistro Determinazione dell'ammontare del danno	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.  SEZIONE X - Art. 74.  Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale  PROTEZIONE INCASSI Oggetto dell'assicurazione A. Protezione Incassi POS Esclusioni Obblighi in caso di sinistro Determinazione dell'ammontare del danno Perizia contrattuale	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.  SEZIONE X - Art. 74.  Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 77. Art. 77. Art. 77. Art. 77. Art. 77.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale  PROTEZIONE INCASSI  Oggetto dell'assicurazione A. Protezione Incassi POS Esclusioni Obblighi in caso di sinistro Determinazione dell'ammontare del danno Perizia contrattuale Mandato dei Periti	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 63 63 64 64
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.  SEZIONE X - Art. 74.  Art. 75. Art. 76. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale  PROTEZIONE INCASSI  Oggetto dell'assicurazione A. Protezione Incassi POS Esclusioni Obblighi in caso di sinistro Determinazione dell'ammontare del danno Perizia contrattuale Mandato dei Periti Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 63 63 64 64 64 64
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62.  SEZIONE IX  Art. 63.  Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.  SEZIONE X - Art. 74.  Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 79. Art. 79. Art. 80. Art. 81.	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro B. Responsabilità Civile della proprietà Estensioni di garanzia per specifici settori Esclusioni Persone non considerate terzi Obblighi in caso di sinistro Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato  **TUTELA LEGALE**  Oggetto dell'assicurazione A. Tutela legale Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Soggetti assicurati Prestazioni garantite Esclusioni Massimali e recupero delle somme Estensione territoriale Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia Obblighi in caso di sinistro Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti Gestione del sinistro e libera scelta del legale  PROTEZIONE INCASSI  Oggetto dell'assicurazione A. Protezione Incassi POS Esclusioni Obblighi in caso di sinistro Determinazione dell'ammontare del danno Perizia contrattuale Mandato dei Periti	46 49 49 53 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 63 63 64 64

SEZIONE XI	INCENDIO	65
Art. 83.	Oggetto dell'assicurazione	65
	A. Fabbricato	65
	B. Contenuto	65
	C. Rischio locativo	69
Art. 84.	Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti	69
Art. 85.	Estensioni di garanzia per specifici settori	70
Art. 86.	Esclusioni	73
Art. 87.	Operatività della garanzia	73
Art. 88.	Obblighi in caso di sinistro	73
Art. 89.	Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari,	74
	mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio	
Art. 90.	Determinazione dell'ammontare del danno per merci	74
Art. 91.	Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame, foraggio	74
Art. 92.	Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni	74
Art. 93.	Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale	74
Art. 94.	Determinazione dell'ammontare del danno per "strumenti e supporti specifici"	75
Art. 95.	Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo	75
Art. 96.	Assicurazione a Primo rischio assoluto	75
Art. 97.	Perizia contrattuale	75
Art. 98.	Mandato dei Periti	75
<b>SEZIONE XII</b>	- FURTO E RAPINA	76
Art. 99.	Oggetto dell'assicurazione	76
	A. Furto e rapina	76
Art. 100.	Condizioni particolari sempre valide ed operanti	76
Art. 101.	Estensioni di garanzia per specifici settori	77
	Limiti di indennizzo	78
Art. 103.	Esclusioni	79
Art. 104.	Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato	79
Art. 105.		79
Art. 106.	Mezzi di protezione e chiusura	80
Art. 107.		80
Art. 108.	Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	80
Art. 109.		81
Art. 110.		81
Art. 111.	Recupero delle cose rubate	81
Art. 112.	Titoli di credito	81
Art. 113.	Assicurazione presso diversi assicuratori	81
<b>SEZIONE XII</b>	I - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS	82
Art. 114.	Oggetto dell'assicurazione	82
	A. Elettronica e guasti macchine	82
	Esclusioni	83
Art. 116.	Mezzi di protezione e chiusura	84
Art. 117.	The second secon	84
Art. 118.		84
Art. 119.	·	84
Art. 120.	6	85
Art. 121.		85
Art. 122.		86
Art. 123.	Assicurazione presso diversi assicuratori	86
Art. 124.	Rivalsa	86
	/ - ENERGIE RINNOVABILI	87
Art. 125.	Oggetto dell'assicurazione	87
A	A. Energie rinnovabili	87
	- Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti	87
	Esclusioni	88
	Obblighi in caso di sinistro	89
Art. 129.		89
Art. 130.		89
	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All Risks	90
	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti	90
Art. 133.	Assicurazione parziale	91

ZIONE XV -	ASSISTENZA AT LOCALI	92
Art. 134	Oggetto dell'assicurazione	92
	A. Assistenza ai locali	92
Art. 135.	Esclusioni	94
Art. 136.	Operatività della garanzia	94
	Limitazione del servizio - Estensione territoriale	95
	Come attivare le prestazioni Assistenza	95
RME DI CA	RATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE	96
	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	96
Art. 140.	Effetto, durata e disdetta del contratto	96
	Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche	96
,	di comunicazione a distanza	
Art 142	Modifiche dell'assicurazione	96
	Forma delle comunicazioni	96
	Aggravamento del rischio	96
	Diminuzione del rischio	96
	Esagerazione del danno	96
	9	
	Recesso in caso di sinistro	96
	Riduzione dei capitali assicurati	97
	Clausola di vincolo	97
	Cambiamento dell'ubicazione del rischio	97
	Validità territoriale	97
	Colpa grave	97
Art. 153.	Buona fede	97
	Cose di proprietà di terzi	97
Art. 155.	Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti	97
	dalla Polizza	
	Oneri fiscali	97
Art. 157.	Altre assicurazioni	97
	Limite massimo dell'indennizzo	98
Art. 159.	Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto	98
Art. 160.	Foro competente	98
Art. 161.	Legge applicabile	98
	Rinvio alle norme di legge - Glossario	98
	Indicizzazione	98
	Gestione delle vertenze	98
Art. 165.		98
		55
Allegato 1.	. Tabella degli indennizzi Inabilità temporanea	99
	a Garanzia Inabilità temporanea da infortunio)	
Allegato 2	. Tabella delle attività professionali	101
_	e Garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio,	<b>-</b> 3-
'	poranea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio)	
Allegato 3	Elenco degli interventi chirurgici	105
_	a Garanzia Interventi chirurgici)	
	<u> </u>	

# Linea Persona

# **SEZIONE I - INFORTUNI**

# Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) dell'Attività professionale indicata in Polizza;
- b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale); anche se derivanti da:
  - 1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
  - aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
- 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

sono equiparati ad Infortunio e quindi indennizzabili:

- 4) gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- 5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
- 6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
- 7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
- 8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (con esclusione della malaria e delle Malattie tropicali);
- 9) le lesioni determinate da sforzo, salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2. "Esclusioni";
- 10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
- 11) gli *Infortuni* che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:
  - a) su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
  - b) su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs;
  - c) su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

la copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende

Le seguenti *Garanzie* sono valide solo se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

### A. Morte da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio**, *Quadra* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali fra loro.

#### Morte presunta

Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *Quadra* liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c.

Qualora, dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'Assicurato risultasse in vita, *Quadra* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente subita.

# Maggiorazione dell'Indennizzo in caso di commorienza dei genitori

Nel caso in cui, a seguito di *Infortuni*o determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, *Quadra* corrisponde un *Indennizzo* supplementare per il caso morte ai:

- figli minorenni;
- figli fino a 25 anni, se studenti o non lavoratori;
- figli portatori di handicap;

tale Indennizzo supplementare è pari al:

- 50% nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati con la presente Garanzia;
- 25% nel caso in cui un solo genitore risulti assicurato con la presente Garanzia.

# B. Invalidità permanente da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno** dell'*Infortunio*, *Quadra* corrisponde un *Indennizzo* determinato mediante applicazione, sul *Capitale assicurato*, della percentuale di *Invalidità permanente* accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

Se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità* permanente calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'invalidità distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di *Invalidità* permanente accertata superiore al 65%, viene liquidato un *Indennizzo* pari al 100% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità* permanente.

Tale modalità di Indennizzo non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni.

Il diritto all'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'*Indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, *Quadra* paga agli eredi legittimi e testamentari, l'importo liquidato od offerto.

#### Franchigia

L'Indennizzo viene calcolato previa applicazione di una Franchigia del 5%, con le modalità di seguito riportate. In caso di Invalidità permanente:

- inferiore o pari al 5%, non si dà luogo ad alcun *Indennizzo*;
- superiore al 5% ed inferiore al 30%, l'Indennizzo viene liquidato con applicazione di una Franchigia del 5%;
- pari o superiore al 30%, l'Indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna Franchigia.

#### Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, *Quadra* corrisponde un'indennità pari alla percentuale di *Invalidità permanente* accertata con il massimo del 10% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*, ferma l'applicazione della *Franchigia*. Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia, precedentemente alla stipulazione del contratto. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

### Maggiorazione dell'Indennizzo in caso di sofferenze psicofisiche

Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente* pari o superiore al 30%, **Quadra corrisponde una somma supplementare pari al 10**% di quella spettante per il caso di *Invalidità permanente*, a titolo di *Indennizzo* per sofferenze psico-fisiche conseguenti all'*Infortunio* stesso.

# Perdita anno scolastico

Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente*, indennizzabile a termini di *Polizza*, che comporti l'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, *Quadra* corrisponde una indennità aggiuntiva pari a € 2.500,00.

La presente Garanzia opera per gli Assicurati che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria, italiane o straniere, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Il pagamento dell'indennità viene corrisposto previa certificazione, rilasciata dalla competente autorità amministrativa pubblica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'Infortunio denunciato.

# C. Inabilità temporanea da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza l'*Inabilità temporanea*, *Quadra* corrisponde l'*Indennizzo* giornaliero indicato in *Polizza* secondo i criteri indicati nella "Tabella degli *Indennizzi inabilità temporanea*" (Allegato 1.).

Qualora l'*Infortunio* abbia comportato lesioni di vario tipo, da cui sia derivata *Inabilità temporanea*, *Quadra* si obbliga a corrispondere il solo *Indennizzo* predeterminato per l'inabilità di più lunga durata.

#### Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, *Quadra* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*.

Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della *Polizza*. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

# D. Rimborso spese di cura da infortunio

Nel caso di *Infortunio*, da cui derivi una prognosi maggiore di 10 giorni risultante da certificazione medica redatta dall'unità di pronto soccorso ospedaliero (DEA), *Quadra* rimborsa, fino alla concorrenza del capitale indicato in *Polizza*, le seguenti spese sostenute come conseguenza diretta dell'*Infortunio* nei 365 giorni successivi alla data del *Sinistro*:

- a) per il Ricovero in Istituto di cura pubblico o privato: rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo;
- b) per Intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- c) per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali;
- d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa:
- e) per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali specialistici quali, ad esempio: TAC, ecografia, holter, risonanza magnetica, radiografie, stratigrafie, angiografie;
- f) per terapie fisiche e riabilitative anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia.

In relazione alle prestazioni indennitarie di cui alle lettere c), e) ed f), la *Garanzia* è operante a condizione che le spese siano sostenute previa specifica prescrizione medica.

La Garanzia viene prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di € 150,00 a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso Infortunio.

# Estensione Danni estetici

L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per cure, applicazioni ed interventi di chirurgia effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il *Danno* derivante da *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, per la *Garanzia* **Invalidità permanente**, che abbia per conseguenza deturpazioni di carattere estetico.

L'estensione di Garanzia viene prestata con il massimo di € 5.000,00, entro il limite del Capitale assicurato per la Garanzia Rimborso spese di cura e con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di € 150,00.

# **E.** Conto protetto

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la **morte o una** *Invalidità* **permanente superiore al 60**%, se le stesse si verificano **entro 2 anni dal giorno dell'***Infortunio*, anche successivamente alla scadenza del contratto, *Quadra* garantisce al *Beneficiario* il *Capitale assicurato* determinato come segue:

- a) Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in *Polizza*, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'infortunio.
  - La copertura è prestata fino ad un massimo di € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
- b) Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in Polizza nei 6 mesi precedenti l'Infortunio per:
  - utenze:
  - pagamenti effettuati con carte di credito;
  - · canoni di locazione finanziaria;
  - · stipendi dei dipendenti;
  - rate di finanziamento e/o fido.

La copertura è prestata fino ad un massimo di € 20.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Se al momento del *Sinistro* il saldo contabile di chiusura del conto corrente indicato in *Polizza*, alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'*Infortunio*, non risulti debitore, *Quadra* liquiderà le sole spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in *Polizza* nei 6 mesi precedenti l'*Infortunio* indicate alla lettera b.

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanent*e, non determinabile sulla base dei valori stabiliti secondo i criteri previsti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, Quadra liquida l'Indennizzo corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'Invalidità distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

#### Morte presunta

Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *Quadra* liquida, al *Contraente*, il capitale previsto per la *Garanzia Conto protetto*. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c.

Qualora, dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, Quadra avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita.

### Franchigia

In caso di Invalidità permanente l'Indennizzo viene calcolato previa applicazione di una Franchigia del 60%.

Qualora il numero di Assicurati sia superiore ad uno, il Capitale assicurato rimane unico e riferito cumulativamente a tutti gli Assicurati per ciascun anno assicurativo.

La Garanzia è operante a condizione che al momento dell'Infortunio il conto corrente indicato in Polizza non risulti estinto.

### Beneficiario

Il Beneficiario delle prestazioni è il Contraente.

### Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche, designate dal *Contraente* indicate nominativamente in *Polizza* per i quali il *Contraente* abbia acquistato le *Garanzia* A. **Morte da infortunio** e B. **Invalidità permanente da infortunio**.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione I - Infortuni.

### Art. 2. - Esclusioni

Sono esclusi gli Infortuni causati:

- a. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 1. "Oggetto dell'assicurazione";
- b. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
- c. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d. dalla guida e uso di mezzi subacquei;
- e. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato;
- f. dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme; alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
- g. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- h. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
- i. dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- j. dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e

simili pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da federazioni sportive o enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

- k. da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- I. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- m. da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- n. da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo;
- o. da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- p. da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
- q. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, etc);

sono inoltre esclusi:

- r. gli Infortuni in conseguenza di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte
- s. gli Infortuni le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
- t. gli infarti;
- u. le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dal punto 9) dell'Art. 1. "Oggetto dell'assicurazione".

### Art. 3. - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, Parkinson.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

#### Art. 4. - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 70 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

# Art. 5. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso a *Quadra* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia dell'*Infortunio* deve essere inviata a Quadra - Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud - e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Quadra, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la cartella clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

In caso di Inabilità temporanea e Rimborso spese di cura da infortunio, l'Assicurato deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

### Art. 6. - Criteri di indennizzabilità

Quadra corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In relazione alla Garanzia di cui all'Art. 1. lettera B - Invalidità permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al citato articolo, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Quadra liquida gli Indennizzi che risultino dovuti dopo aver verificato l'operatività della Garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso. Successivamente, Quadra provvede a darne comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato*.

In relazione alla Garanzia di cui all'Art. 1. lettera D - Rimborso spese di cura, qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la Garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", Quadra rimborserà le spese non riconosciute dallo stesso, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

#### Art. 7. - Cumulo di indennizzi

Le indennità per tutte le *Garanzi*e sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'**Invalidità permanente**; tuttavia, se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per **Invalidità permanente**, ma **entro 2 anni dal giorno dell'***Infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, gli eredi dell'*Assicurato* non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'*Indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per **Invalidità permanente**.

### Art. 8. - Anticipo indennizzi

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'*Assicurato*, *Quadra* anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'*Indennizzo* per **Invalidità permanente da infortunio** da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro* a condizione che:

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio,
- il grado di Invalidità permanente stimato da Quadra sia uguale o superiore al 25%.

Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo di *Quadra* sul grado percentuale di *Invalidità permanente* da liquidarsi.

L'obbligo di *Quadra* sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'*Infortunio* ed entro un limite di € 50.000,00.

#### Art. 9. - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalidità permanente* da *Infortunio*, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla *Inabilità temporanea*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità* permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

### Art. 10. - Rinuncia al diritto di surrogazione

Qualora l'Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, Quadra rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

# Art. 11. - Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata

Fermo il disposto degli Artt. 2. - "Esclusioni", 139. - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 144. - "Aggravamento del rischio", si stabilisce che qualora l'Infortunio si verifichi nello svolgimento di una Attività diversa da quella dichiarata:

- l'Indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa Attività non aggrava il rischio;
- l'Indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di Indennizzo" che segue, se la diversa Attività aggrava il rischio:

### Tabella delle percentuali di Indennizzo

Attività svolta al momento ///		/////Attività/dichiarata////	///////////////////////////////////////
del sinistro		Classi di rischio	
	1	2	3
1	100%	100%	100%
2	70%	100%	100%
3	45%	80%	100%

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'*Attività* dichiarata in *Polizza* rispetto a quella effettivamente svolta al momento del *Sinistro*, si farà riferimento alla "Tabella delle attività professionali" (Allegato 2.), ove sono indicate le varie *Attività* e le corrispondenti classi di rischio.

Per la classificazione di eventuali Attività non specificate nell'elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'Attività elencata.

Qualora l'Attività effettivamente svolta al momento del Sinistro non rientri e non trovi analogia con quelle previste nell'elenco verrà applicato il disposto dell'Art. 144. - "Aggravamento del rischio".

# **SEZIONE II - INFORTUNI E MALATTIA**

### Art. 12. - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le Malattie e gli Infortuni subiti dall'Assicurato.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato o il Profilo scelto, e se è stato pagato il relativo Premio:

# A. Diaria da ricovero

In caso di *Ricovero* dell'*Assicurato* in *Istituto di cura*, reso necessario da *Infortunio*, *Malattia*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e aborto terapeutico, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *Quadra* corrisponde la diaria indicata in *Polizza* per ogni giorno di *Ricovero*, documentato da cartella clinica, **con il massimo** di 365 giorni per annualità assicurativa e per *Sinistro*.

Le giornate di entrata e di uscita dall'*Istituto di cura* sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di inizio del *Ricovero* e della dimissione.

L'assicurazione vale anche in caso di:

- a. Ricovero dell'Assicurato per donazione di organi;
- b. Day Hospital e Day Surgery, purché la degenza diurna sia di almeno 5 ore senza pernottamento, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di cartella clinica, di durata non inferiore a 2 giorni, anche non continuativi, per una stessa Malattia od Infortunio; in tal caso l'indennità giornaliera è corrisposta in misura pari al 50%.

#### Estensioni di Garanzia

- c. In caso di Gessatura o applicazione di Apparecchio terapeutico amovibile, anche se indipendente dal Ricovero, viene corrisposta la diaria prevista per il Ricovero fino alla rimozione dell'apparecchio e comunque per un massimo di 60 giorni. In caso di Sinistro che comporti anche il Ricovero tale prestazione non è cumulabile con l'indennità giornaliera;
- d. **Diaria per Convalescenza post Ricovero:** in caso di Convalescenza domiciliare dell'Assicurato e successiva ad un Ricovero dovuto ad Infortunio, Malattia, parto o aborto, donazione di organi, indennizzabili a termini di Polizza, Quadra corrisponde un'indennità giornaliera, pari al 50% della diaria indicata in Polizza, nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
  - Ricovero per Intervento chirurgico una indennità pari ai giorni di Ricovero con il minimo di 3 ed il massimo di 30;
  - Ricovero superiore a 7 giorni senza Intervento chirurgico una indennità pari ai giorni di Ricovero con il massimo di 30;
  - Day Surgery, solo con intervento in anestesia totale od epidurale una indennità pari a 3 giorni.
  - Il periodo di Convalescenza decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del Ricovero in Istituto di cura o del Day Surgery.

### Franchigia

L'indennità giornaliera viene corrisposta con l'applicazione di una Franchigia assoluta di 2 giorni. La Franchigia non verrà applicata nei casi di Ricovero, conseguente ad Infortunio e/o intervento chirurgico, superiore a 7 giorni, o in caso di donazione di organi.

# B. Interventi chirurgici

Quadra garantisce il pagamento di un *Indennizzo*, a titolo di rimborso spese forfettario - indipendente dall'ammontare delle spese sostenute - a seguito di *Intervento chirurgico* reso necessario da *Malattia*, *Infortunio*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e aborto terapeutico. L'assicurazione è operante anche per gli *Interventi chirurgici* effettuati in regime di Day Hospital, Day Surgery o in ambulatorio.

Gli Interventi chirurgici risultano raggruppati in 7 classi (per il dettaglio si veda l'"Elenco degli interventi chirurgici" Allegato 3.) che prevedono Indennizzi diversi commisurati alla complessità dell'intervento. In caso di interventi non specificatamente indicati nel predetto elenco, la classe a cui attribuire l'intervento sarà stabilita da Quadra per analogia, con riferimento al più simile degli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica.

In relazione al profilo prescelto dal *Contraente/Assicurato*, per ciascuna delle 7 classi in cui risultano raggruppati gli *Interventi chirurgici*, sono fissati i seguenti *Indennizzi* forfettari:

Profilo BASE (indennizzo in €)	Classe di Intervento	Profilo AVANZATO (indennizzo in €)
-	I	375,00
_	II	750,00
-	III	3.750,00
7.500,00	IV	7.500,00
15.000,00	V	15.000,00
37.500,00	VI	37.500,00
75.000,00	VII	75.000,00

Qualora nella stessa seduta operatoria si proceda a 2 o più *Interventi chirurgici*, *Quadra* corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* come previsto con riferimento all'intervento con l'importo più elevato.

Nei confronti di ogni Assicurato l'Indennizzo riferito agli interventi di classe VII rappresenta la massima esposizione di Quadra per uno o più Sinistri avvenuti nel corso di 1 anno assicurativo.

Se l'intervento avviene presso una struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura stessa, l'Indennizzo previsto viene corrisposto nella misura del 50%.

In caso di più interventi, effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo, arto e/o tessuto, *Quadra* indennizzerà, complessivamente, una somma non superiore al doppio dell'*Indennizzo* previsto per il primo intervento.

#### Estensioni di Garanzia

- L'assicurazione si intende estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale. Tale *Garanzia* è operante purché siano decorsi i termini di *Carenza* previsti per il parto, secondo le Classi d'intervento previste nel Profilo scelto dalla madre ed indicato in *Polizza*.
- In caso di *Intervento chirurgico* indennizzabile, *Quadra* corrisponderà un importo forfettario pari al 10% dell'*Indennizzo* con il massimo di € 2.000,00, per "spese pre e post *Intervento chirurgico*".
- Prestazione diretta Pagamento diretto dell'Indennizzo. Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito, in valuta corrente in Italia, a mezzo bonifico bancario, a favore della struttura convenzionata. La prestazione diretta è operante, entro i limiti di Indennizzo previsti, a condizione che l'Assicurato si avvalga di strutture e medici convenzionati con Blue Assistance e richieda alla Centrale Operativa di Blue Assistance l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. La Centrale Operativa fornirà, a richiesta, informazioni relative sia agli Istituti di cura convenzionati e ai medici professionisti operanti nelle stesse, sia agli ambiti e la portata delle Garanzie prestate, e per il supporto medico necessario. Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387; per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14389150.
- In caso di assenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione tutti gli *Assicurati* maggiorenni potranno usufruire, gratuitamente, presso le strutture facenti parte del *Network* di *Blue Assistance*, del Programma di Prevenzione comprendente i seguenti esami (\*)

Programma di Prevenzione - DONNA	Programma di Prevenzione - UOMO	
Esame clinico generale	Esame clinico generale	
Visita senologica		
Esami di laboratorio e strumentali:	Esami di laboratorio e strumentali:	
Emocromo completo	Emocromo completo	
Glicemia	Glicemia	
Colesterolo Totale	Colesterolo Totale	
HDL/LDL	HDL/LDL	
Trigliceridi	Trigliceridi	
Transaminasi ASL	Transaminasi ASL	
Transaminasi ALT	Transaminasi ALT	
Esame urine completo	Esame urine completo	
Hemoccult	Hemoccult	
Pap Test	Uricemia	
ECG	ECG	

(\*) Il periodo di osservazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula della *Polizza* ed ha durata di 3 anni e così successivamente di triennio in triennio.

La gestione del Programma di Prevenzione è affidata da Quadra a:

### Blue Assistance S.p.A.

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14 38 91 50

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web https://salute.axa.it

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del Programma di Prevenzione e della *Garanzia* **Interventi chirurgici** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per poter effettuare il Programma di Prevenzione o le prestazioni in convenzione della *Garanzia* **Interventi chirurgici**, l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* e concordare con essa la struttura convenzionata presso cui effettuare la prestazione. Successivamente, l'Assicurato contatterà la struttura convenzionata prescelta per effettuare la prenotazione.

Non saranno prese in considerazione richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'Assicurato senza preventiva richiesta e autorizzazione della Centrale Operativa di Blue Assistance e sua conferma in forma scritta. Quadra e la Centrale Operativa di Blue Assistance non verranno a conoscenza degli esiti dello screening.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione II - Infortuni e malattia.

### Art. 13. - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per i casi previsti all'Art. 2. - "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni.

Fermo quanto previsto dall'Art. 2. - "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni e Art. 17. - "Termini di carenza" l'assicurazione, inoltre, non è operante per:

- a. le Malattie e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto;
- b. le Malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- c. le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere;
- d. le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- e. l'aborto volontario non terapeutico;
- f. la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili;
- g. le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di Difetti fisici, se non insorti in corso di contratto;
- h. le cure per eliminazione o correzione di malformazioni, salvo le malformazioni di cui l'Assicurato sia portatore inconscio:
- i. la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
- j. le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'intervento chirurgico demolitivo, o da *Infortunio* indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto);
- k. le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie);
- I. le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'*Attività* professionale;
- m. le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali;
- n. l'agopuntura;
- o. i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital avvenuti al fine di effettuare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;
- p. i ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza;
- q. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

# Art. 14. - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, Parkinson.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

# Art. 15. - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli Assicurati non potrà essere superiore a 70 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

### Art. 16. - Dichiarazioni del Contraente

Quadra presta il suo consenso all'assicurazione in base alle "Dichiarazioni del Contraente". Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

La copertura assicurativa è prestata sulla base delle seguenti "Dichiarazioni del Contraente" riportate in Polizza, da intendersi, parte integrante del contratto:

# Il Contraente dichiara che le persone assicurate:

a. non sono state assicurate in passato per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;

- b. non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;
- c. non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto, salvo quanto previsto al punto f);
- d. non sono affette dalle seguenti patologie:
  - Malattie dell'apparato respiratorio asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali:
  - Malattie dell'apparato cardiocircolatorio infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;
  - Malattie dell'apparato digerente ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare:
  - Malattie dell'apparato urogenitale nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;
  - Malattie dell'apparato osteoarticolare artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;
  - Malattie del sistema nervoso morbo di Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);
  - Malattie endocrino metaboliche come diabete mellito, Malattie della tiroide o delle ghiandole surrenali;
  - Malattie del sangue anemia, leucemia, linfomi;
  - Malattie del connettivo e autoimmuni come connettivite mista, lupus eritematoso sistematico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;
  - Malattie dell'occhio cataratta, glaucoma, distacco di retina;
  - tumori maligni:
- e. non soffrono né hanno sofferto di *Malattie* o malformazioni che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;
- f. non hanno subito Interventi chirurgici salvo quelli connessi ad Infortunio o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo, interventi ambulatoriali, Day Surgery, Day Hospital;
- g. non hanno subito *Infortuni* a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

# Art. 17. - Termini di carenza

Fermo quanto previsto dall'Art. 140. - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 141. - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:

- a. del giorno di effetto dell'assicurazione, per gli infortuni occorsi successivamente a tale data;
- b. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le Malattie;
- c. del 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le *Malattie* insorte precedentemente al termine di cui al precedente capoverso, non note all'Assicurato all'atto della stipula della presente *Polizza*, purché manifestatesi dopo il 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione;
- d. del 120° giorno per l'aborto terapeutico e per le *Malattie* dipendenti da gravidanza e puerperio, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
- e. del 300° giorno successivo a quello di effetto di assicurazione per le varici, le emorroidi e per il parto cesareo e/o distocico o con episiotomia.

Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con *Quadra*, riguardante gli stessi *Assicurati* ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della Garanzia di cui alla Polizza precedente, per le prestazioni, i capitali ed i Massimali da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali assicurati* ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di *Carenza* suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

In caso di *Polizza* emessa in prosecuzione di rischio, entro i 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, i termini di *Carenza* decorrono dal giorno di effetto della nuova *Polizza*, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

### Art. 18. - Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato

I *Premi* delle *Garanzie* **A. Diaria da ricovero** e **B. Interventi chirurgici**, sono suddivisi in 6 fasce di età. Ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio* della fascia corrispondente all'età al momento della stipula del contratto, indicato in *Polizza*.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato".

Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni singolo *Assicurato* il coefficiente corrispondente alla "fascia di età" in cui è inclusa quella compiuta alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti. Diaria da ricovero, Interventi chirurgici.

Fasce di età	////Diaria da ricovero/////	Interventi chirurgici	
//u390/ui/0,u////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	Profilo Base	Profilo Avanzato
Fascia di età 0 - 25	1,00	1,00	1,00
Fascia di età 26 - 35	1,08	1,33	1,32
Fascia di età 36 - 45	1,42	1,50	1,76
Fascia di età 46 - 55	1,50	1,71	1,94
Fascia di età 56 - 65	2,33	3,00	2,65
Fascia di età 66 - 75	2,67	3,33	2,94

Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione della fascia di età iniziale dell'Assicurato o di quella dell'ultimo adeguamento, il *Premio* verrà variato in proporzione al rapporto tra coefficiente a scadenza (nuovo coefficiente relativo alla nuova fascia di età) e coefficiente base.

### Art. 19. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso a Quadra entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La gestione delle Garanzie A. Diaria da ricovero e B. Interventi chirurgici sono affidate da Quadra a:

#### Blue Assistance S.p.A.

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14 38 91 50

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web https://salute.axa.it

La denuncia può essere presentata accedendo al portale web https://salute.axa.it oppure inviando la documentazione all'indirizzo AXA Italia Servizi S.c.p.a. Casella Postale 450 – 10121 Torino Centro TO. Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare la gestione delle Garanzie di cui all'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione" ad altra società; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

In caso di Infortunio, la denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Quadra, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti. In caso di:

- Diaria da Ricovero, deve essere fornita la copia della cartella clinica completa;
- Gessatura o applicazione di Apparecchio terapeutico amovibile, deve essere fornita la copia della documentazione sanitaria (certificato del pronto soccorso o del medico ortopedico-traumatologo) da cui risulta la prescrizione e/o l'applicazione della Gessatura nonché quella della sua rimozione.
- Diaria per Convalescenza post Ricovero, l'Assicurato o i suoi Familiari devono fornire, oltre alla copia conforme della cartella clinica completa, anche copia dei certificati medici, che prescrivono ed indicano la durata della Convalescenza. L'eventuale prolungamento della Convalescenza deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'Indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella indicata dall'ultimo certificato prodotto, salvo che Quadra possa accertare una data anteriore di guarigione;

- Interventi chirurgici con Ricovero, l'Assicurato o i suoi Familiari devono fornire copia conforme della cartella clinica completa;
- Interventi chirurgici senza Ricovero, l'Assicurato o i suoi Familiari devono fornire copia delle fatture, notule o
  ricevute quietanzate.

### Art. 20. - Liquidazione dell'indennizzo

Blue Assistance, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, se la prestazione è compresa in garanzia, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato con le regole e i limiti previsti dalla garanzia entro 25 giorni lavorativi.

La Centrale Operativa di Blue Assistance è accessibile attraverso i seguenti strumenti:

### Blue Assistance S.p.A.

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14 38 91 50

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web https://salute.axa.it

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del Programma di Prevenzione e la gestione della *Garanzia* **Interventi chirurgici** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraent*e la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per avere informazioni sulle strutture convenzionate l'Assicurato può contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance e concordare con essa la struttura convenzionata presso cui effettuare la prestazione. Successivamente, l'Assicurato contatterà la struttura convenzionata prescelta per effettuare la prenotazione.

Qualora l'Assicurato abbia presentato anche a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato*.

### Art. 21. - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, la determinazione della classe dell'*Intervento Chirurgico*, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità* permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

# Art. 22. - Rinuncia al diritto di surrogazione

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *Quadra* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

# SEZIONE III - MALATTIA

# Art. 23. - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le Malattie subite dall'Assicurato.

La seguente Garanzia è valida se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio:

# A. Invalidità permanente da malattia

Quadra corrisponde all'Assicurato il capitale indicato in *Polizza* in caso di *Invalidità permanente*, causata da *Malattia*, che abbia per conseguenza una invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'Assicurato di grado non inferiore al 65% della totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della *Polizza* e, comunque non oltre la scadenza della stessa, fermi i termini di *Carenza* di cui al successivo Art. 28. - "**Termini di carenza**".

La liquidazione dell'Indennizzo avverrà in base a quanto disposto dal successivo Art. 33. - "Criteri di liquidazione dell'Indennizzo".

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione III - Malattia.

#### Art. 24. - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per i casi previsti all'Art. 2. "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni.

Fermo quanto previsto dall'Art. 28. - "Termini di carenza", sono escluse dall'assicurazione le Invalidità permanenti:

- a. preesistenti alla data di effetto della presente Polizza;
- b. da Malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della Polizza e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'Assicurato;
- c. conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili;
- d. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche;
- e. derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
- f. conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- g. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- h. derivanti da *Malattie* mentali e disturbi psichici in genere, le *Malattie* nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive;
- i. derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate;
- j. conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;
- k. derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche;
- le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

# Art. 25. - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, Parkinson. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

### Art. 26. - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 65 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 70° anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

### Art. 27. - Dichiarazioni del Contraente

Quadra presta il suo consenso all'assicurazione in base alle "Dichiarazioni del Contraente". Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c. La copertura assicurativa è prestata sulla base delle seguenti "Dichiarazioni del Contraente" riportate in Polizza, che sono parte integrante del contratto:

### Il Contraente dichiara che le persone assicurate:

- a. non sono state assicurate in passato, per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;
- b. non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;
- c. non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto salvo quanto previsto al punto f.;

- d. non sono affette dalle seguenti patologie:
  - Malattie dell'apparato respiratorio asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;
  - Malattie dell'apparato cardiocircolatorio infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;
  - Malattie dell'apparato digerente ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;
  - Malattie dell'apparato urogenitale nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;
  - Malattie dell'apparato osteoarticolare artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;
  - Malattie del sistema nervoso -morbo di Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);
  - Malattie endocrino metaboliche come diabete mellito, Malattie della tiroide o delle ghiandole surrenali;
  - Malattie del sangue- anemia, leucemia, linfomi;
  - Malattie del connettivo e autoimmuni come connettivite mista, lupus eritematoso sistematico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;
  - Malattie dell'occhio cataratta, glaucoma, distacco di retina;
  - tumori maligni;
- e. non soffrono né hanno sofferto di *Malattie* o malformazioni che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;
- f. non hanno subito *Interventi chirurgici* salvo quelli connessi ad *Infortunio* o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo, interventi ambulatoriali in Day surgery o Day Hospital:
- g. non hanno subito *infortuni* a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

### Art. 28. - Termini di carenza

Fermo quanto previsto dall'Art. 140. - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 141. - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:

- del 60° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le Malattie insorte successivamente a tale data;
- del 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le Malattie insorte precedentemente al termine di cui al precedente capoverso, non note all'Assicurato all'atto della stipula della presente Polizza, purché manifestatesi dopo il 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione.

Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con *Quadra*, riguardante gli stessi *Assicurati* ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della Garanzia di cui alla Polizza precedente, per le prestazioni, i capitali ed i Massimali da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della Garanzia, di cui alla presente Polizza, limitatamente ai maggiori Capitali assicurati ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di *Carenza* suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

In caso di *Polizza* emessa in prosecuzione di rischio, entro i 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, i termini di *Carenza* decorrono dal giorno di effetto della nuova *Polizza*, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

### Art. 29. - Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato

I *Premi* della *Garanzia* **Invalidità permanente da malattia**, sono suddivisi in 5 "fasce" di età. Ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio* della fascia corrispondente all'età al momento della stipula del contratto, indicato in *Polizza*. L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del *Premio* in base all'età dell'*Assicurato*". Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni singolo *Assicurato* il coefficiente corrispondente alla "fascia di età" alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

### Tabella dei coefficienti. Invalidità permanente da malattia

Fasce di età	Invalidità permanente da malattia
Fascia di età 0 - 25	1,00
Fascia di età 26 - 35	1,11
Fascia di età 36 - 45	1,44
Fascia di età 46 - 55	2,00
Fascia di età 56 - 70	3,89

Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione della fascia di età iniziale dell'Assicurato o di quella dell'ultimo adeguamento, il *Premio* verrà variato in proporzione al rapporto tra coefficiente a scadenza (nuovo coefficiente relativo alla nuova fascia di età) e coefficiente base.

### Art. 30. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso a *Quadra* entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la *Malattia* stessa, possa interessare la *Garanzia* prestata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità.

- inviare a Quadra informazioni relative al decorso della Malattia, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
- · sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Quadra o suoi incaricati;
- fornire a Quadra certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della Malattia.

Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della Malattia e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di Invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla Malattia denunciata.

Qualora, trascorso tale periodo, non sia possibile, a giudizio del medico curante, attestare la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*, l'*Assicurato* potrà comunque presentare specifica documentazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* residuata al momento della richiesta.

In caso di omissione da parte dell'Assicurato, Quadra, entro il termine massimo di 24 mesi dalla denuncia, procederà, comunque, alla definizione del grado di *Invalidità permanente*, direttamente ed esclusivamente residuato dalla *Malattia* denunciata, sulla base degli accertamenti e controlli medici disposti.

In caso di scadenza del contratto prima che la *Malattia* sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre 2 anni dalla cessazione del contratto stesso, sempre che la *Malattia* si sia manifestata entro il periodo di validità della *Polizza*.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

### Art. 31. - Criteri di indennizzabilità

Quadra corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola Malattia denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dall'Art. 24. - "Esclusioni", è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.

Nel corso dell'assicurazione, le *Invalidità permanente* da *Malattia* già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove *Malattie*.

Pertanto, nel caso in cui la *Malattia* colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente *Malattia*, la valutazione dell'ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Se invece la precedente *Malattia* ha determinato una invalidità non indennizzata perché l'invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla *Franchigia*, nel caso gli esiti della nuova *Malattia* concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

# Art. 32. - **Determinazione dell'indennizzo**

Il grado di *Invalidità permanente* viene accertato e concordato direttamente da *Quadra* o da un medico da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata, in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della *Malattia*, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.

Nessun Indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 65%.

### Art. 33. - Criteri di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della *Garanzia* **A. Invalidità permanente da malattia**, ricevuta la documentazione indicata all'articolo precedente, compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l'invalidità definitiva, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento **entro 15 giorni**.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato in Italia, in valuta corrente.

### Art. 34. - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalidità permanent*e, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di *Polizza*, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non

provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'Assicurato).

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità* permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

# SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

### Art. 35. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Massimale* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

# A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni colposamente cagionati a terzi per:

- morte:
- · lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.** 

Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La Garanzia è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera. Resta garantita l'eventuale Attività professionale esercitata dall'Assicurato al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, a condizione che sia svolta a titolo di volontariato presso una qualsiasi organizzazione Non Profit.

#### Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti

# a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per i *Danni* colposamente cagionati a terzi da personale dipendente, infermieristico e non, facenti parte dello studio medico professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati adibiti alle sole mansioni impiegatizie.

### b. Responsabilità per prestazioni professionali rese all'esterno dello studio

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato in occasione di visite domiciliari e prestazioni professionali effettuate all'esterno dei locali dello studio professionale comprese scuole, palestre, comunità, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani e simili.

### c. Acquisizione consenso informato

La copertura comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni di cui all'Art 35. - "Oggetto dell'assicurazione", nonché le Perdite patrimoniali, conseguenti ai vizi di acquisizione del consenso informato al paziente per:

• la diagnosi e cura;

dati personali.

- la somministrazione di farmaci sperimentati ma non ancora commercializzati;
- la redazione di bollettini medici.

Qualora si tratti di minori o di incapaci, la copertura è operante a condizione che il consenso sia stato espresso dal/dai genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o rappresentante legale.

### d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali dei pazienti, purché conseguenti ad atti colposi. Inoltre la copertura è operante per i Danni patrimoniali che derivino dalla volontaria rivelazione di referti, denunce etc., per l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche se con rifiuto dell'interessato, a condizione che l'Assicurato abbia ottenuto l'autorizzazione alla diffusione delle informazioni dal Garante per la protezione dei

La copertura è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e verrà applicato uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

# e. Responsabilità per utilizzo di apparecchiature e strumenti medicali

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i Danni conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici.

# f. Responsabilità per interventi di primo soccorso

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i Danni conseguenti agli interventi improrogabili

di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale, compresa l'*Attività* svolta in caso di catastrofe, calamità o di epidemia, su disposizione delle autorità competenti, anche quando la professione sanitaria dichiarata in *Polizza* non preveda l'esercizio della chirurgia.

### g. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta)

La Garanzia è operante per i Danni cagionati a terzi direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque Malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori che derivino da mutazioni o variazioni di qualunque genere derivanti da queste;
- al virus C e Delta.

#### La copertura è prestata sino ad € 250.000,00 per Sinistro.

# h. Responsabilità per servizio di guardia medica

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per servizio di guardia medica (o Attività di medico di continuità assistenziale convenzionato con il SSN art. 8 comma 1 D.Lgs. 502/92).

### i. Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i Danni conseguenti agli Interventi chirurgici di tipo ambulatoriale eseguiti sulla cute esclusivamente per mezzo di anestesia topica o locale, compresi eventuali Danni conseguenti di natura estetica e fisiognomica. Si intendono compresi anche gli Interventi chirurgici ambulatoriali o domiciliari di primo soccorso svolti dall'Assicurato in stato di necessità ed urgenza in virtù dell'obbligo deontologico professionale.

#### j. Responsabilità per volontariato

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da Attività di volontariato (escluso il servizio di pronto soccorso).

#### k. Responsabilità per sostituzioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante da sostituzioni temporanee regolarmente documentate di altro medico presso ambulatori medici/centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani.

### I. Responsabilità per compilazione di referti e cartelle cliniche

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dai *Danni* riconducibili a non corretta o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche.

### m. Responsabilità per Attività di divulgazione scientifica e docenza

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da Attività di divulgazione scientifica o libero docenza.

### B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi derivanti dall'espletamento delle Attività che costituiscono l'oggetto della professione indicata in Polizza, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.

L'assicurazione è operante per l'*Attività* professionale esercitata nei *Paesi dell'Unione Europea*, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno *Studio associato*, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

Laddove non diversamente specificato, la *Garanzia* è prestata con uno *Scoperto* pari al 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni *Sinistro*, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

### Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti

### a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi da personale dipendente o da membri del suo Staff e/o Collaboratori facenti parte dello studio professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo Staff e/o Collaboratore.

### b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata sino al 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

### c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore

e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché, purché non derivanti da Furto, Rapina o Incendio.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

e. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

f. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni. La presente estensione è prestata sino al **10**% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

g. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale

La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'espletamento dell'*Attività* svolta presso Centri autorizzati di assistenza fiscale - CAAF.

La presente estensione è prestata sino al 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

### Estensione per società di servizi contabili EDP

La Garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'Attività di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario o possegga una quota della società di servizi o EDP.

L'estensione non comprende i Danni patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.

Quadra rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'Assicurato.

#### Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

La Garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di Consulente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### Estensione per Attività di sindaco

A parziale deroga del punto 29 dell'Art. 38 - "Esclusioni", qualora venga svolta l'Attività di sindaco nei limiti previsti dalla Polizza, la Garanzia comprende le Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'Attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

La *Garanzia* comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'art. 2386 c.c., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'art. 2403 bis c.c. Sono escluse dalla copertura:

- Le richieste di risarcimento relative a società o enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali;
- L'Attività svolta per istituti finanziari, banche e assicurazioni, società ed enti in borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.

La presente estensione di *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a *Quadra* durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della *Polizza*.

La presente estensione è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

### Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci

A parziale deroga del punto 28 dell'Art 38 - **"Esclusioni"**, qualora venga svolta l'*Attività* di revisione nei limiti della *Polizza*, la Garanzia comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'*Attività* svolta nell'ambito di incarichi di revisore legale o di certificazione di bilanci, in società o enti diversi da società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31 marzo 1975) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

La Garanzia non vale per Attività svolta per istituti finanziari, banche assicurazioni, società ed enti in Borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.

La presente estensione di *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Quadra durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della presente *Polizza*.

La presente estensione è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

# C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni colposamente cagionati a terzi per:

- morte;
- · lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose:

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.** 

Relativamente alle *Perdite patrimoniali*, anche se relative a più estensioni di *Garanzia*, la copertura è prestata con un limite di Indennizzo pari ad 1/3 del massimale di *Polizza* con il massimo di € 250.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, salvo i casi in cui sono previsti limiti di *Indennizzo* specifici.

La Garanzia comprende le costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o costruzioni civili nonché reti di distribuzione acque o fognarie in ambito urbano, il cui costo complessivo della singola opera, o della parte dell'opera oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato, non sia superiore a € 5.000.000,00.

Sono escluse dalla garanzia le seguenti opere:

- subacquee, portuali, aeroportuali e di navigazione interna;
- · impianti telefonici;
- funicolari;
- di depurazione:
- · eolici;
- chimici e petrolchimici;
- · off shore:
- · centrali di produzione di energia;
- strade ferrate, ferrovie, funivie, ponti, gallerie, tunnel;
- dighe, invasi e bacini;
- miniere;
- · veicoli, aeromobili e natanti.

La Garanzia è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno *Studio associato*, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

La Garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni Sinistro per Danni a cose e per Perdite patrimoniali, salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

### Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti

# a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da fatto colposo cagionato a terzi dal personale dipendente o da membri del suo Staff e/o Collaboratori facenti parte dello studio professionale. L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo Staff e/o Collaboratore.

### b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni, diverse da quelle tributarie, inflitte ai clienti dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata sino al 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

### c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché non derivanti da Furto, Rapina o Incendio.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

### d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

#### e. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

#### f. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni. La presente estensione è prestata sino al **10**% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

#### g. Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo

### h. Responsabilità connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali.

La presente estensione è prestata sino ad € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

### i. Responsabilità connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni Tributarie

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie, con esclusione delle sanzioni tributarie.

La presente estensione è prestata sino ad € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### j. Responsabilità per Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga del punto 4 dell'Art. 38. - "Esclusioni". si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture progettate o dirette dall'Assicurato nonché da impianti, condutture ed attrezzature dei locali destinati a studio professionale.

La presente estensione è prestata sino ad € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

### k. Responsabilità per Consulenza ambientale

Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dall'Attività di consulenza in materia di ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.

#### I. Responsabilità per Certificatore energetico

Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante nell'espletamento dell'Attività svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 311/2006 e successive modificazioni.

# Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche

A parziale deroga del punto 52 dell'Art.38 - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* è estesa alle *Perdite patrimoniali* conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità

Questa specifica estensione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della *Garanzia* e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Oltre a quanto previsto dall'Art. 38. - "Esclusioni", la garanzia non vale per le Perdite patrimoniali relative a:

- a) opere realizzate in difformità della specifica concessione edilizia;
- b) contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle "regolazioni di violazioni edilizie";
- c) volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

### Estensione per società di servizi EDP

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'*Attività* di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario o possegga una quota della società di servizi o EDP.

L'estensione non comprende le *Perdite* patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.

Quadra rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'Assicurato.

### Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

A parziale deroga dei punti 59 e 60 dell'Art. 38 - "**Esclusioni**", la *Garanzia* si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* e le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionati a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di Consulente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

# Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori

A parziale deroga dei punti 59 e 60 dell'Art. 38. - "**Esclusioni**", la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* ed alle *Perdite* 

patrimoniali per l'Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere indicate nell'Art. 35 - "Oggetto dell'assicurazione", svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Garanzia vale per gli incarichi assunti dall'Assicurato successivamente alla data di effetto della *Polizza* e sempre che l'Assicurato possegga i requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Relativamente alle *Perdite patrimoniali*, la presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

#### Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di Attività

A parziale deroga del punto 66 dell'Art. 38. - "Esclusioni", la Garanzia comprende i Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di Attività di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguenti a Danni indennizzabili a termini di Polizza.

Restano comunque esclusi i Danni da interruzione o sospensione di Attività per i rischi di cui all'estensione "Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori" relativi alle opere svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008" e dall'estensione "Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera".

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Estensione ai Danni alle opere

A parziale deroga del punto 54 dell'Art. 38. - "Esclusioni", la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* direttamente causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, da uno dei seguenti eventi:

- 1) rovina totale o parziale delle opere;
- 2) rovina e gravi difetti di parti che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e/o il suo utilizzo

Per i *Danni* direttamente causati alle opere, fermo il *Massimale* stabilito in *Polizza*, la *Garanzia* è prestata con lo *Scoperto* del 20% dell'importo di ogni *Sinistro* con il minimo di € 15.000,00.

A parziale deroga del punto 51 dell'Art. 38. - "Esclusioni", sono compresi i Danni direttamente causati alle opere verificatisi in occasione di maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, a condizione che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici. La Garanzia comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o parti di essa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso a Quadra.

La *Garanzia* di cui alla presente estensione, non è comunque operante per i *Danni* cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della presente *Polizza*, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata da *Quadra* con precedenti polizze per lo stesso rischio.

### Estensione per inidoneità dell'opera

A parziale deroga del punto 55 dell'Art. 38. - "Esclusioni", la *Garanzia* relativa all'*Attività* di progettazione, direzione dei lavori e collaudo comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate ai committenti in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata.

La *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate o dirette manifestatisi e riscontrati dopo la loro ultimazione, **ma non successivamente al collaudo, e comunque non oltre un anno dall'ultimazione.** 

Per ultimazione si intende in ogni caso la consegna anche provvisoria dell'opera al committente, ovvero l'uso della stessa secondo destinazione.

La *Garanzia* comprende i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto nonché quelli per la relativa riprogettazione e rifacimento dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto. Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie dell'opera. La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo con uno *Scoperto* a carico dell'*Assicurato* pari al 25% dell'importo di ciascun *Sinistro* con il minimo di € 15.000,00.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione IV - Responsabilità Civile professionale.

### Art. 36. - Inizio e termine della garanzia

La Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedenti la data di effetto della presente Garanzia.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con *Quadra* nei 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, la *Garanzia* si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze con esclusione di qualsiasi cumulo di *Massimale* e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

#### Art. 37. - Garanzia Postuma

In caso di cessazione volontaria dell'Attività professionale o di decesso dell'Assicurato:

- il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso:
- in caso di Sinistri denunciati a Quadra nei 2 anni successivi alla data di cessazione del contratto, l'assicurazione è valida nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Garanzia.

La Garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i Sinistri denunciati nel biennio.

#### Art. 38. - Esclusioni

Sono esclusi le Perdite patrimoniali e i Danni:

- a Cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; per i medici veterinari sono tuttavia compresi i Danni subiti da animali in cura, rimanendo esclusi comunque i Danni derivanti da mancato esito della cura:
- 2. derivanti dalla detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *Danni* che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto dall'estensione di *Garanzia* e. "Responsabilità per utilizzo apparecchiature e strumenti medicali";
- 3. di e da Furto, Rapina e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 4. conseguenti ad inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o conseguenti a danno ambientale, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto alla lettera j. "Responsabilità per Danni da inquinamento accidentale";
- 5. da amianto:
- 6. da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
- 7. derivante dalla conduzione e dalla proprietà dello studio;
- 8. conseguenti a frode ed atto doloso posto in essere dall'Assicurato;
- derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 10. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 11. derivanti da una Attività professionale diversa da quella indicata in Polizza.

Relativamente alla *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per attività mediche, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *Quadra* inoltre non indennizza i *Danni*:

- 12. derivanti dall'Attività di primario (dirigente di II livello), direttore generale, sanitario o amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata e clinica universitaria;
- 13. relativamente al medico di base l'*Attività* svolta in qualità di specialista, diversa da quella specificata in *Polizza*, salvi gli interventi d'urgenza;
- 14. da Interventi chirurgici ed Interventi di tipo Invasivo, salvo quanto previsto alle estensione di Garanzia i. "Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale" ed f. "Responsabilità per interventi di primo soccorso";
- 15. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
- 16. derivanti dall'Attività di ricerca e di sperimentazione clinica;
- 17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- 18. e le Perdite patrimoniali derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato per Interventi chirurgici;
- 19. di natura estetica e fisionomica, salvo quanto disposto dall'estensione di Garanzia i."Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale";
- derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica che non siano conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie;
- 21. conseguenti ad interventi di implantologia;
- 22. cagionati in conseguenza allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni;
- 23. e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- 24. derivanti da interventi di "medicina d'urgenza" e pronto soccorso, al di fuori dei casi contemplati dall'estensione f. "Responsabilità per interventi di primo soccorso" e h. "Responsabilità per servizio di guardia medica";
- 25. derivanti da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
- 26. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'Attività assicurata;
- 27. connessi con qualsiasi Attività inerenti la pratica dell'eutanasia.



Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile professionale per attività liberali, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, Quadra non indennizza le Perdite patrimoniali e i Danni:

- 28. derivanti da Responsabilità Civile dell'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n° 136) e di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'Attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa, salvo quanto indicato nell'"Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci";
- 29. derivanti dall'Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore (compresa l'Attività di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc,) o di sindaco di società o di enti, salvo quanto indicato nell'"Estensione per Attività di sindaco";
- 30. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di Denaro, preziosi, titoli al portatore;
- 31. per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento;
- 32. derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all'estensione per società di servizi contabili EDP;
- 33. derivanti da predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi per oggetto titoli di emittenti quotate contenenti previsioni sull'andamento futuro che fornisco in modo esplicito od implicito un consiglio di investimento;
- 34. derivanti dall'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di:
  - curatore fallimentare nelle procedure di fallimento:
  - commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
  - commissario straordinario ex D.Lgs.n° 270/1999 e/o D.L. n° 347/2003 e successive modificazioni;
  - custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 C.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
- 35. derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di "antiriciclaggio" (D.Lgs. n° 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e le relative sanzioni:
- 36. derivanti da multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
- 37. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi *Premi*;
- 38. per le richieste di risarcimento derivanti dall'Attività indicata in Polizza se esercitata in connessione o commissionata all'Assicurato da un'impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso, salvo quanto previsto dalla "Estensione per società di servizi EDP";
- 39. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore e/o comunque gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari:
- 40. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore di stabili;
- 41. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di mediatore nelle conciliazioni di controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. n° 28/2010 del D.M. n° 180/2010 e successive modificazioni;
- 42. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di arbitro ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.;
- 43. direttamente o indirettamente causati dall'insolvenza o dal fallimento dell'Assicurato;
- 44. derivanti dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall'asseverazione per gli studi di settore, dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante) e da certificazione formale dell'esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009 (salvo se prevista con patto speciale allegato in *Polizza*);
- 45. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti:
- 46. derivanti dall'Attività di membro dell'organo di vigilanza di un'azienda ed altre Attività simili svolte ai sensi dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 47. conseguenti all'Attività svolta in proprio dai dipendenti;
- 48. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 49. derivanti da campi elettromagnetici;
- 50. derivanti dall'inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o Garanzie.

Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile professionale per Attività tecniche, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, Quadra non indennizza le Perdite patrimoniali e i Danni:

- 51. verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i *Danni* corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'*Assicurato* nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;
- 52. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto previsto all'"Estensione per mancato rispetto di vincoli

- urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità";
- 53. derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
- 54. alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori, salvo quanto previsto all'"Estensione Danni alle opere";
- 55. derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate, salvo quanto previsto all'"Estensione per inidoneità dell'opera";
- 56. subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- 57. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi *Premi*;
- 58. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge;
- 59. derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili", salvo quanto previsto all' "Estensione al D.Lgs 81/2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" e all'"Estensione al D.Lgs 81/2008 Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
- 60. riconducibili ad Attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto all'"Estensione al D.Lgs 81/2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" ed all'"Estensione al D.Lgs 81/2008 Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
- 61. derivanti dall'Attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;
- riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della legge 109/94 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006);
- 63. derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all'"Estensione per società di servizi contabili EDP";
- 64. derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;
- 65. conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato o i soggetti indicati all'Art. 39 "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;
- 66. conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, salvo quanto previsto alla "Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di Attività";
- 67. derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
- 68. derivanti dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;
- 69. conseguenti all'Attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un atto illecito commesso dall'Assicurato.

### Art. 39. - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati terzi:

- le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- i dipendenti dell'Assicurato, che subiscano il Danno in occasione di lavoro;
- se l'Assicurato non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;
- le società o enti che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

### Art. 40. - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata sulla base delle "Dichiarazioni del Contraente":

- che negli ultimi 5 anni non sono state avanzate richieste di risarcimento contro l'Assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello Staff passato e/o presente;
- di non essere a conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza.

Qualora l'Assicurato eserciti la sua Attività in qualità di lavoratore subordinato, in presenza della Polizza di responsabilità professionale stipulata dal datore di lavoro, la presente copertura assicurativa opera, come assicurazione di secondo rischio, solo in eccesso al Massimale da questa previsto, ferma l'operatività per l'eventuale azione di rivalsa esercitata dal datore di lavoro nei confronti dell'Assicurato. Tuttavia, in caso di non operatività di tale altra copertura assicurativa, la presente Garanzia si intenderà operante a Primo rischio assoluto.

### Art. 41. - Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, Quadra risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

L'assicurazione è operante anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite direttamente dall'ente o istituto ospedaliero/sanitario presso il quale l'Assicurato svolge la propria Attività professionale o svolte dall'assicuratore di tale ente o istituto ospedaliero/sanitario.

### Art. 42. - Requisiti professionali

La validità della Garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti allo studio, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'Attività da essi svolta.

Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, l'assicurazione non è operante. Questa riprenderà ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reiscrizione, **purché l'Assicurato/Contraente sia in regola con il pagamento del Premio**.

### Art. 43. - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta Quadra, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

### Art. 44. - Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato

Il Premio della Garanzia Responsabilità Civile professionale per Attività liberali ed Attività tecniche è determinato sulla base delle seguenti fasce di Fatturato dichiarate dal Contraente in Polizza:

- a. Fascia di Fatturato dell'esercizio precedente quello della stipula della Polizza;
- b. Fascia di Fatturato stimato per l'esercizio in corso.

Se al momento del Sinistro il Fatturato annuo risultasse superiore alla fascia maggiore tra quelle indicate ai punti a. e b., si applicherà quanto previsto dagli art. 1892 o 1893 c.c.

Quadra ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

# SEZIONE V - ASSISTENZA ALLA PERSONA

### Art. 45. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce all'Assicurato, in caso di Infortunio o Malattia, le seguenti Prestazioni di assistenza, **purché** richiamate in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio:

# A. Assistenza persona

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da Quadra a:

# Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 11 55 35

La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazione di assistenza.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto

#### 1. Emergenza ed orientamento

Il servizio medico di *AXA Assistanc*e, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

### 2. Invio di un medico in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso l'Abitazione dell'Assicurato qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica domiciliare e, sempre che non fosse reperibile il medico curante dell'Assicurato.

### 3. Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'Assicurato presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica sul luogo di lavoro, il servizio medico di AXA Assistance lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

# 4. Trasferimento sanitario programmato

Qualora, a seguito di *Malattia* o *Infortunio*, l'*Assicurato* risulti affetto da una patologia che, previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico di *AXA Assistance* e d'intesa con il medico curante, richieda un mezzo sanitariamente attrezzato per il:

- trasferimento all'Istituto di cura, al momento del Ricovero;
- trasferimento dall'Istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- rientro al domicilio, al momento della dimissione;

AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato o di un suo Familiare, provvede, a proprio carico, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, mediante:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

Se necessario, inoltre, provvede ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa (Struttura Organizzativa) di AXA Assistance possono essere curate sul posto;
- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i Familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese sostenute per Malattie preesistenti.

#### 5. Network convenzionato

La gestione del Network convenzionato è stata affidata da Quadra a:

#### Blue Assistance S.p.A.

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14 38 91 50

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web https://salute.axa.it

La Centrale Operativa di Blue Assistance sarà a disposizione dell'Assicurato per fornire le informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a:

- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione);
- prestazioni specialistiche;
- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità;
- · esami diagnostici;
- ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Agli Assicurati verranno garantite tariffe agevolate presso tutte le strutture facenti parte del Network convenzionato di Blue Assistance dietro presentazione di un titolo che li qualifichi come aventi diritto.

# B. Second opinion e assistenza domiciliare

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da Quadra a:

# Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 11 55 35

La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazione di assistenza.

*Quadra*, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

### 1. Second opinion

L'Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di *Interventi chirurgici* di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centro di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'Assicurato, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche. Le aree terapeutiche per le quali è possibile richiedere la Second opinion sono:

- Malattie oncologiche;
- cerebrovascolari;



- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.

Il parere medico complementare, inviato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- · risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all'Assicurato, e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico curante.

La Second opinion non è ripetibile per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.

#### 2. Assistenza domiciliare sanitaria

#### Reperimento e consegna farmaci

L'Assicurato può richiedere ad AXA Assistance la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. AXA Assistance provvede, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'Assicurato il Denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24 ore successive.

La prestazione viene erogata a seguito di Infortunio o Malattia, anche in assenza di Ricovero.

Quadra terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

#### · Prelievo campioni

Qualora l'Assicurato necessiti di effettuare un esame ematochimico, può richiedere ad AXA Assistance di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio.

La prestazione viene erogata a seguito di Infortunio o Malattia, anche in assenza di Ricovero.

Quadra terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell'Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici, effettuati da laboratori di analisi convenzionati con AXA Assistance.

#### Consegna esiti esami

Qualora l'Assicurato necessiti di ritirare i referti di accertamenti diagnostici prescritti dal medico curante (il medico di medicina generale o lo specialista che abbia in cura l'Assicurato), può richiedere ad AXA Assistance di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante stesso.

AXA Assistance provvede ad inviare un corrispondente al domicilio dell'Assicurato, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.

La prestazione viene erogata a seguito di Infortunio o Malattia, anche in assenza di Ricovero.

Quadra terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'Assicurato.

### • Assistenza infermieristica

Se al momento delle dimissioni dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'Assicurato, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'Assicurato che necessiti la presenza di un infermiere, AXA Assistance provvede a reperirlo, sostenendo il relativo costo.

La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per Sinistro e 2 ore per giorno.

### Invio fisioterapista

Qualora l'Assicurato necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, può richiedere ad AXA Assistance il reperimento e l'invio di personale convenzionato. La prestazione è erogata sulla base di un protocollo predisposto dallo specialista (fisiatra, neurologo, cardiologo, ortopedico, ecc.) o dal medico che ha seguito il paziente durante il Ricovero. La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per Sinistro e 2 ore per giorno. In alternativa al fisioterapista al domicilio, l'Assicurato che non sia in grado di muoversi con mezzi propri potrà richiedere ad AXA Assistance un servizio di trasporto da e per la struttura di riabilitazione fino ad un massimo di dieci trasferte per Sinistro.

Quadra terrà a proprio carico solo trasferimenti che non superino i km 30 complessivi per tratta.

### · Assistenza infermieristica presso la struttura di Ricovero

A seguito di *Ricovero*, l'*Assicurato* può richiedere ad *AXA Assistance* il reperimento e l'invio di personale infermieristico o socio-assistenziale per *Assistenza* notturna (o diurna) presso la struttura ospedaliera, nel caso in cui non vi siano familiari disponibili ad assisterlo e le condizioni dell'*Assicurato* richiedano *Assistenza* continuativa. La richiesta deve essere supportata da dichiarazione del medico ospedaliero che certifichi che l'*Assicurato* necessiti di supporto costante.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 notti (giorni) per Sinistro e per un massimo di 8 ore per notte (giorno) non frazionabili.

### Convalescenza protetta

Il servizio permette di assistere a distanza l'Assicurato nel periodo immediatamente successivo alla dimissione da una struttura di ricovero, attraverso un semplice dispositivo (videotelefono o decoder con monitor), che stabilisce un contatto audio-visivo tra il paziente e il medico di AXA Assistance.

Il sistema è collegato a strumenti che permettono l'automisurazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa,

frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue etc.) da parte del paziente.

Il servizio si configura come segue:

- automisurazione di parametri fisiologici;
- colloquio, a distanza in videocomunicazione con un medico di Axa Assistance.

Il confronto con il medico non è teso a fornire diagnosi e/o indicazioni terapeutiche né a fornire prescrizioni mediche e ricette. Il medico fornisce, sulla base delle informazioni disponibili, consigli e suggerimenti su come gestire eventuali problemi emersi nel post ricovero, oppure, nel caso emergesse qualche valore anomalo, suggerisce esami di approfondimento orientando l'Assicurato alla soluzione migliore.

Il servizio offerto non sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la funzione del medico di base e/o di medici specialistici pubblici e privati.

Nel caso in cui si verifichino emergenze durante l'erogazione del servizio, AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

La scelta di recepire o meno i suggerimenti offerti dal medico di AXA Assistance è lasciata esclusivamente all'Assicurato.

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, ma in caso di urgenza l'Assicurato può contattare AXA Assistance, attiva 24 ore, attraverso il Numero Verde dedicato.

La prestazione viene fornita solo a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, se con intervento chirurgico, o di almeno 10 giorni, se senza intervento chirurgico, dovrà essere richiesta dall'Assicurato almeno 5 giorni lavorativi prima della data di dimissione e verrà attivata indicativamente entro 48 ore lavorative dalla dimissione dalla struttura di ricovero. La domanda dell'Assicurato dovrà essere supportata da richiesta scritta del medico ospedaliero che ha avuto in cura l'Assicurato e sarà valutata dal medico di AXA Assistance.

Si precisa che per l'erogazione del servizio è necessaria la presenza, presso l'Abitazione dell'Assicurato, di una linea ADSL compatibile con l'erogazione del servizio. I costi della ADSL sono a carico dell'Assicurato.

La prestazione viene erogata da Quadra per un massimo di una volta per anno e per la durata massima di 30 giorni continuativi e non frazionabili a partire dalla data di installazione.

### • Trasporto post Ricovero verso strutture sanitarie

L'Assicurato potrà richiedere un servizio di accompagnamento dal domicilio a strutture sanitarie (e ritorno) per effettuare: prima visita di controllo, prime medicazioni, esami diagnostici post-ricovero, sedute di fisioterapia nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad accompagnarlo e l'Assicurato non sia in grado di guidare un mezzo o di utilizzare trasporti pubblici.

La prestazione viene erogata per 6 trasferte a partire dal giorno successivo alla dimissione dalla struttura di *Ricovero*.

AXA Assistance organizzerà il trasferimento dell'Assicurato tramite taxi o auto con conducente con costi a carico di Quadra per un massimo di 6 trasferte che non superino i km 30 complessivi per tratta.

### 3. Assistenza domiciliare non sanitaria

### • Invio collaboratore addetto ai servizi domestici

Qualora l'Assicurato necessiti di un aiuto per i lavori domestici o per acquisti di prima necessità, potrà richiedere ad AXA Assistance il reperimento e l'invio al proprio domicilio di un collaboratore.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 giorni per Sinistro.

### · Invio baby sitter

Qualora l'Assicurato non sia in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro Familiare in grado di provvedervi, può richiedere ad AXA Assistance di reperire ed inviare presso la propria Abitazione una baby sitter.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per Sinistro e per 4 ore per giorno.

Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, *Quadra* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di € 200,00 per *Sinistro*. L'Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente *AXA* Assistance.

## • Ricerca ed invio di animal-sitter

Nei primi 7 giorni di convalescenza post-ricovero, comprovate da certificato medico, AXA Assistance potrà reperire ed inviare un animal-sitter per prestare assistenza all'animale domestico.

Quadra terrà a proprio carico le spese relative entro il limite di € 150,00 per Sinistro.

Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, *AXA Assistance* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, **le spese sostenute entro il limite di € 180,00 per Sinistro**. L'Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente *AXA Assistance*.

### • Disbrigo delle quotidianità

L'Assicurato potrà richiedere ad AXA Assistance l'invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, pratiche INAIL, INPS ecc.).

AXA Assistance invierà un suo corrispondente per il ritiro del *Denaro* e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.

Quadra terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite di € 150,00 per Sinistro.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione V - Assistenza alla persona.

### Art. 46. - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale:
- c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- h. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- i. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- j. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

Quadra non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa di AXA Assistance, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore.

Quadra non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali Danni da questi provocati.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

### Art. 47. - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la Garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di *AXA* Assistance 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e con la *Centrale Operativa* di *Blue Assistance*;
- con costi a carico di *Quadra* **entro il limite di 3 Sinistri per Assicurato**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Per le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria è non sanitaria è richiesto un preavviso ad *AXA Assistance* di 48 ore.

# Art. 48. - Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale

Le Prestazioni di assistenza vengono erogate in Italia, salvo quanto diversamente indicato.

Le Prestazioni di assistenza vengono erogate a seguito di Infortunio o Malattia.

**Le Prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria**, salvo quanto diversamente specificato nelle singole *Garanzie*, vengono erogate, a seguito di *Ricovero* ospedaliero, durante il periodo di degenza e nei 30 giorni successivi alla dimissione, con un preavviso minimo di 48 ore.

La richiesta di *Assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria, deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera che ha seguito l'*Assicurato* durante il *Ricovero* o che ne ha firmato la dimissione. Tale certificazione deve esplicitamente attestare l'*Inabilità* temporanea dell'*Assicurato* o comunque l'impossibilità di svolgere specifiche attività.

# Art. 49. - Come attivare le prestazioni Assistenza Persona

1. Come richiedere i servizi di emergenza ed orientamento, invio di un medico, invio di un'ambulanza, trasferimento sanitario programmato, Assistenza domiciliare sanitaria ed Assistenza domiciliare non sanitaria

I servizi di emergenza, orientamento, Assistenza domiciliare sanitaria ed Assistenza domiciliare non sanitaria devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

### Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

AXA Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con *AXA Assistance*, quest'ultima non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

#### 2. Come richiedere la prestazione di accesso al Network convenzionato

L'Assicurato potrà usufruire di tariffe agevolate presso tutte le strutture convenzionate facenti parte del Network di Blue Assistance dietro presentazione del titolo che lo qualifichi come avente diritto.

Le strutture convenzionate saranno reperibili attraverso i seguenti strumenti:

Sito http://www.quadra-assicurazioni.it e sul Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14389150

#### 3. Come richiedere il servizio di Second opinion

L'Assicurato per usufruire del servizio di Second opinion deve:

- 1) contattare AXA Assistance che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà la "Scheda di informazione personale";
- 2) spedire ad AXA Assistance (Struttura Organizzativa Medica Via Bernardino Alimena, 111 00173 Roma):
  - la documentazione clinica completa;
  - la "Scheda di informazione personale" sottoscritta dallo stesso e dal suo medico curante;
  - l'autorizzazione a contattare il suo medico curante;
  - l'autorizzazione ad AXA Assistance circa il trattamento dei dati forniti (D.Lgs. n. 196/03).

L'équipe medica di AXA Assistance, per mezzo della propria Struttura Organizzativa:

- è a disposizione per aiutare l'Assicurato nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami diagnostici eseguiti) e nella compilazione della "Scheda di informazione personale";
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'Assicurato ed al suo medico curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall'équipe medica di AXA Assistance:
- comunica all'Assicurato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere medico complementare all'Assicurato o al suo medico curante, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- restituisce la documentazione inviata dall'Assicurato, su esplicita richiesta.

### 4. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad *AXA Assistance*, devono essere effettuate in forma scritta.



# **SEZIONE VI - ASSISTENZA TRAVEL**

#### **Premessa**

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da Quadra a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

**L'elenco delle Strutture Sanitarie Convenzionate**, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili anche sul sito: www.quadra-assicurazioni.it

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente *Polizza* della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa. Le *Prestazioni di assistenza* possono essere richieste direttamente dall'*Assicurato/Contraente*.

Le Prestazioni di assistenza valgono se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

# Art. 50. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce all'Assicurato le seguenti Prestazioni di assistenza, purché attinenti ad un viaggio di lavoro, per una missione/trasferta di massimo 30 giorni, effettuato dall'Assicurato per eseguire una mansione connessa all'Attività svolta in capo al Contraente. Nell'evento è ricompreso il viaggio di partenza dal comune della sede del Contraente, presso cui l'Assicurato svolge stabilmente l'Attività lavorativa fino al suo rientro al luogo di partenza. La Garanzia opera a condizione che la missione/trasferta superi la distanza di km 100 dal comune della sede del Contraente, presso cui l'Assicurato svolge stabilmente l'Attività lavorativa.

La Garanzia opera nel mondo intero.

### A. Assistenza travel

# 1. Assistenza alla persona in viaggio

Le seguenti prestazioni sono operanti in caso di Infortunio o Malattia:

# a) Emergenza ed orientamento

Il servizio medico di *AXA Assistanc*e, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

# b) Segnalazione di un medico specialista

Qualora, in seguito al consulto medico telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, AXA Assistance segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

# c) Trasferimento - Rientro sanitario

Qualora il servizio medico di AXA Assistance consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, AXA Assistance organizzerà:

- $\bullet\,$  il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza/domicilio dell'Assicurato;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

con la necessaria Assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.



Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico di *Quadra*, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio di *AXA Assistance*. Tali mezzi potranno essere:

- · aereo sanitario;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Quadra terrà a proprio carico tutti i costi del servizio fino ad un importo massimo di € 15.000,00.

#### Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di AXA Assistance, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

Quadra avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

#### d) Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio

Qualora l'Assicurato dimesso dall'ospedale in cui era stato ricoverato necessitasse, a giudizio dei medici di AXA Assistance ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di Convalescenza superiore ai 7 giorni, AXA Assistance provvederà, con spese a carico di Quadra, ad organizzarne il rientro al suo domicilio o alla sua residenza, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici di AXA Assistance dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tali mezzi potranno essere:

- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato da AXA Assistance che avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.

Quadra terrà a proprio carico tutti i costi del servizio fino ad un importo massimo di € 600,00.

### Sono escluse dalla prestazione:

- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato.

### e) Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, AXA Assistance provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Quadra terrà a carico i costi dell'interprete massimo di 3 ore per Sinistro.

### f) Invio di medicinali urgenti

Qualora l'Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico di AXA Assistance, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.

Quadra terrà a proprio carico il costo della spedizione fino ad un importo massimo di € 100,00, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

### g) Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero

Qualora l'Assicurato venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni, AXA Assistance fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un Familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l'Assicurato ricoverato. Quadra terrà a proprio carico il costo del servizio fino ad un limite massimo di € 500,00.

### h) Invio di un collega in sostituzione

Qualora successivamente alla prestazione di "Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio" si renda necessaria la sostituzione dell'Assicurato con un collega, AXA Assistance fornirà, con spese a carico di Quadra, un biglietto ferroviario di andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica), per permettere ad un collega di sostituire l'Assicurato nel suo incarico.

Quadra terrà a proprio carico il costo del servizio fino ad un limite massimo di  $\in$  500,00.

# i) Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di *Furto*, *Rapina*, *Scippo* o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, *AXA Assistanc*e potrà anticipare **entro il limite di € 1.000,00**, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) **entro il limite stabilito**. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

### La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- · dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

### j) Anticipo spese Assistenza legale

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di Assistenza legale, AXA Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato un Legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella **entro il limite di € 2.500,00**. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

#### La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- · per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- · dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

#### k) Anticipo cauzione penale

Qualora l'Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, *Quadra* potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale **entro il limite di € 2.500,00**.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

### La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- · per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- · dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

## I) Assistenza dei Familiari per la durata del viaggio di lavoro

In caso di *Infortunio* e/o *Malattia improvvisa* occorsi ad un *Familiare* purché convivente rimasto a casa durante il viaggio di lavoro dell'*Assicurato*, *AXA Assistance* fornirà al *Familiare* dell'*Assicurato*:

- · un consulto telefonico con i medici della Struttura Organizzativa per valutare il proprio stato di salute;
- l'invio di un medico a domicilio;
- nel caso in cui successivamente ad una consulenza medica, emerga la necessità di una visita medica, AXA Assistance provvederà, con spese a carico di Quadra, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati con la stessa. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, AXA Assistance organizzerà il trasferimento del Familiare in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi;
- l'invio di una autoambulanza a casa;

nel caso successivamente ad una consulenza medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, AXA Assistance organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

### m) Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato all'estero, AXA Assistance organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

# Quadra terrà a proprio carico i costi entro il limite di € 8.000,00 per Assicurato.

Nel Massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

#### Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- · la cerimonia funebre e l'inumazione;
- · l'eventuale recupero della salma;
- · il soggiorno del familiare.

# 2. Assistenza all'abitazione in viaggio

### a) Assistenza all'Abitazione per la durata del viaggio di lavoro

Qualora l'Assicurato necessitasse di Assistenza alla sua Abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio di lavoro, AXA Assistance provvederà ad inviare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno:

# • un fabbro a seguito di:

- a) Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa:
- b) Furto o tentato Furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;

#### · un idraulico a seguito di:

- a) allagamento o infiltrazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

#### **Eventi esclusi:**

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura tubature esterne all'edificio;
- d) mancato scarico delle acque nere degli impianti igenico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'**impianto idraulico**;

#### **Eventi esclusi:**

- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;

### • un elettricista a seguito di:

mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti distribuzione interna o alla prese di corrente.

### Eventi esclusi:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.

Quadra terrà a proprio carico l'uscita e la spesa di manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'Abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.

Le prestazioni indicate sono operati solo esclusivamente in Italia.

## 3. Assistenza stradale in viaggio

### a) Assistenza al veicolo per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro

Qualora l'Assicurato non potesse continuare il viaggio previsto per un Guasto al veicolo o incidente nel percorso per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro, l'Assicurato potrà contattare telefonicamente AXA Assistance che provvederà:

• all'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina o la riparazione sul posto, se possibile.

Quadra terrà a proprio carico le spese del soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 100,00.

# La Garanzia è operante:

- solo ed esclusivamente in Italia;
- per l'auto di proprietà dell'Assicurato ed immatricolata da non più di 10 anni.

# Sono escluse dalla prestazione:

• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo:
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (ad esempio percorsi fuori strada).

### b) Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza

AXA Assistance potrà organizzare, per l'Assicurato che abbia richiesto il "Soccorso stradale", un servizio di accompagnamento per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro.

Quadra terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per Sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, *Quadra* rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del *Massimale* sopra indicato.

# 4. Informazioni lifestyle in viaggio

AXA Assistance, nel periodo di validità della Polizza, è a disposizione per fornire:

#### a) Informazioni utili alla trasferta per lavoro

- documenti di ingresso nel paese e formalità (visti, passaporti, vaccinazioni e profilassi sanitaria consigliata);
- documenti per soggiornare all'estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, documenti per espatrio);
- informazioni per smarrimento e rinnovo documenti personali;
- informazioni per conversione patente di guida;
- · cambio di valuta;
- previsioni meteorologiche e temperature medie stagionali;
- voltaggio elettrico locale;
- indirizzo delle Ambasciate o Consolati;
- situazione socio politica del paese, sulla base delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione ufficiale.

#### b) Informazioni sulla località di destinazione

- Cultura: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere ed aste;
- Musica: spettacoli locali o concerti di musica classica, lirica, opera, rock, pop, jazz;
- Sport: eventi sportivi in generale;
- Spettacolo: teatri, cinema, sfilate di moda;
- Benessere: centri termali, centri sportivi, Spa.

### Art. 51. - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la Garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con AXA Assistance 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di *Quadra* **entro il limite di 3 Sinistri per Assicurato**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- a seguito Sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente in occasione di viaggio di lavoro brevi (durata massima 30 giorni) per conto del Contraente e da essa autorizzato;
- a seguito di Infortunio e Malattia:
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

# Art. 52. - Come attivare le prestazioni Assistenza travel

# 1. Come richiedere i servizi di Assistenza travel

I servizi di "Assistenza alla persona in viaggio" e "Assistenza all'abitazione in viaggio" devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

AXA Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei

seguenti dati:

- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax):
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con *AXA Assistance*, quest'ultima non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

### 2. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad *AXA Assistance*, devono essere effettuate in forma scritta.

# **SEZIONE VII - ASSISTENZA TRAVEL GOLD**

### Art. 53. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza, all'Assicurato in viaggio di lavoro, effettuato per eseguire una mansione connessa all'Attività svolta in capo al Contraente, le seguenti spese:

- Spese mediche in viaggio;
- Bagaglio;
- · Ritardo Aereo.

Le coperture decorrono dal momento dell'inizio del viaggio e finiscono al termine del viaggio stesso, ma comunque non oltre la scadenza della *Polizza*.

La Garanzia opera nel mondo intero.

Le Prestazioni di assistenza valgono se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

## A. Assistenza travel gold

# 1. Assistenza durante il viaggio di lavoro

### a) Spese mediche in viaggio

Quadra indennizza le spese sostenute in seguito ad Infortunio o Malattia, per:

- accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, Interventi chirurgici, assistenza infermieristica, farmaci, rette di degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'Intervento chirurgico, visite mediche e specialistiche, purché dietro prescrizione medica.
  - Il rimborso delle spese verrà effettuato previa detrazione di una *Franchigia* di € 100,00 e di un limite massimo di € 2.500,00 per ogni persona assicurata e per ciascun *Sinistro* verificatosi nel mondo intero, ad eccezione di quelli occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, per i quali il limite è pari ad € 500,00.
- 2. cure odontoiatriche urgenti (comprese estrazioni dentarie e spese di riparazioni di protesi dentarie), ad esclusione di quelle effettuate in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.
  - Il rimborso delle spese verrà effettuato previa detrazione di una *Franchigia* di € 50,00 e di un limite massimo di € 300,00 per ogni persona assicurata e per ciascun *Sinistro*.

### b) Bagaglio

### 1. Danni al Bagaglio

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti al Bagaglio dell'Assicurato, avvenuti nel periodo di validità della Garanzia, causati da:

Furto, Furto con Scasso, Scippo, Rapina; atti vandalici o dolosi; azione del fulmine; eventi atmosferici; Incendio; fumo; Scoppio; Esplosione; scontro, ribaltamento o caduta di mezzi di trasporto pubblici o privati.

La copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della *Polizza*.

La copertura si estende anche allo smarrimento o al danneggiamento non doloso del *Bagaglio* che sia stato affidato al vettore per il trasporto aereo, marittimo, ferroviario, per la parte del *Danno* eccedente l'*Indennizzo* a carico del vettore medesimo, nei cui confronti il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia sporto denuncia.

Quadra corrisponde l'Indennizzo con il limite massimo di € 1.000,00 per Sinistro e di € 500,00 per singolo oggetto, previa detrazione di una Franchigia pari ad € 50,00.

La copertura indennizza solo un Sinistro durante ciascun anno di validità della Polizza.

### 2. Mancata riconsegna del Bagaglio

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del *Bagaglio* registrato da parte del vettore aereo, *Quadra* rimborsa gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale).

La copertura è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in. *Quadra* non rimborsa le spese:

- per ritardata riconsegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale dell'Assicurato;
- sostenute dopo il ricevimento del Bagaglio.

Quadra corrisponde l'Indennizzo con il limite massimo di € 300,00 per Sinistro e di € 150,00 per singolo oggetto, previa detrazione di una Franchigia pari ad € 50,00.

La copertura indennizza solo un Sinistro durante ciascun anno di validità della Polizza.

### c) Ritardo aereo

### 1. Ritardata partenza.

Quadra indennizza l'Assicurato, in caso di ritardo documentato del volo di andata, nei seguenti limiti:

- per le prime 8 ore complete di ritardo € 80,00;
- per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80,00.

La copertura si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. La copertura indennizza solo un Sinistro durante ciascun anno di validità della Polizza.

Le prestazioni *Indennizzo* per "Ritardata partenza" e "Rinuncia al viaggio per ritardata partenza" non sono cumulabili.

#### 2. Rinuncia al viaggio per ritardata partenza.

In caso di ritardo documentato del volo di andata superiore a 16 ore, qualora l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio, Quadra rimborsa il costo del viaggio con il limite del 50% del costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 1.000,00.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione VII - Assistenza travel gold.

#### Art. 54. - Esclusioni

#### 1. Spese mediche in viaggio

Quadra non prende in carico le spese conseguenti a:

- a. cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste al punto a) "Spese mediche in viaggio", cura o eliminazione di *Difetti fisici* o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di *Infortunio*);
- b. interruzione volontaria della gravidanza;
- c. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
- d. qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- e. acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
- f. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a Malattie iniziate in viaggio;
- g. le Malattie preesistenti alla data di partenza iniziale che potrebbero comportare un rischio di aggravamento o di recidiva;

h. le patologie che hanno dato adito ad una ospedalizzazione nei sei mesi precedenti la data di partenza iniziale.

La Garanzia non è altresì dovuta per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- parto naturale, distocico o con taglio cesareo;
- · stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- · dolo dell'Assicurato:
- · abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- · tentato suicidio.

## 2. Bagaglio

Quadra non indennizza i Danni:

a. agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;

b. a beni non espressamente previsti nelle definizioni;

- c. derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- d. verificatisi quando:
  - il Bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;
  - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
  - il Furto sia avvenuto senza Scasso del bagagliaio del veicolo;
  - · il Bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- e. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;

Sono, inoltre, esclusi: i corredi foto-cine-ottici, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili e gli smartphones affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

## Art. 55. - Determinazione dell'ammontare del danno

### A. Bagaglio

Quadra determina l'Indennizzo:

- in base al valore commerciale che avevano le Cose sottratte al momento del verificarsi del Sinistro. In caso di
  capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente
  comprovato da idonea documentazione, scontrini fiscali o fatture di acquisto;
- in tutti i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare, i Massimali e i sub-massimali previsti saranno ridotti del 50% fermo restando l'onere della prova a carico dell'Assicurato;

## B. Ritardo aereo

L'Indennizzo è effettuato a condizione che l'Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check in conformemente all'itinerario fornitogli dalla Compagnia Aerea. Inoltre le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione aerea.

## Art. 56. - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta Quadra, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

# **Linea Patrimonio**

# **SEZIONE VIII - RESPONSABILITÀ CIVILE**

## Art. 57. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio:

## A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro

## 1. Responsabilità Civile dell'attività

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte:
- lesioni personali:
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'Attività indicata in Polizza.

La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i Familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'Assicurato. Qualora la Garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il Danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

La Garanzia opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.

La Responsabilità Civile dell'attività è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Danni a Cose salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

Relativamente alla categoria Edile del settore Industria ed Artigianato le Garanzie sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni Sinistro con Danni a Cose, salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 59. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

#### a. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile che - a qualunque titolo - ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale eccezionalmente, in forma assolutamente episodica, per l'espletamento dell'Attività oggetto dell'assicurazione. La copertura è prestata a condizione che il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.

## b. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. La copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'Attività descritta in Polizza e non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera Attività dell'Assicurato e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante.

## c. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, Attività dopolavoristiche

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Danni derivanti dalla sua partecipazione a mostre, fiere, sfilate di moda, mercati ed esposizioni, Attività dopolavoristiche, nonché l'organizzazione di visite all'impresa e dimostrazione di prodotti, compreso il rischio derivante dalle operazioni di allestimento e rimozione degli stands. Si intende compresa, altresì, la partecipazione dell'Assicurato a corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi, seminari, gite aziendali, Attività dopolavoristiche e ricreative.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con uno Scoperto del 20%, un minimo di € 1.500,00.

#### d. Lavori eseguiti presso terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Danni che egli stesso può cagionare alle Cose trovantesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in genere, rientranti nell'Attività indicata in Polizza, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

Sono esclusi i Danni:

- alle Cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione;
- alle Cose che per peso e per volume possono essere rimosse;
- · alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da questi detenute.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 20%, un minimo di € 1.500,00 ed un limite di Indennizzo di € 150.000,00 per *Sinistro*.

#### e. Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Dannii:

- alle Cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i Danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- alle Cose di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o di terzi;
- alle Cose trasportate o rimorchiate, con esclusione dei danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con un limite di Indennizzo di € 10.000,00 per Sinistro.

#### f. Committenza auto

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c., per *Danni* involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi - muniti di regolare patente di abilitazione - alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché questi non siano di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A.**, **né in usufrutto o in locazione allo stesso**. Sono inclusi i *Danni* cagionati alle persone trasportate.

La Garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.

La copertura è operante solo sul territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### g. Danni a veicoli nei parcheggi aziendali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni - esclusi quelli da Furto e Incendio - arrecati a veicoli di terzi e/o degli Addetti, in sosta in appositi spazi nell'ambito dell'azienda. Sono esclusi i Danni cagionati alle Cose trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

#### h. Danni da interruzione di esercizio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di Attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.** 

Per ogni Sinistro detta copertura è prestata con un limite di Indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro.

#### i. Errato trattamento dei dati personali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei relativi dati personali, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto**.

## j. Inquinamento accidentale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo causati da rotture accidentali degli impianti termici e tecnici dei *Fabbricati* nei quali viene svolta l'*Attività* assicurata, **fatta esclusione per quelle dovute a vetustà e mancata manutenzione.** 

Vanno considerati esclusi i Danni, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:

- inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, un minimo di € 2.500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 25.000,00 per *Sinistro* e di € 250.000,00 per anno assicurativo.

## k. Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dalla manutenzione di insegne, luminose e non, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni regolarmente installati sul territorio italiano e destinati ad individuare o pubblicizzare l'azienda assicurata.

Sono esclusi i Danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i Danni dovuti all'installazione degli stessi.

#### I. Possesso ed uso di armi da parte del titolare dell'azienda

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni involontariamente e accidentalmente arrecati a terzi conseguenti all'utilizzo di armi legittimamente detenute secondo le disposizioni legislative vigenti, **esclusivamente per la difesa personale. L'Attività venatoria si intende esclusa.** 

La copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* pari ad € 100.000,00 per *Sinistro*.

#### m. Detenzione di cani da guardia

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla detenzione, a norma di legge, di cani da guardia nell'ambito dei Fabbricati e delle aree in uso all'azienda assicurata.

#### n. Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., subiti da:

- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'Assicurato o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i Consulenti amministrativi tecnici, Legali ed altri liberi professionisti in genere;
- i titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'Assicurato abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 20% del fatturato dell'intera attività dell'Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, Quadra risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

#### o. Responsabilità Civile per Danni da Incendio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi, da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si svolge l'Attività descritta in Polizza e del relativo Contenuto di proprietà dell'Assicurato.

La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia pari ad € 1.000,00.

Sono compresi i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di *Attività* industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a *Sinistri* indennizzabili a termini di *Polizza*. Relativamente ai *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* di € 1.000,00 ed in nessun caso *Quadra* pagherà, per singolo *Sinistro*, somma superiore a € 50.000,00.

### p. Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani

q. Responsabilità civile per i Danni da conduzione e uso del Fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza.

## 2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

## a) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, **purché in regola, al momento del Sinistro**, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38 e successive modificazioni (azioni di regresso INAIL), per gli *Infortuni* sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto conformemente al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 addetti alle *Attività* dichiarate in *Polizza*:
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *Danni* non rientranti nella disciplina dei citati D.PR. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un' *Invalidità permanente* non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n.38.

Qualora l'Assicurato, al momento del Sinistro, non risultasse in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL in relazione ai lavoratori identificati al punto 1) che abbiano subito un Infortunio sul lavoro, la copertura si considera comunque operante a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

#### b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale previsto in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL addetti alle Attività per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata un'Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.

#### c) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 nº 276

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale previsto in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata un'Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi D.Lgs. 23/02/2000 n.38. La Garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. La Garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

La Garanzia **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** vale anche per azioni di regresso esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

#### Estensione alle Malattie professionali

La Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui al presente articolo è estesa al rischio delle Malattie professionali tabellate indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le *Malattie* siano insorte durante il periodo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione. L'estensione non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le Malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;

La presente esclusione, riportata al punto 2) della presente clausola, cessa di avere effetto per i *Danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- per le Malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per l'asbestosi, la silicosi e l'AIDS.

Quadra ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme relative alla denuncia dei Sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a Quadra l'insorgenza di una Malattia professionale rientrante nella Garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con l'invio di notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La copertura si intende prestata fino a concorrenza del 50% del *Massimale* assicurato per la *Garanzia* Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro. Tale *Massimale* rappresenta la massima esposizione di *Quadra* per uno o più *Sinistri* anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della *Polizza*, anche se originati dal medesimo tipo di *Malattia* professionale manifestatasi.

## B. Responsabilità Civile della proprietà

Quadra garantisce l'Assicurato, per i Danni a terzi derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza. A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 59. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

- Danni derivanti dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento sono esclusi i Danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- committenza di lavori di Manutenzione ordinaria o straordinaria (con esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/96) e per l'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione ordinaria, purché relativi a Fabbricati pertinenti l'Attività dichiarata in Polizza.
- 3. Danni derivanti dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e solare termico;
- 4. Danni causati alle Cose di terzi da Incendio come disciplinato al punto o. "Responsabilità Civile per Danni da Incendio" della Responsabilità Civile dell'attività di cui all'Art. 57. "Oggetto dell'assicurazione".

Laddove non diversamente specificato, la *Garanzia* è prestata con una *Franchigia* per *Danni* a Cose pari ad € 500.00.

## Art. 58. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Relativamente alla **Responsabilità Civile dell'attività** di cui all'Art. 57. - "Oggetto dell'assicurazione", le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun *Settore* di appartenenza, riportato in *Polizza*:

## a. Settore Agricoltura

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore agricoltura (compresa Attività di agriturismo), la **Responsabiltà Civile** comprende:

#### 1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'azienda agricola o dell'agriturismo ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati, sempre che i Danni si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

#### 2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'agriturismo ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

#### Sono esclusi i Danni:

- cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- a Cose contenute in veicoli e natanti;
- ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

La copertura è prestata con una *Franchigia* di € 500,00 ed un limite di *Indennizzo* pari ad € 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle Cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.

## 3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'agriturismo quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad Attività ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di Attività sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dalla didattica finalizzata all'apprendimento delle Attività dell'agricoltore. È compresa l'Attività di equitazione ad esclusione dei Danni subiti dal clienti che cavalcano gli animali o li conducono.

Si intendono esclusi i *Danni* cagionati da *Incendio* e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

## 4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'azienda agricola o agrituristica, *Quadra* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette (escluse quelle elettriche), o velocipedi in genere, compreso l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati, sempre che detti carrelli risultino pertinenti all'Attività assicurata ed alloggiati in appositi spazi con uso di moneta per il loro utilizzo;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

#### Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente e comunque a suo carico;
- gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato. A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente; l'Indennizzo è prestato fino a € 50.000, 00 per Sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.



Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio *Polizza* Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra assicurazione.

Sono esclusi i Danni:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore;verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- · conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

La copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* di € 300.000,00 per Sinistro e per anno.

#### 5. Impiego di Macchine agricole

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dal funzionamento di Macchine agricole e relativi motori, **purché usati per lavori agricoli per conto proprio o di terzi**.

## 6. Allevamento di Bestiame

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'allevamento del Bestiame (non a carattere industriale) nell'ambito dell'azienda, compresa la monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi (compresi in questo caso i Danni subiti dagli animali di proprietà di terzi), nonché il trasferimento e la permanenza del Bestiame nei pascoli e nei mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore, connessa all'attività di allevamento del bestiame.

La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia pari ad € 1.500,00.

## b. Settore Industria e artigianato

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'*Attività* appartenente al *Settor*e Industria e artigianato, la **Responsabilità Civile** comprende:

#### 1. Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere per Danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e Cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. La Garanzia vale per i Danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché entro 1 anno dall'ultimazione dei lavori e comunque denunciati a Quadra non oltre 6 mesi dalla cessazione del contratto.

La copertura è prestata anche per le *Attività* di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 (installazione di impianti all'interno di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso), purché l'*Assicurato* sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso, con esclusione dell'*Attività* di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili. Sono esclusi i *Danni*:

- agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque Fabbricati:
- · da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- · da interruzione o sospensione di Attività;
- · da lavori stradali;
- subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o sospensione di servizio.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 1.500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

## 2. Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con uno Scoperto del 10% il minimo di € 500,00 ed un limite di Indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.

#### 3. Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per permanenti.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 250,00 ed un limite di Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

#### 4. Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni alle Cose in lavorazione.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 250,00 ed un limite di Indennizzo di € 1.500.00 per Sinistro e anno assicurativo.

### c. Settore Commercio

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Commercio, la **Responsabilità** Civile comprende:

## 1. Danni da vendita di prodotti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi cagionati dai prodottiprevisti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o somministrati nell'esercizio stesso, **purché tali Danni** si verifichino entro 1 anno dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del contratto.

#### Restano esclusi:

- i Danni a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici).
- i Danni ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i Danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 500,00 ed un limite di Indennizzo di € 100.000,00 per Sinistro.

#### 2. Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente.

Sono compresi i *Danni* che si verifichino in occasione di operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stands nell'area assegnata all'*Assicurato* e **limitatamente all'***Attività* **dichiarata in** *Polizza***.** 

La copertura è estesa all'esercizio dell'*Attività* a bordo di veicoli, **purché nelle aree espressamente destinate**, **fatta eccezione per i rischi inerenti la circolazione**.

## d. Settore Turismo e ristorazione

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Turismo e ristorazione, la Responsabilità Civile comprende:

## 1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'albergo, pensione, B&B o ristorante, sempre che i Danni si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

## 2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'albergo, pensione o B&B, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

#### Sono esclusi i Danni:

- cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- a Cose contenute in veicoli e natanti;
- ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

La copertura è prestata con una Franchigia di € 500,00 ed un limite di Indennizzo pari ad € 50.000,00 per

anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di  $\in$  5.000,00 in relazione alle Cose consegnate e di  $\in$  1.500,00 per quelle non consegnate.

# 3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad Attività ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di Attività sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dall'Attività di equitazione ad esclusione dei Danni provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.

Si intendono esclusi i *Danni* cagionati da *Incendio* e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

## 4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'albergo, pensione o B&B, *Quadra* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- · la conduzione dell'immobile abitato;
- · la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche, o velocipedi in genere, compresi l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica *Polizza* di Responsabilità Civile per la circolazione.

#### Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente o comunque a suo carico;
- gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato. A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente; l'Indennizzo è prestato fino a € 50.000, 00 per Sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio *Polizza* Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

#### Sono esclusi i Danni:

- · derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore;verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

La copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* di € 300.000,00 per S*inistro* e per anno.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione VIII - Responsabilità Civile.

## Art. 59. - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

- 1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 2. derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato abbia assunto esclusivamente per contratto;

- 3. alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle Cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c, fatto salvo quanto previsto dai punti e. "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate", 2. "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo", 2. "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B", 3. "Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)", 4. "Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)";
- 4. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili;
- 5. derivanti dall'esercizio di Attività venatoria:
- 6. alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto dai punto 4. "Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)" e dalla lettera d. "Lavori eseguiti presso terzi";
- 7. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'estensione di Garanzia "Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione o riparazione di impianti":
- 8. da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dai punti 1."Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari" e 1."Danni da vendita di prodotti";
- cagionati da Furto, fatto salvo quanto previsto dal punto 2. "Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili":
- 10. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto dai punti f. "Committenza auto" e g. "Danni ai veicoli nei parcheggi aziendali";
- 11. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto al punto e. "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate";
- 12. cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio;
- 13. cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di *Fabbricati* e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'*Attività* dichiarata in *Polizza* o non costituenti l'*Abitazione* dell'*Assicurato*, fatto salvo quanto previsto dal punto j. "Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni";
- 14. derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- 15. cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *Danni* che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
- 16. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- 17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- 18. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- 19. a condutture ed impianti sotterranei;
- 20. a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 21. da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 22. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse:
- 23. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* nonché i *Danni* da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- 24. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- 25. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- 26. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dall'estensione di *Garanzia* "Responsabilità Civile del capofamiglia";
- 27. derivanti da contagi trasmessi da animali;
- 28. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dal punto i. "Inquinamento accidentale";

- 29. provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
- 30. derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontarie sia vietato dalla legge;
- 31. alle scorte vive o morte del fondo, salvo i *Danni* alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
- 32. derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza, salvo che sia stata acquistata la Garanzia Responsabilità Civile della proprietà.

#### Art. 60. - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine se convivente o comunque a suo carico;
- 2. le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l'Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i Danni fisici subiti, i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione;
- 3. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano Danni in occasionale della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto dell'Attività cui si riferiscono le Garanzie, con l'eccezione dei Danni fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dall'Assicurato non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate;
- 4. se l'Assicurato non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata:
- 5. le società o enti che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

#### Art. 61. - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve avvisare Quadra in forma scritta entro 3 giorni quando si è verificato o da quando è venuto a conoscenza del Sinistro (come indicato dall'art. 1913 c.c), comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

# Art. 62. - Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato

Il Premio della Garanzia Responsabilità Civile dell'attività e dei prestatori di lavoro è determinato sulla base del numero degli Addetti e dei posti letto (se si tratta di albergo, pensioni, B&B, agriturismo) dichiarato dal Contraente/Assicurato in Polizza. Qualora all'insorgere di un Sinistro il numero totale degli Addetti e/o dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due Addetti e/o di due posti letto, l'Indennizzo dovuto da Quadra è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.

Se al momento del Sinistro il numero degli Addetti o dei posti letto risulta essere superiore di più di due unità rispetto a quello dichiarato, si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 c.c, fermo restando l'obbligo per il Contraente/Assicurato di dare immediata comunicazione a Quadra e a pagare il maggior Premio dovuto.

Il numero di *Addetti* indicato in *Polizza* dovrà comprendere i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'*Assicurato* (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276), i titolari, i soci ed i *Familiari* coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'*Attività* descritta in *Polizza*. Si intendono inclusi i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

Quadra ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire i libri paga e matricola.

# **SEZIONE IX - TUTELA LEGALE**

#### **Premessa**

Quadra per la gestione e la liquidazione dei Sinistri di Tutela legale si avvale di:

#### Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza generale per l'Italia facente parte del Gruppo AXA Assistance (di seguito denominata AXA Assistance)

Gestione Sinistri Tutela legale, (denominazione commerciale AXA Assistance)

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535 (dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

Numero Fax +39 06 4870326

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

## Art. 63. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce la Tutela legale all'Assicurato nell'ambito dell'Attività indicata in Polizza, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del Massimale di € 20.000,00 valido per Sinistro e di € 50.000,00 per anno assicurativo, innalzato del 20% per Sinistro e per anno, qualora l'Assicurato intenda avvalersi del Network dei fiduciari convenzionati con AXA Assistance (Legali, Periti, Consulenti tecnici).

La seguente Garanzia è valida se richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio:

## A. Tutela legale

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

- 1. le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro;
- 2. le spese per mediazioni stabilite dalla legge;
- 3. le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di Transazione autorizzata da AXA Assistance;
- 4. le spese per l'intervento del Consulente tecnico d'ufficio, del Consulente tecnico di parte e di Periti in genere, purché concordate con AXA Assistance;
- 5. le **spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'art. 535 c.p.p;
- 6. il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- 7. le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
- 8. le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in Polizza;
- $9. \quad \text{le spese per le indagini volte alla ricerca di prove } \text{a difesa e discolpa dell'} Assicurato; \\$
- 10. le **spese per un secondo Legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale, per un **rimborso massimo fino a € 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- 11. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- 12. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

In caso di un evento riguardante le *Garanzie* oggetto dell'assicurazione, l'*Assicurato* può ottenere informazioni sulle *Garanzie* stesse, i rischi assicurati, le condizioni di *Polizza*, le modalità e i termini per la denunzia dei *Sinistri* e sull'evoluzione degli stessi già in essere telefonando al Numero 199 20 60 24.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 73. - "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale".

# Art. 64. - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Quadra non si assume il pagamento di:

- a. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p); sono inoltre escluse:
- c. il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di Cose;
- d. le operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi.

## Art. 65. - Soggetti assicurati

Rientrano tra i soggetti assicurati dalla Tutela legale:

- il Contraente:
- i dipendenti regolarmente assunti, iscritti al Libro Unico, per gli eventi che accadono nell'ambito dell'Attività svolta per conto del Contraente.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* s'intende prestata a favore del *Contraente*.



#### Art. 66. - Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nel presente contratto valgono per i seguenti casi:

- 1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* a persone e/o a *Cose* subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* che derivino da *Sinistri* stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette; o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante:
- 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La *Garanzia* è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4. le *Controversie* individuali di lavoro subordinato promosse dai Dipendenti nei confronti del *Contraente* di *Polizza* (la *Garanzia* opera esclusivamente a favore del *Contraente* di *Polizza* anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo):
- 5. le *Controversi*e nascenti da presunte inadempienze contrattuali (salvo quanto previsto nell'Art. 67. "**Esclusioni**" ai punti f-h) di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le *Controversie* che insorgono limitatamente ai fatti derivanti dall'*Attività* professionale dichiarata dal *Contraente* e indicata in *Polizza*, trattate nei *Paesi dell'Unione Europea*, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle *Controversie* con valore in lite superiore a € 500,00 ed inferiore a € 30.000.00:
- 6. le *Controversie* derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari costituenti la sede principale del *Contraente* o sedi secondarie e/o locali connessi all'attività indicata in *Polizza*, **ad eccezione di quelle** *Controversie* **aventi ad oggetto il pagamento del bene**, **oggetto del contratto di locazione**.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione IX - Tutela legale.

#### Art. 67. - Esclusioni

Sono escluse dalla presente copertura:

- a. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere,ecc.);
- b. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- c. le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 66. "Prestazioni garantite":
- d. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Inoltre la Garanzia non è operante per le controversie:

- e. per il recupero crediti;
- f. le Controversie di natura contrattuale dell'assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio;
- g. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 66. "Prestazioni garantite";
- h. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di *Quadra* e del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto all'Art. 66. "Prestazioni garantite";
- i. relative ai Sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- j. relative ai Sinistri causati da Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato;
- I. le Controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;
- m. le Controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- n. le Controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza:
- o. le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- p. le Controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in Polizza:
- q. le Controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici
  o privati;
- r. le Controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le Controversie derivanti da contratto di agenzia;
- s. le Controversie di valore inferiore a € 250,00;
- t. le Controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 66. "Prestazioni garantite";
- u. le Controversie derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione;
- v. le Controversie inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 c.c.



#### Art. 68. - Massimali e recupero delle somme

#### A. Massimale

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale fino al limite massimo di € 20.000,00 per Sinistro e di € 50.000,00 per anno assicurativo. Tali limiti vengono innalzati del 20% qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di fiduciari che rientrano fra quelli del Network convenzionato di AXA Assistance (Legali, Periti, Consulenti tecnici). Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

#### **B. Recupero delle Somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

## Art. 69. - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per le Controversie verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera. Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di

legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

## Art. 70. - Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività della Garanzia, si precisa che:

- la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 24 mesi successivi all'ultima scadenza della *Polizza* ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla *Controversia* si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il *Fatto generatore* che dia origine alla *Controversia* si protragga attraverso più atti successivi, il *Fatto generatore* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di *Danni* per *Fatto illecito* di terzi, il *Fatto generatore* del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la *Garanzia* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *Capitale* assicurato resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora coesistano una o più assicurazioni di **Tutela legale** sul medesimo rischio coperto dal presente Contratto, la *Garanzia* prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

## Art. 71. - Obblighi in caso di sinistro

Quadra per la gestione dei Sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistance S.A. facente parte del Gruppo AXA Assistance (di seguito denominata AXA Assistance).

L'Assicurato deve denunciare ad:

## Inter Partner Assistance S.A.

Rapp. Generale per l'Italia

Gestione Sinistri Tutela legale (denominazione commerciale AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Numero Fax +39 06 48 70 326

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535 (dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)



qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della Controversia.

In ogni caso deve far pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

## Art. 72. - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti

Se il Contraente/Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

## Art. 73. - Gestione del sinistro e libera scelta del legale

#### a. Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro AXA Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, comprese le eventuali mediazioni stabilite dalla legge. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di AXA Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del Sinistro.

#### b. Scelta del Legale o del Perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della *Controversia*, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da *AXA Assistance*, o quando vi sia conflitto di interessi fra *Quadra/AXA Assistance* e l'*Assicurato*, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a *AXA Assistance*. Qualora la *Controversia* o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*, questi ha la facoltà di scegliere un Legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a *AXA Assistance*; in questo caso, vengono rimborsate all'*Assicurato* o sostenute direttamente da *AXA Assistance*, anche le eventuali spese, esclusivamente in sede giudiziale, per un Legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in *Polizza*.

L'Assicurato che intenda avvalersi del Legale ricompreso fra la rete dei fiduciari di AXA Assistance, può chiedere a il nominativo del Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In tal caso il Massimale per Sinistro e per anno è innalzato del 20%.

La procura al Legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. AXA Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con AXA Assistance.

In ogni caso la *Garanzia* ricomprenderà le spese di un Legale e/o Perito anche nel caso in cui l'*Assicurato* abbia conferito l'incarico a diversi Legali/Periti.

Non costituisce oggetto di *Garanzia* assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali, salvo quanto disposto al punto 10. "**spese per domiciliatario**" dell'Art. 63. - "**Oggetto dell'assicurazione**", nello stesso grado di giudizio. La *Garanzia* assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

AXA Assistance, così come Quadra, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti tecnici e Periti.

# c. Revoca dell'incarico al Legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro Legale nel corso dello stesso grado di giudizio, AXA Assistance liquida le spese di un solo Legale a scelta dell'Assicurato. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio AXA Assistance liquida comunque anche le spese del Legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato *AXA* Assistance rimborsa sia le spese del Legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

# d. Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai Legali e ai Periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i Legali e i Periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo. AXA Assistance, alla definizione della Controversia, liquida all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del Massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali Franchigie e Scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

## e. Disaccordo fra l'Assicurato e Quadra

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Quadra e/o AXA Assistance, in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Quadra e/o AXA Assistance s'impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la Controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per *Quadra* e/o *AXA Assistance*, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Quadra e/o AXA Assistance.

# **SEZIONE X - PROTEZIONE INCASSI**

## Art. 74. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza il mancato introito dell'azienda indicata in *Polizza*, nell'ambito della quale siano utilizzati uno o più dispositivi elettronici *P.O.S.* (*Point of Sale*), anche appartenenti a differenti Istituti Bancari eroganti, per effetto della totale e forzata inattività derivante da un *Danno* materiale e diretto, causato da almeno uno degli eventi sotto riportati.

La seguente Garanzia è valida se richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio, per:

#### A. Protezione incassi P.O.S.

Fermo quanto riportato dall'Art. 75. - "Esclusioni", Quadra riconosce all'Assicurato per ogni giorno lavorativo di forzata e totale inattività dell'azienda/esercizio assicurato, una diaria giornaliera per i Danni materiali e diretti a:

- a) Fabbricato e Contenuto dell'azienda indicata in Polizza, limitatamente ai locali nei quali sia utilizzato il P.O.S., a seguito degli eventi sotto riportati:
  - 1. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione non causati da ordigni esplosivi;
  - 2. caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate;
  - 3. onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
  - 4. urto dei veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato o agli altri Addetti;
  - **5. fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
  - 6. sviluppo di fumi, gas e vapori, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito l'attività indicata in *Polizza*;
  - 7. mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento purché conseguenti ad eventi prima indicati:
  - 8. fenomeno elettrico scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
    - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato;
    - macchinari ed attrezzature facenti parte del Contenuto.

#### Sono esclusi i Danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i Danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova:
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipula della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche, alle insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili;
- · ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato.
- 9. fenomeni atmosferici quali:
  - i. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose poste nelle vicinanze:
  - ii. bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

#### Sono esclusi i Danni causati da:

- · intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. "sovraccarico neve";
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti "i" e "ii";

- 10. grandine su elementi fragili quali:
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
  - Lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, con esclusione delle Serre e del loro Contenuto.

**11. sovraccarico neve** compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dei *Locali aziendali* ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

**12. fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei *Fabbricati* contenenti le *Cose* stesse.

#### Sono esclusi i Danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;
- da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- **13.** merci in refrigerazione (mancato freddo), intendendosi per tale evento i *Danni* materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
  - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
  - fuoriuscita del liquido frigorigeno;

## e conseguenti al verificarsi di:

- un evento assicurato ai termini della Sezione Interruzione d'esercizio;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

#### Sono esclusi i Danni:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.
- **14. eventi sociopolitici e dolosi** quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

#### Sono esclusi i Danni:

- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata:
- di inondazione o frana;
- · di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- · di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- alle Serre ed al loro Contenuto.

Quadra, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i Danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Quadra non risponderà dei Danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

- 15. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- 16. rotture per cause accidentali di Lastre ed insegne.

#### Sono esclusi i Danni:

- 1. verificatisi in occasione di:
  - riparazione e/o rimozione di Lastre ed insegne;
  - operazioni di trasloco;
  - lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;
- 2. relativi a Lastre ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente Garanzia non fossero integre od esenti da difetti;
- 3. subiti da lucernari o da Lastre ed insegne aventi valore artistico;
- 4. subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
- b) Apparecchiature e macchinari dell'azienda indicata in *Polizza*, limitatamente ai locali nei quali sia utilizzato il *P.O.S.*, a seguito degli eventi sotto riportati:
  - 17. Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei:
  - **18. Rovesciamento liquidi**, intendendosi per tale evento i *Danni* di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati.

#### Sono comunque esclusi:

- i Danni derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;
- i Danni dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;

- i Danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i Danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- **19.** Imperizia, imprudenza, negligenza, errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'*Assicurato* o da terzi;
- 20. Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo;
- 21. Danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

Tali Danni verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso:

22. Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse

Non sono indennizzabili i *Danni* alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati. In caso di *Danno* indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'Assicurato.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione X - Protezione Incassi.

#### Art. 75. - Esclusioni

Sono esclusi i Danni, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture:

- a. di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 14. "Eventi sociopolitici e dolosi"dell'Art. 74 "Oggetto dell'assicurazione":
- c. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi:
- d. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate, frane, allagamenti:
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o una Implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata:
- g. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- h. causati da gelo;
- i. da avvelenamento del Bestiame:
- j. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.
- k. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- I. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle apparecchiature e macchinari;
- m. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse:
- n. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle apparecchiature e macchinari;
- o. in seguito al sostenimento dei costi per:
  - effettuare la manutenzione preventiva;
  - effettuare i controlli di funzionalità;
  - eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
- p. di natura estetica che non siano connessi con i Danni indennizzabili;
- q. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della Polizza;
- r. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;
- s. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
- t. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- u. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;



#### v. ai veicoli a motore:

#### w. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:

- uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
- trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
- computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
- violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni;

## x. alle seguenti apparecchiature:

- apparecchiature adibite ad uso domestico;
- · apparecchiature elettromedicali;
- · agli impianti fotovoltaici;
- y. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - controlli di funzionalità;
  - · manutenzione preventiva;
  - · eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);

verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

#### Art. 76. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso a Quadra entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno e deve inoltre fornire dimostrazione delle transazioni effettuate tramite P.O.S.: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

## Art. 77. - Determinazione dell'ammontare del danno

Per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività causato da uno degli eventi previsti all'Art. 74. - "Oggetto dell'assicurazione", Quadra riconosce all'Assicurato una diaria giornaliera, con il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 400,00, commisurata al volume medio giornaliero delle transazioni effettuate tramite P.O.S. nei 12 mesi precedenti il Sinistro.

Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua attività in più *Fabbricati*, uno o più dei quali venga colpito da *Sinistro*, la diaria giornaliera corrisposta sarà commisurata al volume medio giornaliero delle **sole transazioni effettuate tramite P.O.S. presenti all'interno del** *Fabbricato***/ dei** *Fabbricati* **colpito/i da** *Sinistro***.** 

Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua *Attività* da un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti il *Sinistro*, per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, la diaria giornaliera sarà commisurata al volume medio giornaliero calcolato a partire dalla data di apertura dell'*Attività*.

Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua *Attività* con periodicità stagionale, intendendosi per tale quella che comporti un periodo di inattività superiore a 2 mesi consecutivi, il *Sinistro* derivante da uno degli eventi previsti all'Art. 74. - "Oggetto dell'assicurazione" è indennizzabile a condizione che sia avvenuto durante il periodo di attività dell'azienda/esercizio assicurato. Per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, la diaria giornaliera sarà commisurata al volume medio giornaliero riferito al periodo di effettiva *Attività* nell'ambito dei 12 mesi precedenti il *Sinistro*.

La diaria giornaliera è calcolata secondo un meccanismo a scaglioni che si basa sulle seguenti fasce di transato:

- a. I fascia di transato fino a € 50,00 al giorno: viene corrisposto un *Indennizzo* pari ad € 50,00 giornalieri;
- b. Il fascia di transato da € 50,00 a € 180,00 al giorno: viene corrisposto l'Indennizzo previsto dal precedente punto a. (€ 50,00) a cui si aggiunge un ulteriore Indennizzo pari al 50% della parte residuale tra l'incasso medio giornaliero e quanto corrisposto al punto a;
- c. III fascia di transato superiore a € 180,00 al giorno: viene corrisposto l'*Indennizzo* previsto al precedente punto a., sommato di un importo pari al 50% della differenza tra il tetto massimo della seconda fascia di transato e quanto corrisposto al punto a. (€ 50,00), a cui si aggiunge un ulteriore Indennizzo pari al 20% della differenza tra il transato medio giornaliero e il tetto massimo della seconda fascia di transato (€ 180,00).

La *Garanzia* Protezione incassi P.O.S. è prestata, previa applicazione di una *Franchigia* temporale pari a 3 giorni lavorativi compreso quello del *Sinistro*, per un periodo non superiore al numero dei giorni indennizzabili indicato in *Polizza*.

La copertura è prestata fino alla concorrenza dell'*Indennizzo* determinato secondo le modalità precedentemente indicate e costituisce l'esposizione massima di *Quadra* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

L'assicurazione è operante esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. Nessun *Indennizzo* sarà effettuato a termini della presente *Garanzia* se l'*Assicurato* viene posto in liquidazione o amministrazione controllata o cessa definitivamente l'*Attività* svolta anche se a seguito di un *Sinistro*.

### Art. 78. - Perizia contrattuale

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei *Danni*, la *Controversia* è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 79. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

## Art. 79. - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato (o il Contraente) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 76 "Obblighi in caso di sinistro";
- 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Art. 77, "Determinazione dell'ammontare del danno";
- 4. procedere alla stima e alla liquidazione del *Danno* comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei *Danni*. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

## Art. 80. - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo

Il Contraente (o l'Assicurato) che esageri dolosamente l'ammontare del *Danno*, dichiari distrutte o sottratte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulti, sottragga o manometta *Cose* salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o faciliti il progresso di questo, **perde il diritto all'Indennizzo**.

## Art. 81. - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del Danno, Quadra è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### Art. 82. - Rivalsa

Quadra si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell'art.1916 c.c.

# **SEZIONE XI - INCENDIO**

## Art. 83. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in Polizza, anche se di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio, per:

## A. Fabbricato

#### **B.** Contenuto

Fermo quanto riportato dall'Art. 86. - "Esclusioni" e fermo restando che il Capitale assicurato per le Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione di Quadra, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

- 1. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione non causati da ordigni esplosivi;
- 2. caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate;
- 3. onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- **4. urto dei veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al *Contraente* o all'*Assicurato* o agli altri *Addetti*, dipendenti o *Collaboratori* dell'*Assicurato*;
- 5. fumo, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse e sempre chedetti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 6. sviluppo di fumi, gas e vapori, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- 7. mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse:
- 8. fenomeno elettrico scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
  - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato;
  - macchinari ed attrezzature facenti parte del Contenuto assicurato.

#### Sono esclusi i Danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i Danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipula della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche, alle Insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.

Relativamente al fenomeno elettrico, Quadra non pagherà somma superiore al 5% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 5.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 300,00 che rimarrà a carico dell'Assicurato.

L'assicurazione è prestata a *Primo rischio assoluto*; pertanto, in caso di *Sinistro*, non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c;

## 9. fenomeni atmosferici quali:

- i. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:
- ii. bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

#### Sono esclusi i Danni:

- a. causati da:
  - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. "sovraccarico neve";

- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- · cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti "i"e "ii";

#### b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
- impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- Fabbricati o tettole aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti:
- Lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto al punto 10. "grandine su elementi fragili";
- serre ed al loro Contenuto, salvo quanto indicato al punto 6. "Danni alle serre per eventi atmosferici" dell'Art. 85. - Settore agricoltura, tende esterne e tende frangisole;
- granaglie sullo stelo, a piante e colture.

#### Relativamente ai fenomeni atmosferici:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% dell'Indennizzo dovuto con il minimo di € 500,00;
- in nessun caso Quadra pagherà, per singolo Sinistro, importo superiore al 70% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

#### 10. grandine su elementi fragili quali:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere:
- Lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, con esclusione delle Serre e del loro Contenuto salvo quanto indicato al punto 6. "Danni alle serre per eventi atmosferici" dell'Art. 85. - Settore agricoltura.

Relativamente alla grandine su elementi fragili:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 500.00:
- in nessun caso *Quadra* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore a € 15.000,00.
- **11. sovraccarico neve** compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dei locali aziendali ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

## Sono esclusi i Danni causati:

- ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente Garanzia) ed al loro Contenuto;
- alle Serre, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto;
- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili
  installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da
  crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine;
- da gelo, da qualunque causa prodotto.

#### Relativamente al sovraccarico neve:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* pari al 10% dell'*Indennizzo* medesimo con il minimo di € 1.000,00;
- in nessun caso Quadra pagherà, per singolo Sinistro, un importo superiore al 50% del Capitale assicurato
  per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite di € 150.000,00 per uno o più
  Sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo.
- **12. fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei *Fabbricati* assicurati o contenenti le *Cose* stesse.

## Sono esclusi i Danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione:
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- · derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;
- da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente ai Danni derivanti da fuoriuscita di acqua condotta:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 250,00;
- in nessun caso Quadra pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore ad € 150.000,00.



#### 13. ricorso terzi.

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per Danni diretti cagionati alle Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di Attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza, per singolo Sinistro, del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

Sono esclusi i Danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, Addetti, clienti e fornitori dell'Assicurato stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi trasportate;
- · di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- · il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
   l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c, nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Quadra, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, secondo le modalità ed alle condizioni riportate all'Art. 164. - "Gestione delle vertenze".

Relativamente al ricorso terzi:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.000.00:
- in nessun caso Quadra pagherà, per singolo Sinistro, un importo superiore al 20% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

#### 14. Danni indiretti (interruzione d'esercizio)

Nel caso di forzata inattività dell'azienda/esercizio assicurato, causata da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, Quadra riconosce all'Assicurato una diaria giornaliera fino ad € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, per le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- · scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria relativo ai primi 7 giorni lavorativi, compreso quello del *Sinistro*.

La presente copertura è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

## 15. merci in refrigerazione (mancato freddo)

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- · mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorigeno;

e conseguenti al verificarsi di:

- un evento assicurato ai termini della Sezione XI Incendio;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

#### Sono esclusi i Danni:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

La copertura ha effetto solo se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa pari o superiore a 12 ore.

Fermo quanto sopra indicato, *Quadra* non risponde dei *Danni* per le merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Quadra non pagherà somma superiore ad € 10.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 1.000,00.

**16. eventi sociopolitici e dolosi** quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i Danni:

- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata:
- · di inondazione o frana;
- di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre:
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- alle Serre ed al loro Contenuto.

Quadra, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i Danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Quadra non risponderà dei Danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente agli eventi sociopolitici e dolosi:

- il pagamento sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 25% dell'Indennizzo dovuto con il minimo di € 5.000,00;
- in nessun caso Quadra pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo superiore al 50% del Capitale assicurato, rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

#### 17. anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del Sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.

L'obbligazione di Quadra dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 88. - "Obblighi in caso di sinistro". Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale. Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'Indennizzo, l'Assicurato o il Contraente devono esibire a Quadra i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c. Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, Quadra provvede al pagamento definitivo dello stesso entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato causato da dolo dell'Assicurato medesimo o dal Contraente.

18. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie* **Incendio del fabbricato** e **Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, quando conseguenti agli eventi previsti in *Polizza* e nel rispetto dei *Capitali assicurati* la Società indennizza:

- a) i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i Danni derivanti dagli eventi prima indicati;
- b) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo a termini di Polizza;
- c) le spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua.
   Agli effetti del presente punto c):
  - il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 150.00:
  - in nessun caso Quadra pagherà somma maggiore di € 3.500,00, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione;
- d) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
  - La copertura è prestata entro il limite del 1% dell'Indennizzo con il massimo di € 3.500,00 per Sinistro;
- e) le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di Lastre ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti.

Sono esclusi i Danni:

- · verificatisi in occasione di:
  - riparazione e/o rimozione di Lastre ed insegne;
  - operazioni di trasloco;
  - lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;
- relativi a Lastre ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente Garanzia non fossero integre
  od esenti da difetti:
- subiti da lucernari o da Lastre ed insegne aventi valore artistico;
- · subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le rigature, scheggiature e screpolature delle *Lastre* ed insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *Polizza*.

Agli effetti del presente punto e):

- Quadra non pagherà somma superiore ad € 3.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo;
- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 250.00;
- Quadra indennizza altresì i Danni alle Cose assicurate causati da rottura di Lastre o insegne assicurate fino alla concorrenza del 15% dell'Indennizzo liquidato per le Lastre danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo;
- la copertura è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto in caso di *Sinistro* non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.
- f) la perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con un massimo di 3 mensilità per Sinistro e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000,00, previa detrazione di una Franchigia di € 150,00, per ciascun Sinistro.
  - Sono esclusi i *Danni* causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

#### C. Rischio locativo

Quadra, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione Incendio, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c. qualora il Capitale assicurato a questo titolo risultasse inferiore al valore di ricostruzione dei locali calcolato a termini di Polizza.

#### Art. 84. - Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* Incendio del contenuto indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide e operanti:

## 1. Merci presso terzi

Le *Garanzie* prestate dalla presente *Polizza* si estendono alle merci di proprietà dell'*Assicurato*, quando queste si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere e mostre, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, alle quali l'Assicurato partecipi in qualità di espositore.

Quadra non pagherà, per singola ubicazione e per singolo Sinistro, somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto con il massimo di  $\in$  40.000,00.

# 2. Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere

Denaro, valori, gioielli, preziosi e pellicce verranno indennizzati fino alla concorrenza del 5% della Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, verranno invece indennizzati fino alla concorrenza del 20% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, verranno indennizzati fino alla concorrenza del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.

## 3. Universalità

Qualora con la presente *Polizza* venga assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, **fatta eccezione per l'area dello stesso**, se una determinata *Cosa* od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle voci della presente *Polizza*, in caso di *Sinistro* la cosa o l'oggetto **verranno attribuiti all'Incendio del contenuto**.

## 4. Contenuto all'aperto

Relativamente all'Incendio del contenuto i macchinari e le merci, si intendono in Garanzia in conseguenza di

un *Sinistro* indennizzabile a termini della Sezione XI - Incendio, anche se tali *Cose* si trovino all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda, fermo quanto previsto dalle esclusioni indicate per le singole coperture. *Quadra* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore ad € 100.000,00.

#### 5. Selling price

Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa e anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

## 6. Contenuto delle Dipendenze

Si intendono assicurate **entro il 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo**, le Cose costituenti il Contenuto, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'Attività assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettui Attività di vendita.

## Art. 85. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie* **Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti estensioni sono sempre valide e operanti per ciascun Settore di appartenenza, previa applicazione di *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

# a. Settore Agricoltura

Le presenti coperture sono sempre valide ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto.** 

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Agricoltura (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la Garanzia **Incendio del contenuto** comprende:

#### 1. Perdita Bestiame compresa asfissia, intossicazione e folgorazione

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti arrecati al Bestiame assicurato - sia sottotetto che all'aperto, entro i confini dell'azienda agricola o sui pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono - causati da:

- a. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento, a condizione che tale apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo;
- c. urto di veicoli, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato;
- d. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e Cose da esse trasportate;
- **e.** asfissia e/o intossicazione derivanti da fumi, gas o vapori sviluppatisi a seguito di *Incendio*, *Scoppio* o *Esplosione* che abbia colpito le *Cose* assicurate; folgorazione del *Bestiame* per effetto di guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

Quadra non pagherà somma superiore al 40% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo e di € 2.000,00 per singolo capo.

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 500,00.

## 2. Danni al Foraggio compresa autocombustione e fermentazione

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti arrecati al Foraggio assicurato - posto sottotetto ai Fabbricati nonché all'aperto - purché entro i confini dell'azienda agricola assicurata, causati da:

- **a.** *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. azione del fumo sui raccolti immagazzinati, se c'è stato Incendio o principio di Incendio;
- c. azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso di un apparecchio di riscaldamento conseguente ad una rottura accidentale, a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo;
- d. urto di veicoli, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato;



- e. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e Cose da esse trasportate;
- **f.** autocombustione spontanea e/o fermentazione anormale, anche senza sviluppo di fiamma, che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati.

Quadra non pagherà somma superiore al 25% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.500,00.

#### 3. Danni alle coltivazioni

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti, sia sottoserra che a pieno campo:

- alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale e definitiva ed irreversibile della capacità produttiva;

causati da:

- **a.** *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. fumo:
- c. urto di veicoli, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato.

Sono in ogni caso escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 1.500,00.

#### 4. Danni da spargimento di liquidi

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i Danni arrecati alle altre Cose assicurate dal liquido disperso.

Sono esclusi i Danni:

- a. da stillicidio, usura, corrosione, logorio od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione.

Quadra non pagherà somma superiore al 25% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 500,00.

#### 5. Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una struttura agrituristica, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto*, la *Garanzia* **Incendio** comprende:

- a. le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti,telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi *Denaro* e valori in genere) portate dai clienti consegnate e non consegnate con il limite di € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo;
- b. Denaro e valori dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura agrituristica, con il massimo del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo Sinistro;
- c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva con il limite di € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

Resta escluso il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

La copertura seguente è sempre valida ed operante a condizione che siano assicurati con la presente *Polizza* l'**Incendio del fabbricato e del contenuto**.

## 6. Danni alle Serre per eventi atmosferici

*Quadra*, a parziale deroga di quanto previsto ai punti 9. **"fenomeni atmosferici"** e 10. **"grandine su elementi fragili"**, indennizza i *Danni* materiali e diretti alle Serre:

- con copertura in vetro;
- con copertura in plastica rigida;

ed al loro Contenuto, causati da:

 a. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; **b.** bagnamento, verificatosi all'interno delle Serre a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Quadra pagherà:

- per le Serre con copertura in vetro ed al loro Contenuto, una somma non superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una Franchigia pari ad € 1.500.00.
- per le Serre con copertura in plastica rigida ed al loro Contenuto, una somma non superiore al 20% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una Franchigia pari ad € 1.500.00.

## b. Settore Turismo e ristorazione

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'Incendio del contenuto

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un albergo, pensioni, B&B, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e **nei limiti del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto**, la *Garanzia* **Incendio** comprende:

## 1. Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B

La copertura si intende operante per:

- a. le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi Denaro e valori in genere) portate dai clienti consegnate e non consegnate con il limite di € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo:
- b. Denaro e valori dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura ricettiva, con il massimo del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo Sinistro;
- c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva con il limite di € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

Resta escluso il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

## c. Settore Commercio

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

#### 1. Danni da esercizio di commercio ambulante

La copertura assicurativa si intende operante anche per l'Attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso). Le merci, l'arredamento e le attrezzature relative all'Attività esercitata, comprese nell'Incendio del contenuto, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/Assicurato per effettuare tale Attività. Sono comunque esclusi i Danni all'automezzo stesso e i Danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.

Non verranno indennizzati in alcun caso i *Danni* attribuibili direttamente o indirettamente ai punti 9. "fenomeni atmosferici", 10. "grandine su elementi fragili", 11. "sovraccarico neve" e 16. "eventi sociopolitici e dolosi".

## 2. Perdita Fustelle farmaceutiche (farmacie)

Quadra, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza i Danni direttamente causati dalla distruzione delle Fustelle farmaceutiche.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 7.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

## d. Settore Industria e Artigianato

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'Incendio del contenuto.

1. Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia

A parziale deroga della definizione *Contenuto*, la copertura assicurativa si intende operante anche per i veicoli e/o natanti iscritti al PR.A. per quelle tipologie di *Attività* (es. carrozzerie, officine di riparazione, elettrauto, autolavaggi, attività di allestimento di veicoli o camper, costruzione o riparazione di natanti, ecc.) che usualmente nel rischio assicurato detengono veicoli o natanti di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia, a condizione che gli stessi siano ricoverati all'interno dei *Fabbricati* indicati in Polizza e non siano riposti all'aperto.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.500.00.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XI - Incendio.

#### Art. 86. - Esclusioni

Sono esclusi i Danni, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 16. - "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 83 - "Oggetto dell'assicurazione";
- b. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi:
- c. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate;
- d. di smarrimento o di Furto delle Cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione:
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o una Implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, fermo quanto disposto dal punto 14. "*Danni* indiretti (interruzione d'esercizio)";
- g. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- h. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- i. causati da gelo;
- j. da avvelenamento del Bestiame;
- k. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

## Art. 87. - Operatività della garanzia

Le condizioni ed i *Premi* dell'assicurazione della presente Sezione XI - Incendio, sono convenuti sulla base delle "Dichiarazioni del Contraente" circa la circostanza che:

- a. i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti per almeno 8/10 con strutture portanti verticali, strutture portanti del Tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali Incombustibili.
   Nei Fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del Tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il Tetto.
- b. nel rischio assicurato, venga rispettata la tolleranza di:
  - 1 Kg di Esplodenti;
  - 750 Kg di Merci speciali ovunque riposte nell'ambito dell'azienda;
  - 150 Kg di Infiammabili destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione;

c. nei Fabbricati assicurati non siano presenti cinema, teatri, sale da gioco, discoteche, sale da ballo, night club. Non si tiene conto di Infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di Infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in Fabbricati separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda o laboratorio. Non si tiene conto di Esplodenti, Infiammabili e Merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

## Art. 88. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso a Quadra entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

# Art. 89. - Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio

La liquidazione dei Danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) Fabbricati, per il caso di:
  - Danno parziale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di Fabbricato danneggiato, dedotto il valore dei residui.
  - Danno totale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire il Fabbricato distrutto, dedotto il valore dei residui.
- b) macchinari, mobilio ed arredamento ed apparecchiature, nel caso di:
  - Danno parziale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del Sinistro, dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite.
  - Danno totale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, dedotto il valore dei residui.

Qualora l'Assicurato entro 1 anno non intenda riparare la cosa danneggiata, né ricostruire o rimpiazzare quella distrutta, egli avrà diritto all'*Indennizzo* determinato secondo il valore al momento del Sinistro.

Agli effetti dell'*Indennizzo*, resta convenuto che **in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun** *Fabbricato*, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del *Sinistro*.

L'assicurazione in base al *Valore a nuovo* riguarda soltanto *Fabbricati*, macchinari, attrezzatura di ufficio o impianti di reparti in stato di attività.

## Art. 90. - Determinazione dell'ammontare del danno per merci

Si stabilisce:

- 1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
- 2. dette merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del *Sinistro*, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del *Sinistro*, nonché delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dall'assicurato e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'acquirente finale;
- 3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del *Sinistro*, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
- 4. il valore delle merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
- 5. il valore ricavabile dai residui del Sinistro.

L'Indennizzo è dato dal valore complessivo delle merci stimato al punto 1., dedotto il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dai residui (stime 2. e 3.).

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 95. - "Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo".

#### Art. 91. - Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame e foraggio

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni cosi formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del *Danno* si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

## Art. 92. - Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni

Si stima:

- a) per la produzione, il valore delle quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo colturale in relazione alla modalità di coltivazione, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato dalla quantità della produzione perduta;
- b) per l'impianto, il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e coltivazione, idonee al trapianto per età e condizione, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del *Danno* si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva. L'ammontare dell'*Indennizzo* si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età ed alla vita residua dell'impianto stesso, allo stato di salute ed ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

# Art. 93. - Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale

Si stabilisce:

- 1.il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale e/o degrado d'uso, compresi gli oneri fiscali;
- 2.il valore delle Cose illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
- 3.il valore ricavabile dai residui del Sinistro.

L'Indennizzo è dato dal valore complessivo delle Cose stimato al punto 1., dedotto il valore delle Cose illese ed il valore ricavabile dai residui (stime 2. e 3.).

#### Art. 94. - Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"

L'Indennizzo, in caso di danneggiamento o distruzione di "Cose particolari", è dato dal solo costo del materiale e le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'Indennizzo sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 1 anno successivo al verificarsi del Sinistro.

## Art. 95. - Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo

Relativamente alle *Garanzie* **Incendio del fabbricato** e **Rischio locativo**, l'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraent*e o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area.

Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo necessario per la integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%, fermo restando il limite invalicabile del capitale garantito in *Polizza*.

## Art. 96. - Assicurazione a Primo rischio assoluto

L'assicurazione, **ad eccezione delle Garanzie Incendio del fabbricato** e **Rischio locativo**, è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*, cioè sino alla concorrenza del *Capitale assicurato*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

### Art. 97. - Perizia contrattuale

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei *Danni*, la *Controversia* è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 98. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

#### Art. 98. - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato (o il Contraente) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 88. "Obblighi in caso di sinistro":
- 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 89., 90., 91., 92., 93., 94. "Determinazione dell'ammontare del danno";
- 4. procedere alla stima e alla liquidazione del *Danno* comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei *Danni*. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

# **SEZIONE XII - FURTO E RAPINA**

## Art. 99. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti al Contenuto assicurato, provocati dagli eventi sotto riportati, **nei limiti** del Capitale assicurato e nelle ubicazioni indicate in Polizza, anche se di proprietà di terzi.

L'assicurazione è operante esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

La seguente Garanzia è valida se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio, per:

## A. Furto e rapina

Fermo quanto riportato dall'Art. 103. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

#### 1. Furto

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate con Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
  - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
  - inferriate;
  - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
  - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;
  - o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto disposto dall'Art. 106. "Mezzi di protezione e chiusura";
- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate senza Scasso, con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
  - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - con rottura dei vetri delle vetrine, purché efficacemente chiuse, durante l'orario di apertura al pubblico (tra le ore 8.00 e le 24.00), in presenza di Addetti all'esercizio.

#### 2. Rapina

La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Garanzia Furto e rapina è valida anche se il Furto e la Rapina sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti:

- guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le Cose assicurate;
- dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei Fabbricati contenenti le Cose assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'Assicurato in via temporanea

## Art. 100. - Condizioni particolari sempre valide ed operanti

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* **Furto e rapina** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide ed operanti, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105., salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

## 1. Infedeltà dei dipendenti

*Quadra* indennizza la perdita relativa a *Denaro* e *valori* di proprietà dell'Assicurato, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale il *Furto*, la *Rapina*, l'appropriazione indebita, la truffa commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti **a condizione che**:

- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, Quadra risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, Quadra risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari ad € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

#### 2. Portavalori

Quadra assicura il risarcimento della perdita dei Valori, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in *Polizza*, in conseguenza di:

- Scippo;
- Rapina;
- Furto in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori:

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi Familiari o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65.

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari ad € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

# 3. Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi ed infissi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina

Quadra indennizza i guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi ed infissi (esclusi macchinari e merci posti all'aperto) in occasione di:

- Furto.
- tentato Furto,
- Rapina

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari ad € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

#### 4. Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi

Quadra indennizza il Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi quando si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'Indennizzo massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

#### 5. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali)

Quadra indennizza le spese relative ad eventuali Infortuni subiti dal titolare, Familiari o dipendenti nel corso di uno Scippo o Rapina indennizzabili a termine di Polizza.

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari ad € 500,00 ed un limite d'*Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

## 6. Selling price

Se a seguito di Sinistro indennizzabile, risultano sottratte merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano** assicurate dall'acquirente, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al Sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

#### 7. Cose all'aperto

Relativamente ai macchinari e alle merci la *Garanzia Furto e rapina* sono operanti anche se tali *Cose* si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro **alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza**) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni.

La copertura opera a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, Scasso, effrazione, sfondamento ed è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00, ed un limite d'*Indennizzo* massimo del 20% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.

## Art. 101. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Furto* e *rapina* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra,* le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun *Settore* di appartenenza, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105., salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

# a. Settore Agricoltura

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Agricoltura (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia* Furto e rapina comprende:

#### 1. Furto del Bestiame

La *Garanzia* è estesa al *Furt*o del *Bestiame* quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi *Fabbricati* nonché all'aperto in appositi recinti, **purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura,** *Scasso***, effrazione, sfondamento.** 

La copertura è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.

#### 2. Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Le Garanzia comprende:

- Cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti,telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi Denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere).
  - La copertura è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;
- Denaro e valori in genere, portati dai clienti esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.
- La copertura è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'Indennizzo massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo:
- i veicoli a motore dei clienti escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.
- La copertura è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

#### **b. Settore Commercio**

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una Attività appartenente al Settore Commercio, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato, la Garanzia Furto e rapina comprende:

## 1. Fustelle farmaceutiche (farmacie)

Quadra indennizza i Danni da Furto alle Fustelle, custodite nella farmacia assicurata.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00 e un limite d'*Indennizzo* di € 7.500,00 per Sinistro.

#### c. Settore Turismo e ristorazione

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Turismo e ristorazione, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia* Furto e rapina comprende:

## 1. Cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B

Le Garanzia comprende:

- Cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti,telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere).
  - La copertura è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'Indennizzo massimo del 15% del Capitale assicurato e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;
- Denaro e valori in genere, portati dai clienti esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.
- La copertura è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'Indennizzo massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;
- i veicoli a motore dei clienti escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.
  - La copertura è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

## Art. 102. - Limiti di indennizzo

La *Garanzia* assicurativa, nell'ambito del *Capitale assicurato*, è prestata con i seguenti limiti d'*Indennizzo*, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

#### • Contenuto delle Dipendenze

Le Cose costituenti il Contenuto si intendono assicurate, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'Attività assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in Dipendenze dove comunque non si effettui Attività di vendita.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00 e con il massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

- Denaro e valori ovunque riposti
  - La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari a € 500,00 e il limite di *Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.
- Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o Cassaforte a mobile o Armadio corazzato
   La copertura è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari a € 500,00 e il limite di Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
- Furto e Rapina di Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte
   La copertura è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, il minimo di € 500,00 e con il massimo del 15% del Capitale assicurato.
- Rapina di oggetti personali (esclusi Preziosi e Valori) dell'Assicurato, dei suoi Familiari o dipendenti purché avvenuta all'interno dei locali.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 500,00 e con il limite di Indennizzo pari ad € 1.000,00 per persona e di € 3.000,00 per anno assicurativo.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XII - Furto e rapina.

## Art. 103. - Esclusioni

Quadra non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole Garanzie, i Danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. agevolati con dolo o colpa grave:
  - dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave;
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 99. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";
  - da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 99. "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";
  - da persone legate all'Assicurato od al Contraente, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d. indiretti;
- e. causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- f. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
- g. ai beni in leasing, Gioielli e Preziosi;
- h. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

#### Art. 104. - Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato

Limitatamente ai Danni di Furto, la Garanzia è operante a condizione che le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune o comunque posti ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o altro piano praticabile, siano costruiti in muratura, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.

## Art. 105. - Scoperti

La Garanzia Furto e rapina, è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 25% con il minimo di € 1.500,00 salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e Scoperti specifici.

In caso di *Furto* avvenuto secondo le modalità descritte all'Art. 99. - "**0ggetto dell'assicurazione**" ai punti a), b), c) e d), se i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da uno dei seguenti impianti di allarme:

- Impianto di allarme antifurto con sirena con collegamento ad istituto di vigilanza o forze dell'ordine installato da ditta registrata presso l'I.M.O.:
- impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 2000 installati da ditta qualificata,



la copertura Furto e rapina sarà prestata senza l'applicazione dello Scoperto ma con una Franchigia pari a € 1.000,00 a condizione che l'impianto sia attivato e pienamente funzionante ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone.

In caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento dell'Impianto di allarme I.M.Q. e/o nebbiogeno, Quadra corrisponderà l'importo liquidato a termini di Polizza sotto deduzione di uno Scoperto del 25% con il minimo di € 1.500,00.

## Art. 106. - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai Danni di Furto, la Garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno)oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche Mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le Cose assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *Quadra* corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni* di *Furt*o quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato sopra descritti.

# Art. 107. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato (od il Contraente) deve:

- a. darne avviso a Quadra entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive:
- b. fornire a *Quadra* **entro i 3 giorni successivi**, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
- c. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di *Quadra* in ragione della proporzione intercorrente tra il *Capitale* assicurato e quello che le *Cose* avevano al momento del *Sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del *Danno*, dovesse superare il *Capitale* assicurato e anche se non si è raggiunto lo scopo, **salvo che** *Quadra* **provi che le spese sono state fatte inconsideratamente**. L'Assicurato o il *Contraente* deve altresì:

- a. conservare fino ad avvenuta liquidazione del *Danno* tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad *Indennizzo*;
- b. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del Danno; tenere a disposizione di Quadra e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Quadra ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- c. presentare, a richiesta di *Quadra*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al *Sinistro*.

#### Art. 108. - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

L'assicurazione è prestata nella formula a Primo rischio assoluto.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle *Cose* danneggiate - **col limite del valore che le stesse avevano al momento del** *Sinistro* **- senza tenere conto dei profitti sperati, né dei** *Danni* **del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.** 

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno di *Quadra* ed uno dal *Contraent*e, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### Art. 109. - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo

L'Assicurato che dolosamente esageri l'ammontare del Danno, occulti, sottragga o manometta Cose non rubate, alteri le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

#### Art. 110. - Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* **Furto e rapina** ed **i relativi limiti di** *Indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* senza corrispondente restituzione di *Premio*. Qualora, a seguito del *Sinistro* stesso, *Quadra* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste eventualmente in essere.

#### Art. 111. - Recupero delle cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Quadra appena ne ha avuto notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà di Quadra, se questa ha indennizzato integralmente il Danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Quadra l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime. Se invece Quadra ha indennizzato il Danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Quadra per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Quadra e l'Assicurato. Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del Sinistro, Quadra è obbligata soltanto per i Danni eventualmente subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Quadra le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Quadra di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

#### Art. 112. - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. Quadra, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste:
- b. l'Assicurato deve restituire a Quadra l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### Art. 113. - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *Indennizzi*, escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del *Danno*, *Quadra* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

# SEZIONE XIII -ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS

#### Art. 114. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza, nei limiti del Capitale assicurato, i Danni materiali e diretti alle apparecchiature e ai macchinari - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, che possono subire secondo il principio "All risks", salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 115. - "Esclusioni".

La seguente Garanzia è valida se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio, per:

# A. Elettronica e guasti macchine

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 115. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscano i beni assicurati all'interno dei locali indicati in Polizza:

# 1. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, fumo

#### 2 Furto

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate con Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
  - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
  - inferriate:
  - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
  - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;

o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto richiesto dall'Art. 116. - "Mezzi di protezione e chiusura".

- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate **senza Scasso** con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superficie acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
  - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - con rottura dei vetri delle vetrine, purché efficacemente chiuse, durante l'orario di apertura al pubblico (tra le ore 8.00 e le 24.00) in presenza di Addetti all'esercizio;

## 3. Rapina

La copertura è operante se avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi:

- 4. Fenomeni atmosferici compresi trombe d'aria, tempeste, gelo, neve, grandine
- 5. Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con lo **Scoperto 25% con il minimo € 500,00**;

#### 6. Rovesciamento liquidi

Quadra risponde dei Danni di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati. **Sono comunque esclusi:** 

- i Danni derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;
- i Danni dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- i Danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i Danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- 7. Fenomeno elettrico, compreso quello di origine esterna

La *Garanzia* comprende i *Danni* da fenomeni elettrici di origine esterna **a condizione che le apparecchiature** assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge.

Per ogni Sinistro la Garanzia è prestata con lo Scoperto 15% con il minimo € 500,00;

- 8. Imperizia, imprudenza, negligenza errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'Assicurato o da terzi
  - Per ogni Sinistro la Garanzia è prestata con il limite di Indennizzo pari al 30% del Capitale assicurato;
- 9. Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo
  - Per ogni Sinistro la Garanzia è prestata con il limite massimo del 30% del Capitale assicurato;



#### 10. Eventi sociopolitici e dolosi

Intendendosi i Danni materiali e diretti cagionati alle Cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Per ogni Sinistro la Garanzia è prestata con lo Scoperto del 15% con il minimo € 1.500,00 e con il limite massimo del 60% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;

11. Danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate

Tali *Danni* verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Per ogni Sinistro la Garanzia è prestata con il limite massimo del 10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per Sinistro;

#### 12. Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse

Non sono indennizzabili i *Danni* alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati. In caso di *Danno* indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'Assicurato.

Per ogni Sinistro la Garanzia è prestata con la Franchigia di € 250,00, con il limite massimo del 10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro.

L'assicurazione è valida per le ubicazioni indicate in *Polizza*, è prestata nella formula a *Primo rischio assoluto* ed è operante esclusivamente per i rischi ubicati in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. La *Garanzia* Elettronica e guasti macchine è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di € 500,00 salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici. Relativamente alle Cose assicurate, per le quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione, le *Garanzie* di *Polizza* saranno prestate previa applicazione di uno *Scoperto* pari al 25% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XIII - Elettronica e guasti macchine.

#### Art. 115. - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

- a. causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente dei loro Familiari e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
- b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c. causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti;
- d. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle Cose assicurate;
- e. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i Danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- f. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- g. in seguito al sostenimento dei costi per:
  - effettuare la manutenzione preventiva;
  - · effettuare i controlli di funzionalità;
  - eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
- h. di natura estetica che non siano connessi con i Danni indennizzabili;
- i. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della Polizza;
- j. causati da smarrimenti ed ammanchi;
- k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi:
- m. indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- n. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;
- o. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;

- p. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- q. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
- r. ai veicoli a motore;
- s. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
  - uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
  - · trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
  - computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
  - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
  - violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- t. alle seguenti apparecchiature:
  - · apparecchiature adibite ad uso domestico;
  - · apparecchiature elettromedicali;
  - · agli impianti fotovoltaici;
- u. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva:
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);

verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

# Art. 116. - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai Danni di Furto, la Garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche *Mezzi di chiusura* diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le Cose assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *Quadra* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Non sono comunque indennizzabili i Danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i Mezzi di chiusura del fabbricato sopra descritti.

#### Art. 117. - Cose di proprietà di terzi

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentabile, sempre che siano in locazione, noleggio o comodato. In caso di *Sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (da eleggersi a cura di *Quadra* e del *Contraente*) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Quadra*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

#### Art. 118. - Conservazione delle cose assicurate

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali adeguate in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anomale o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non rispondenti alle specifiche richieste del costruttore.

# Art. 119. - Ispezione delle cose assicurate

*Quadra* ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

# Art. 120. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve:

- a. fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *Quadra* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *Quadra* ai sensi e nei limiti dell'art. 1914 c.c;
- b. darne avviso a Quadra entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento anche di uno solo di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il Contraente deve altresì:

- c. in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina* o *Sinistro* presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del *Danno*. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Quadra*;
- d. conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla liquidazione del *Danno* senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; *Quadra* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di *Quadra*, l'Assicurato decade dal diritto all'*Indennizzo*;
- e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a..

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; tuttavia, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *Quadra*, lo stato delle Cose non può essere modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*Attività*; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b., questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il *Sinistro*, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai *Danni* di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

#### Art. 121. - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- a. Nel caso di Danno suscettibile di riparazione:
  - 1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro, valutate secondo i costi al momento del Sinistro;
  - 2. si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a1. defalcato dell'importo come a2. a meno che Quadra non si avvalga della facoltà di cui al punto d. dell'Art. 120. - "Obblighi in caso di sinistro", nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a1..

- b. Nel caso di Danno non suscettibile di riparazione:
  - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
  - 2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b1., defalcato dell'importo stimato come b2..

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- i. i Danni si siano verificati entro i 2 anni successivi a quello di costruzione;
- ii. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti "i." e "ii." ed almeno una delle condizioni previste dal punto "iii.", si applicano le norme che seguono:

- 3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4. si stima il valore ricavabile dai residui.

#### L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b3., defalcato dell'importo stimato come b4.

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a., eguaglino o superino il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come b. (stima b1. - b2. oppure b3. - b4. a seconda del caso). *Quadra* ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle *Cose* danneggiate, **col limite del valore che le stesse avevano al momento del** *Sinistro***, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei** *Danni* **del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.** 

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da *Quadra* ed uno dal *Contraent*e, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale

nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

# Art. 122. - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo

Il Contraente (o l'Assicurato) che esageri dolosamente l'ammontare del Danno, dichiari distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulti, sottragga o manometta Cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o faciliti il progresso di questo, **perde il diritto all'Indennizzo**.

# Art. 123. - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *Indennizzi* - escluso dal conteggio l'*Indennizz*o dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del *Danno*, *Quadra* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

# Art. 124. - Rivalsa

Quadra si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c.

# SEZIONE XIII - ENERGIE RINNOVABILI

#### Art. 125. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza, nei limiti del Capitale assicurato, i Danni materiali diretti (compreso Furto, Rapina, guasti e fenomeno elettrico) e i Danni indiretti che un Impianto fotovoltaico e/o solare termico può subire secondo il principio "All risks", salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 127. - "Esclusioni".

Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il Contraente dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della Polizza.

La Garanzia è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in Polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d'aria - per gli impianti a terra.

La seguente Garanzia è valida se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio, per:

# A. Energie rinnovabili

# 1. Danni diretti

Quadra si obbliga a indennizzare i Danni materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.

Quadra indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle Cose assicurate e danneggiate a seguito di Sinistro *indennizzabile* a termini della presente Garanzia e fino alla concorrenza massima del 5% dello stesso, con il limite di *Indennizzo* di € 10.000,00 per Sinistro

Si intendono compresi anche i:

- 1. Guasti, intendendosi per tali tutti i danni subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- 2. Fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i danni derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

# Estensione ai Danni indiretti

Quadra indennizza le perdite per i *Danni* indiretti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un *Danno* materiale e diretto, solo se indennizzabile a termini della presente *Garanzia* **Danni Diretti**, che abbia colpito gli impianti assicurati.

# Art. 126. - Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti

Relativamente ai Danni diretti All risks, per ciascun Sinistro il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, pari al 5% con il minimo di € 1.500,00, salvo quanto previsto nei successivi punti:

# 1. Furto, Rapina ed atti di terzi

Relativamente ai Danni di Furto, Rapina ed atti di terzi (compresi gli atti vandalici), il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo:

- 50% del Capitale assicurato per i pannelli totalmente integrati;
- 40% del Capitale assicurato per i pannelli parzialmente integrati;
- 30% del Capitale assicurato per i impianti a terra e quelli non integrati;

#### 2. fenomeni atmosferici

Relativamente ai Danni da fenomeni atmosferici, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti limiti massimi di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo:

- 40% del Capitale assicurato per vento e sovraccarico neve;
- 70% del Capitale assicurato per altri eventi atmosferici;
- 3. franamento, smottamento del terreno

Relativamente ai Danni causati da franamento, smottamento del terreno, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo



dell'Assicurato stesso con un limite massimo di Indennizzo del 40% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

4. guasti e/o fenomeno elettrico

Relativamente ai Danni causati da guasti e/o fenomeno elettrico, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato:

- per gli impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo, con uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% con il minimo di € 2.500,00, con il limite del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;
- per gli impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo, con uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, del 30% con il minimo di € 5.000,00 con il limite del 20% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

Relativamente ai Danni indiretti:

- per impianti dotati di Telecontrollo:
  - il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione di 3 giorni di *Franchigia* e per un periodo massimo di *Indennizzo* di 60 giorni al netto della stessa; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del Sinistro;
- per impianti non dotati di Telecontrollo:
   verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto una somma forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo
   liquidato a termini per i Danni diretti All risks per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite
   massimo di € 10.000,00 per Sinistro.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XIV - Energie rinnovabili.

#### Art. 127. - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

- 1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:
- 3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;
- 4. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci;
- 5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- 8. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose assicurate:
- 9. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 10. subiti durante il trasporto;
- 11. di natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili;
- 12. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- 13. dovuti a difetti di rendimento;
- 14. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- 15. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;
- 16. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- 17. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e *Danni* correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
- 18. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;
- 19. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;
- 20. connessi o dovuti da sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate;
- 21. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- 22. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - · controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - · eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera;

verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;

- 23. Quadra, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:
  - conduttori esterni alle Cose assicurate;
  - costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.

Con riferimento ai Danni indiretti, sono inoltre esclusi:

- 24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Polizza, causato da:
  - · serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
  - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'Attività;
  - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- 25. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- 26. penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'Attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato;
- 28. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:
  - · disastri naturali o eventi di forza maggiore;
  - scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
  - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti.

# Art. 128. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a. fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *Quadra* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *Quadra* secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 c.c.);
- b. avvisare Quadra entro 3 giorni da quando si è verificato ed è venuto a conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
- c. in caso di *Furto* o *Rapina*, o *Incendio* o di *Sinistro* presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del *Sinistro* e l'ammontare approssimativo del *Danno*; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Quadra*;
- d. conservare le tracce e i residui del *Sinistro* nonché le parti sostituite fino a liquidazione del *Danno*, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del *Danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del c.c.)

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; lo stato delle *Cose* non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *Quadra*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*Attività*; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avvenisse **entro 10 giorni dall'avviso** di cui al punto b., il *Contraente* e l'*Assicurato* potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

# Art. 129. - Perizia contrattuale

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da *Quadra* e l'altro dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### Art. 130. - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e "Dichiarazioni del *Contraente*" ed accertare se, al momento del *Sinistro*, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c. verificare se il *Contraente* e l'*Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 128. "Obblighi in caso di sinistro";
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione

di cui agli Artt. 131. e 132. - "Determinazione dell'ammontare del danno";

e. stimare e liquidare il Danno in conformità alle disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

# Art. 131. - Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All risks

La determinazione del *Danno* viene eseguita **separatamente per ogni singola cosa assicurata** secondo le norme che seguono:

- a. in caso di Danno suscettibile di riparazione (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto);
  - 1. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle Cose danneggiate;
  - 2. si stima il valore ricavabile dei residui al momento del Sinistro.
  - L'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come in 1., diminuito dell'importo come in 2.
- b. in caso di Danno non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):
  - 1. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - i. il Danno si sia verificato entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'impianto;
    - ii. il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
    - iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'impianto/dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

L'ammontare del Danno sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo.

- 2. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto "i", del punto "1" e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto "iii". si applicano le norme che seguono:
  - 1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
  - 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come 1), diminuito dell'importo stimato come 2).

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Quadra, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il Danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 133. - "Assicurazione parziale" in caso di *Danno* non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto).

#### Art. 132. - Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti

- Per gli impianti dotati di sistema di Telecontrollo, si procede alla determinazione dell'Indennizzo secondo le norme seguenti:
  - a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il Sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
  - b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;
  - c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
    - i. il prezzo di vendita al kWh. contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete:
    - ii. il valore dell'incentivo erogato dal GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
  - d. l'*Indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti "i" e "ii", moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in *Polizza* quali *Franchigia*.

Se, nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di *Indennizzo*, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'*Indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'*Indennizzo* da parte di *Quadra* fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione a *Quadra* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

2. Per gli impianti non dotati di sistema di *Telecontrollo*, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini dei *Danni* diretti *All Risk*s verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una somma forfettaria pari al 10% dell'*Indennizzo* liquidato a termini delle predette *Garanzie* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00.

# Art. 133. - Assicurazione parziale

L'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una *Cosa* nuova uguale verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il Valore a nuovo non ecceda il Capitale assicurato in misura superiore al 20%.

Se il Valore a nuovo eccede il Capitale assicurato in misura superiore al 20% il capitale di riferimento resta quello convenuto al momento della stipula.

# **SEZIONE XV - ASSISTENZA AI LOCALI**

#### **Premessa**

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da Quadra a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

che si avvale della propria Struttura Organizzativa che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, **per la richiesta di** *Prestazioni di assistenza*.

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

Le prestazioni garantite da Quadra saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente *Polizza* della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa.

Le Prestazioni di assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente.

Le Prestazioni di assistenza valgono se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

# Art. 134. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce, nei locali del Contraente indicati in Polizza, le seguenti prestazioni:

#### A. Assistenza ai locali

# 1. Pronto intervento nei locali

In caso di *Sinistro* nei locali del *Contraente* indicati in *Polizza*, che comporti l'intervento urgente di un artigiano (ad esempio elettricista, idraulico, fabbro, falegname, vetraio) *AXA Assistance*, a seguito di esplicita richiesta dell'*Assicurato*, provvede ad inviare tempestivamente un fornitore del proprio *Network* che effettuerà gli interventi necessari a gestire l'emergenza.

Le spese dell'intervento di Assistenza verranno sostenute direttamente da Quadra per quanto previsto in Polizza e sulla base delle limitazioni previste dalle singole Garanzie. Le spese non indennizzabili sono a carico del Contraente.

# a) Invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutto il *Locale aziendale* per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'*Assicurato*, *AXA Assistance* invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

Quadra prenderà a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico del *Contraente* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione *AXA Assistance*.

# Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- · sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente;
- · richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

# b) Invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nei Locali aziendali in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nei Locali aziendali non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

AXA Assistance invierà un idraulico convenzionato, comunicando preventivamente, la tariffa oraria.



Quadra prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 500,00 per evento, restando a carico del Contraente l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- · sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione:
- · per Danni causati dal gelo.

#### c) Invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui a seguito di:

- Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica non sia possibile entrare nei Locali aziendali;
- Furto tentato o consumato, Incendio, Esplosione o Scoppio la funzionalità della porta di accesso ai Locali aziendali è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.
  - AXA Assistance invierà presso i Locali aziendali un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

In caso di *Furto*, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'Assicurato dovrà presentare ad AXA Assistance copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti.

Quadra prenderà a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

#### d) Invio di un vetraio

In caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dei *Locali aziendali* a seguito di *Furto* o tentato furto, *AXA Assistanc*e invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

Quadra terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera **entro il limite di € 500,00 per** Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

#### e) Ripristino dell'abitabilità

Qualora, in seguito a un evento riconducibile alla *Garanzia* principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza*, il locale necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, *AXA Assistance* provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria. *Quadra* terrà a proprio carico il costo della prestazione **entro il limite di € 1000,00 per** *Sinistro*.

In caso di *Furto* o tentato *Furto*, l'*Assicurato* dovrà presentare ad *AXA Assistance* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *Quadra* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di € 600,00 per Sinistro.

# f) Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza* si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dei locali aziendali *AXA Assistance* organizzerà la vigilanza dei locali aziendali mediante istituti di vigilanza, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 10 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento. Decorse le 10 ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *Quadra* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di € 500,00.

#### 2. Assistenza sanitaria nei locali

Quadra garantisce l'Assicurato, i dipendenti dell'azienda, i Collaboratori e gli stagisti, i Visitatori/Consulenti, in caso di Infortunio o Malattia **presso i locali del Contraente**, durante lo svolgimento della propria Attività lavorativa, le seguenti Prestazioni di assistenza, **purché richiamate in Polizza**:

# a) Emergenza ed orientamento

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso d'Infortunio o Malattia e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- · centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- · laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.



#### b) Invio di un medico in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso i Locali aziendali (del Contraente) qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica sul posto.

#### c) Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'Assicurato presso i Locali aziendali presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica domiciliare, il servizio medico di AXA Assistance lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

#### Sono escluse dalla prestazione:

- · le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico di AXA Assistance possono essere curate sul posto;
- · le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i Familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- · tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per Malattie preesistenti.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XV - Assistenza ai locali.

#### Art. 135. - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale:
- b. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- d. atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- e. stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Relativamente al punto 2. "Assistenza sanitaria nei Locali", le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- c. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- d. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- e. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

Quadra non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali Danni da questi provocati.

Quadra non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente da AXA Assistance, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance.

# Art. 136. - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la Garanzia opera:

- a. mediante contatto telefonico con AXA Assistance 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- b. con costi a carico di Quadra entro il limite di 3 Sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- c. senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- d. entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da AXA Assistance si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività. Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'Assicurato i tempi per l'espletamento del servizio.

#### Art. 137. - Limitazione del servizio - Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Per le *Prestazioni di assistenza* ai locali, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate da *AXA Assistance* che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con *AXA Assistance*.

#### Art. 138. - Come attivare le prestazioni Assistenza

1. Come attivare le prestazioni Assistenza

Le Prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

AXA Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dei locali assicurati dal Contraente;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax):
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare *Assistenza* immediatamente, il *Contraente* sarà richiamato **entro le successive 8 ore lavorative**.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con *AXA Assistance*, quest'ultima non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

# 2. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad *AXA Assistance*, devono essere effettuate in forma scritta.

# NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

#### Art. 139. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

# Art. 140. - Effetto, durata e disdetta del contratto

Fermi i termini di *Carenza* di cui agli Artt. 17. e 28. - "**Termini di carenza**", l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c., in senso più favorevole al Contraente, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 21° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In caso di contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti e, pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

# Art. 141. - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 140. - "Effetto, durata e disdetta del contratto", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui Quadra ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, Quadra garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla legge. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi al ricevimento del presente Fascicolo Informativo, comunicando a Quadra la propria volontà a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center di *Quadra*, attraverso il Numero Verde 800 634 325 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

Quadra rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

# Art. 142. - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

# Art. 143. - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'Assicurato o i *Beneficiari* sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono a *Quadra*, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

# Art. 144. - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta a *Quadra* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *Quadra* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

# Art. 145. - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio *Quadra* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 146. - Esagerazione dolosa del danno

In relazione alla Linea Patrimonio, l'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di *Furto*, *Rapina*, estorsione o *Scippo*, perde il diritto all'*Indennizzo*.

#### Art. 147. - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso esercitato da *Quadra*, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 148. - Riduzione dei capitali assicurati

In caso di *Sinistro*, i Capitali assicurati con le singole *Garanzie* di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Qualora a seguito del *Sinistro* stesso *Quadra* decida, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio*, non goduto - al netto dell'imposta - sulle somme assicurate rimaste in essere.

#### Art. 149. - Clausola di vincolo

La presente clausola è operante se è stata indicata in *Polizza* la banca vincolataria. La *Garanzia* **Incendio del fabbricato** della Sezione XI - Incendio si intende vincolata a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di *Sinistro*, non sarà fatto luogo al pagamento dell'*Indennizzo* all'*Assicurato* senza il preventivo consenso ed il concorso dell'Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'*Indennizzo* stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del *Premio* da parte dell'*Assicurato*, *Quadra* ne darà comunicazione inviando l'avviso del *Premio* scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.

#### Art. 150. - Cambiamento dell'ubicazione del rischio

In caso di variazione dell'ubicazione del rischio assicurato, il *Contraente* deve comunicarlo per iscritto a *Quadra*, **entro le ore 24.00 del 30° giorno** dalla data del suddetto cambiamento; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le *Garanzie* rimangono sospese fino a quando il *Contraente* ne abbia dato notizia per iscritto a *Quadra*, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

#### Art. 151. - Validità territoriale

Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

#### Art. 152. - Colpa grave

L'assicurazione è efficace, salvo che per le Sezioni XII - Furto e rapina ed Energie rinnovabili, anche per i *Danni* determinati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*; per tutte le Sezioni, l'assicurazione è efficace per i *Sinistri* cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

#### Art. 153. - Buona fede

L'omissione della comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio - successiva alla stipulazione della presente *Polizza* - così come le inesatte od incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all'atto di stipula della *Polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né la riduzione di questo, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. *Quadra* ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di *Premio* proporzionale al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

# Art. 154. - Cose di proprietà di terzi

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentata. In caso di *Sinistro*, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (questa resta, infatti, a cura di *Quadra* e del *Contraente*), né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione, non possono essere esercitati che dal *Contraente*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

# Art. 155. - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

# Art. 156. - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

# Art. 157. - Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Limitatamente ad altre Polizze infortuni, il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a suo favore.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Per tutte le altre coperture, Quadra, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni.

#### Art. 158. - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole *Garanzie*, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *Quadra* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole *Garanzie*.

#### Art. 159. - Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto

Nel caso uno stesso evento, sia coperto contestualmente da più Sezioni, prevarranno le *Garanzie* di *Polizza* più vantaggiose per l'*Assicurato* in termini di *Franchigie* e *Scoperti*.

Fermo quanto disposto dall'art. 1905 c.c., qualora la copertura, operante secondo il capoverso precedente, non indennizzi interamente il *Danno* subito, i capitali indicati in *Polizza* relative alle altre *Garanzi*e eventualmente acquistate, concorreranno all'*Indennizzo* secondo le norme previste dalle rispettive Sezioni.

# Art. 160. - Foro competente

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

#### Art. 161. - Legge applicabile

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

# Art. 162. - Rinvio alle norme di legge - Glossario

Il glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione ed inserito nella Nota Informativa. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 163. - Indicizzazione

Qualora espressamente indicato in *Polizza*, i *Premi*, le somme e/o i *Capitali assicurati*, i limiti di *Indennizzo* e le *Franchigie*, espressi in cifra assoluta, relativi alla *Garanzie* Incendio del fabbricato/Rischio locativo, Incendio del contenuto, Furto e rapina, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme.

Le somme e/o i *Capitali assicurati*, **i limiti di** *Indennizzo* **e le** *Franchigie***, espressi in cifra assoluta** sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di agosto dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di *Premio* si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di agosto dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il *Premio* vengono adeguati in proporzione:
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al *Contraente* di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

In caso di ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, *Quadra* proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

# Art. 164. - Gestione delle vertenze

*Quadra* assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere a *Quadra* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione **entro** il **termine di 10 giorni dal ricevimento**, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della *Controversia* e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

In caso d'inadempimento la compagnia si riserva di considerare ogni pregiudizio che ne è conseguito.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, Quadra si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di *Quadra* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del** *Massimale* **stabilito in** *Polizza* **per il** *Danno* **cui si riferisce la domanda risarcitoria**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite fra *Quadra* e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. *Quadra* **non riconosce spese incontrate dall'***Assicurato* **per i Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.** 

#### Art. 165. - Ispezione

Quadra ha sempre il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato e delle Cose assicurate, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

# ALLEGATO 1. TABELLA DEGLI INDENNIZZI INABILITÀ TEMPORANEA

(Valida per la Garanzia Inabilità temporanea da infortunio)

Descrizione Numero g	iorni
Fratture	
1. Arti superiori	
a) Scapola	
Multipla esposta o chiusa	
Scomposta esposta o chiusa	
Senza spostamento	20
b) Clavicola	
Multipla esposta o chiusa	
Scomposta esposta o chiusa	
Non consolidata	60
Con atto operatorio	60
c) Braccio, Avambraccio	
Multipla, esposta o chiusa trattata con	100
intervento di osteosintesi metallica	
Multipla esposta o chiusa	
Scomposta esposta o chiusa	
	20
d) Gomito	
Senza spostamento	20
Scomposta o asportazione del capitello	50
e) Polso	40
Scomposta esposta o chiusa	20
Senza spostamento	<u>.</u>
f) Mano (ossa della mano escluso lo scafoid	50
Multipla esposta Multipla chiusa	4.0
Scomposta esposta o chiusa	
Senza spostamento	20
g) Scafoide	40
5/ 30010100	
2. Arti inferiori	
a) Femore e articolazione dell'anca	
Multipla esposta trattata con intervento di	200
osteosintesi metallica	
Multipla esposta	150
Multipla chiusa trattata con l'intervento di	150
osteosintesi metallica	
Multipla chiusa	100
Scomposta esposta o chiusa	80
Senza spostamento	40
Parziale	20
b) Bacino esclusa Anca	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	
Multipla	
c) Rotula	
Multipla esposta o chiusa	80
Scomposta esposta o chiusa	
Senza spostamento	
d) Gamba e Caviglia	
Tibia o Tibia e Fibula	
Multipla esposta trattata con intervento di	165
osteosintesi metallica	
Multipla esposta Multipla chiusa trattata con intervento di	120
Multipla chiusa trattata con intervento di	165
osteosintesi metallica	
Multipla chiusa	120

Þ	esci	rizione Numero gi	orni
///	////		/////, 
		Scomposta esposta	100
		Scomposta chiusa	80
		Senza spostamento	30
		Fibula escluso malleolo peronale	15
		Malleolo peronale	
		Scomposta esposta	80
		Scomposta chiusa	60
	e)	Senza spostamento Piede	30
		Ossa del piede escluso calcagno	
		Multipla esposta	60
		Multipla chiusa	40
		Scomposta esposta	40
		Scomposta chiusa	30
		Senza spostamento	20
		Calcagno	
		Multipla esposta	80
		Multipla chiusa	60
		Scomposta esposta	100
		Scomposta chiusa	80 25
		Senza spostamento	
3.		anio, faccia, colonna vertebrale, torace	
	<u>.a)</u> .	Cranio	
		Con coma della durata di più di 48 ore	80
		Senza coma o con passeggera perdita di	40
		coscienza Faccia	
	)	Scomposta esposta o chiusa	30
		Senza spostamento	15
	c)	Mascella inferiore	
		Multipla esposta o chiusa	60
		Scomposta esposta o chiusa	40
		Senza spostamento	30
	d)	Colonna vertebrale	
		Vertebra ad eccezione dei processi travers	si o
		spinosi Con paraplegia o tetraplegia	260
		Scomposta senza paraplegia o tetraplegia	60
		Senza spostamento	30
		Processi traversi o spinosi, coccige	
		Scomposta o senza spostamento	30
	e)	Torace	
		Sfondamento con eventuale pneumotorace	50
		Frattura multipla con spostamento senza	30
		sfondamento	
		Sterno o una costola con spostamento e	20
		consolidamento	
		Sterno o una costola con spostamento	60
		senza consolidamento	
		Sterno o una o più costole senza spostament	to 20
Lu	ssaz	zioni	
		na vertebrale con paraplegia o tetraplegia	260
Co	lonr	na vertebrale senza paraplegia o tetraplegia	80
An	ca		40

Spalla, clavicola, gomito, dita, rotula, alluce 20

Descrizione Numero	giorni
Seria distorsione del ginocchio che richiede intervento chirurgico Distorsione immobilizzata con ginocchiera gessi Distorsione di spalla con immobilizzazione gesi Distorsione di caviglia con immobilizzazione gessi	sata 20
Ustioni	
Di terzo grado delle mani almeno il 50% della superficie di una mano	125
Di terzo grado del viso almeno il 50% della superficie	150
Di terzo grado della parte rimanente del corpo almeno il 16% della superficie	125
Di terzo grado della parte rimanente del corpo Inferiore al 16% ma superiore al 4% della supe	rficie 80
Di secondo grado almeno il 9% della superficie corpo	
Varie	-
a) Lesioni che richiedono     Intervento chirurgico al torace o addomi	e 40
Sistemazione di grosso vaso sanguineo	
o di un nervo Sistemazione di una completa sezione di uno o più tendini	40
b) Interventi chirurgici per Lesioni Muscolari Ernia della parete addominale c) Lesioni che non richiedono gli interventi	15 20
di cui sopra  Lesioni che portino ad un ricovero ospe o comportino una diagnosi iniziale di pr soccorso o di prima medicazione, solo es	onto <sub>5</sub>

# ALLEGATO 2. TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

(Valida per le Garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio)

Descrizione	Classe di rischio
Accalappiacani	2
Addetti imprese pulizia	
Agente custodia	2
Agente di Assicurazioni	1
Agente di borsa	1
Agente di cambio	1
	1
Agente di pubblicità	1
Agente immobiliare	1
A = t = : t =	1
A	1
Agente viaggio	1
Agricoltore con mansioni amm	
Agricoltore con prestazioni ma	
macchine agricole	
Agricoltore con prestazioni ma	nuali senza guida di
and a selection of the	2
Agronomo	1
Albergatore con prestazioni ma	anuali 2
Albergatore senza prestazioni	manuali 1
Allenatore sportivo	2
Allevatore di animali diversi da	
Allevatore di bovini, equini, sui	
Allevatore ittico	2
Amministratore d'azienda (man	sioni amministrative) 1
Amministratore di beni propri d	
Amministratore di stabili	1
Analista di laboratorio	1
	2
Antonnicto	
Antiquario con restauro	2
Antiquario senza restauro	1
Appaltatore edile	3
Apprendista artigiano	
* * * *	3
	2
Archeologo	
Architetto con accesso a canti	eri, poriteggi, 2
impalcature Architetto senza accesso a car	atiori poptoggi
impalcature	
Arredatore	
Arrotino	3
Artigiano della plastica	2
Artigiano tessile Assistente di poltrona dentista	2
Assistente di poltrona dentista	11
Assistente edile	2
Assistente sanitario	
Assistente sociale	1
Assistente universitario	1
Attore (escluse controfigure e	comparse) 1
Autista di autovetture	2
Autisti di autocarri, autobus, m	iacciline operanici 3
Autotrasportatore con guida di	veicoli 3
Avvocato con funzione di sinda	
Avvocato senza funzione di sin	
Rahy sitter	

Descrizione Classe di risch	io
Pagaina	·····
Bagnino Ballerino	. <u>.</u>
	<del></del>
Barbiere	
Barcaiolo	
Barman	
Benestante Benzinaio senza manutenzione e lavaggio	<del>.</del>
	1
	1
Piologo	<del></del> 1
Boscaiolo, abbattitore e potatore di alberi di alto	
Contract to the contract of the contract of	3
Caldaista, compresa manutenzione	
Callista, pedicure Calzolaio	
***************************************	
Cantaniara	<del>¦</del>
Cantoniere Capo cantiere con lavori manuali	<u>ာ</u>
Capo officina	
Constrans	1
	1
Carpentiere (anche su ponteggi, impalcature)	.: ၁
Carpentiere solo a terra	. <u></u>
Carrozziere	
Casalinga	
Casallanta	
Casellante	. <u>.</u>
Cassiere	∺
Cavaioli senza uso di mine	
Centralinista	.∺
Clara (appartmenti al)	
Clero (appartenenti al) Colf (collaboratrice familiare), Badante	. <u>.</u>
	.∺
Coltivatore diretto	. <u></u>
Commercialista con funzione di sindaco e/o revisore	1
Commercialista senza funzione di sindaco e/o	1
revisore	
	2
Concertista	1
Conciatore	.2
Conducente autobus	.2
Conducente di macchine operatrici	3
	2
Consigliere comunale	1
Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro	1
con funzione di sindaco e/o revisore Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro	
senza funzione di sindaco e/o revisore	
Controllore FFSS o Azienda Auto-Filo-Tranviaria	1
Coreografo	1
Corniciao	2
Cromatore	2
Cuoco	2

Descrizione Glasse di fiscii	110/
	///.
Guardia campestre	2
Guardia forestale	2
Guardia giurata	2
Guardia notturna	2
Guardiacaccia	2
Guardiapesca	2
Guida Turistica	2
Idraulico	3
Imbianchino con uso di ponteggi e impalcature	3
Imbianchino senza uso di ponteggi e impalcature	2
Impiegato e Quadro (con mansioni amministrative)	1
Impiegato tecnico	2
Imprenditore Edile che non presta opera manuale	2
Imprenditore Edile che presta opera manuale	3
Imprenditore senza lavori manuali	1
Incisore	2
Indossatore	1
Infermiere con qualifica di capo sala anche con	1
servizio di pronto soccorso	Т.
Infermiere professionale ferrista anche con servizio	1
di pronto soccorso	т
Infermiere professionale anche con servizio	1
di pronto soccorso	т.
Ingegnere con accesso a cantieri	2
Ingegnere senza accesso a cantieri	1
Insegnante di Ballo	2
Insegnante di discipline sportive comprese arti	3
marziali e lotte nelle varie forme	
Insegnante di educazione fisica (esclusi equitazione,	2
arti marziali e lotta nelle diverse forme)	
Insegnante di equitazione	3
Insegnante di materie non sperimentali o di pratica	1
professionale	
Insegnante di materie sperimentali o di pratica	2
professionale	
Insegnante di musica	1
Installatore di Impianti fotovoltaici e solari	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti con	3
uso di ponteggi, impalcature	
Installatore di tende, veneziane, serramenti senza	
uso di ponteggi, impalcature	
Interprete	1
Intonacatore	
Investigatore	1
Ispettore di assicurazione	1
Istruttore di scuola guida	
Lattoniere Legatori di libri	3
regatori di libri	)

Litografo

Macchinista Macellaio al banco

Macellaio con mattazione 3

Magazziniere 2

Magistrato1Maglierista2

Maitre 1

Manicure Marmista

Massaggiatore Materassaio

Meccanico 3

Meccanico biciclette 2

di guerra)

Gruista 3

Gommista 2 Grafico 1

Mediatore 1 Medico (tutte le specializzazioni) anche con interventi
chirurgici La Medico di base senza attività specialistica, senza
interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e
pronto soccorso 1  Medico specializzato psicologo e/o medico 1
psicoterapeuta (laurea in medicina)  Medico, tutte specializzazioni (escluso radiologo) 1
Mitilicoltore3Mobiliere2
Modella/Modello1Modellista1
Modista 1
Mosaicista 2 Mugnaio 3
Muratore 3 Musicista 1
Notaio 1
Operaio con uso di macchinario e accesso a
officine e cantieri(escluso settore edile)  Operaio Edile 3
Operaio senza uso di macchinario ma con accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)
Operatore centro elettronico 1
Operatore ecologico       2         Ortopedico (fabbricante di apparecchi)       2
Ostetrica1Ottico1
Panettiere (senza produzione) 1
Paramedici (esclusi infermieri) 2
Parlamentare 1 Parrucchiere 1
Pasticcere (senza produzione) 1 Pasticcere con produzione 2
Pavimentatore 3
esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso  Pediatra che non effettua interventi chirurgici ed  1
esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso Pellettiere 2
Pensionato 1
Perito 2 Pescicoltore 2
Pescivendolo 2 Piastrellista 3
Pilota di porto 3 Pittore artista 1
Pizzaiolo 2 Portiere d'albergo 1
Postino 2
Presentatore 1 Preside 1
Procuratore legale 1
Progettista 1 Promotore finanziario 1
Psicanalista 1 Psicologo 1
Psicologo (laurea in psicologia) 1
(laurea in psicologia)

Pubblicista	1
***************************************	1
	2
Radiotecnico (esclusa posa di antenne)	1
Rappresentante di commercio	1
Receptionista	1
Regista	1
Restauratore con accesso a ponteggi ed impalcature	3
Restauratore solo a terra	2
Rigattiere	2
Riparatore radio, TV (compresa posa di antenne)	3
Riparatore radio, TV (esclusa posa di antenne),	2
elettrodomestici in genere, computers	
Sacrestano	2
Sarto	1
Scenografo	1
Scolaro	1
Scrittore	1
	2
	2
Sindacalista	1
Socio d'azienda con mansioni esclusivamente	1
amministrative	1
Sociologo	1
	3
Stiratrica	1
Stiratrice Stuccatore	1
Studente	2
	2
Tassista	2
	2
	2
Tipografo	2
Titolare di armeria senza confezionamento di	1
cartucce e munizioni	Τ
Titolare di azienda senza lavori manuali	1
Titolare di ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda,	2
Birreria	
Titolare e addetto negozio prodotti per animali,	2
animali (compresa toilettatura)	
Titolare negozio articoli da regalo, Bazar, Souvenir	1
Titolare negozio articoli ed apparecchi fotografici	1
e ottica	
Titolare negozio articoli igienico - sanitari	. <del></del>
Titolare negozio articoli in pelle, calzature	<del></del>
Titolare negozio articoli sportivi Titolare negozio bar, caffè	<del></del>
Titolare negozio cartoleria, libreria	1
Titolare negozio casalinghi	1
Titolare negozio colori e vernici	2
Titolare negozio di abiti, confezioni	
Titolare negozio di vendita veicoli a motore e relativi	2
accessori	2
Titolare negozio dischi, musica, strumenti musicali	1
ed apparecchiature elettroniche	
Titolare negozio drogheria, vini e liquori	2
Titolare negozio elettrodomestici, radio, TV	2
(esclusa posa antenne)	
Titolare negozio ferramenta	2
Titolare negozio fiori e piante	2
Titolare negozio generi alimentari	
Titolare negozio generi alimentari	<del></del>

# Classe di rischio

Titolare negozio giocattoli	1
	2
Titolare negozio merceria, tessuti	1
Titolare negozio mobili in genere	2
Titolare negozio oreficeria, orologeria, gioielleria	2
Titolare negozio profumeria	1
Titolare negozio salumeria, rosticceria	2
Titolare negozio surgelati	2
Titolare negozio tabaccheria	1
Titolare negozio tintoria, lavanderia	2
Titolare pompe funebri	2
	2
	2
Ufficiale giudiziario	1
Usciere	1
	2
	2
Vetraio anche su ponteggi ed impalcature	3
	2
Vetrinista	.1
Vigile del fuoco	.3
Vigile urbano	2
Artigiano che si occupa della produzione, riparazione	_
e manutenzione di serramenti ed infissi con posa in	3
opera	
Artigiano che si occupa della produzione, riparazione	_
e manutenzione di serramenti ed infissi senza posa	2
in opera	
Benzinaio con manutenzione e lavaggio	
	3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con	3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione	
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza,	3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza,	3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)	2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo) Chimico	2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo) Chimico Commerciante ambulante	2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera	2 3 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale	2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	3 2 2 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario	2 3 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore	3 2 2 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore	3 2 2 2 1 2 3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a	3 2 2 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, sale macchine, magazzini depositi	3 2 2 2 1 2 3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera	3 2 3 2 2 1 2 3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale	3 2 2 2 1 2 3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	3 2 2 2 1 2 3 3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Installatore di stand per fiere, arredamento negozi	3 2 2 2 1 2 3 3 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Imstallatore di stand per fiere, arredamento negozi Installatore e manutenzione di impianti antincendio	3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imstallatore con partecipazione di impianti antincendio Marinai con uso di macchine	3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Installatore di stand per fiere, arredamento negozi Installatore e manutenzione di impianti antincendio Marinai con uso di macchine  Marinai senza uso di macchine	3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Installatore di stand per fiere, arredamento negozi Installatore e manutenzione di impianti antincendio Marinai con uso di macchine  Marinai senza uso di macchine  Ministro del culto/clero (appartenenti al)  Necroforo	3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Installatore di stand per fiere, arredamento negozi Installatore e manutenzione di impianti antincendio Marinai con uso di macchine  Marinai senza uso di macchine  Ministro del culto/clero (appartenenti al)  Necroforo  Operatore forestale	3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione  Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)  Chimico  Commerciante ambulante  Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Docente universitario  Fonditore  Fresatore  Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi  Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi  Installatore di stand per fiere, arredamento negozi Installatore e manutenzione di impianti antincendio Marinai con uso di macchine  Marinai senza uso di macchine  Ministro del culto/clero (appartenenti al)  Necroforo  Operatore forestale  Pescatore (pesca marittima costiera)	3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2



# ALLEGATO 3. ELENCO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI

Descrizione

(Valida per la Garanzia Interventi chirurgici)

Descrizione Cla intervento chirurgico di interve	sse
/////////////// <del>9</del> /////////////////////	
CARDIOCHIRURGIA	
Angioplastica coronarica singola	IV
Bypass aorto coronarico singolo o multiplo Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta	VI
e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C), salvo gli interventi descritti	VI
Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti	V
Cisti del cuore o del pericardio	V
Commisurotomia per stenosi mitralica Contropulsazione aortica mediante incanalamento	V
arterioso Drenaggio pericardico o riapertura per	 II
sanguinamento	
Embolectomia con Fogarty	!!!
Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per	V
Fistole arterovenose del polmone, interventi per	VI
Pericardiectomia parziale	IV
Pericardiectomia totale Pericardiocentesi	V
Sostituzione valvola singola (C.E.C.)	!. \/I
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)	VI.
Tranjanta cardiaca	VII
Valvuloplastica chirurgica	VI
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	1) /
Ablazione transcatetere Angioplastica coronarica singola/multipla con o	IV IV
senza applicazione di Stent	
Biopsia endomiocardica  Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate	!!
e gradienti con coronarografia + ventricolografia	Ш
destra e sinistra  Coronografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia	
sinistra + cateterismo sinistro. Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale	Ш
impianto/espianto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti	
degli elettrocateteri e programmazione elettronica	lV
del pace maker (incluso costo del pace maker) Pace maker, impianto temporaneo e relativo	 II
espianto (come unico intervento) Sostituzione generatore pace maker definitivo	II
Studio elettrofisiologico endocavitario	<u>!!</u> .
Valvuloplastica cardiaca	IV
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA	
Ascesso mammario, incisione del  Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con	!. V
linfoadenectomie associate  Mastectomia semplice con eventuale	
linfoadenectomia	IV
Mastectomia sottocutanea	IV II
Posizionamento punto di repere per noduli non palpabili	1

intervento chirurgico di interven	ito
Quadrantectomia con linfoadenectomie associate Quadrantectomia senza linfoadenectomie associate	V
CHIRURGIA DELLA MANO	
Amputazioni carpali	Ш
Amputazioni falangee	Ш
Amputazioni metacarpali	!!
Aponeurectomia, morbo di Dupuytren	
Artrodesi carpale	
Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea	.IV
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi,	Ш
trattamento cruento Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi,	
trattamento incruento	
Fratture e lussazioni del polso, trattamento incruento	) I
Lesioni tendinee, intervento per	<u>II</u> .
Manico spastica - paralisi flaccide, trattamento	Ш
chirurgico per	
Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain,	Ш
tenosinoviti	
Osteotomie (come unico intervento)	
Pseudoartrosi delle ossa lunghe Pseudoartrosi dello scafoide carpale	III III
Retrazioni ischemiche	V
Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre	
dita in microchirurgia	VI
Rigidità delle dita	Ш
Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di	
Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia	Ш
epitrocleo-oleocranica, etc.)	
Sinovialectomia (come unico intervento)	Ш
Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso	VI
brachiale	V 1
CHIRURGIA DEL COLLO	
Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di	!.
Biopsia prescalenica	
Fistola esofageo-tracheale, intervento per	V
Ghiandola sottomascellare, asportazione per	
infiammazioni croniche o neoplastiche benigne	
Ghiandola sottomascellare, asportazioni per tumori maligni	IV
Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come	
unico intervento)	IV
Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale	
(come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia sopraclaveare	Ш
Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo	
diagnostico	l
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sul	V
Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi	Ш
solitari	
Tiroide, lobectomie	IV
Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via	V
cervicale che per via sternotomica o toracotomia	
Tiroidectomia subtotale	IV
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con	VI
svuotamento laterocervicale mono/bilaterale	
Tiroidectomia totale senza svuotamento	V
laterocervicale	

Classe

# Descrizione Classe intervento chirurgico di intervento

Tracheotomia, chiusura e plastica	Ш
Tracheotomia con tracheotomia sia d'urgenza	Ш
che di elezione	
Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del Tumore maligno del collo, asportazione di	IV.
CHIRURGIA DELL'ESOFAGO	1 V
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa	1) /
miotomia), intervento per	IV
Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per	V
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un	VI
tempo, compresa linfoadenectomia	
Esofago, resezione parziale dell'	.VI
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-	VI
laparotomica ed eventuale linfoadenectomia Esofagogastroduodenoscopia operativa	II.
Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-	
esogagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)	V
Esofagostomia	Ш
Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei,	
tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non	IV
endoscopica	
Protesi endo-esofagee, collocazione di	<u>  </u> .
Stenosi benigna dell'esofago, interventi per	V
Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta)	
Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante	
o sclero terapia endoscopica	Ш
Varici esofagee: intervento trans toracico o	
addominale	v
CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	
Agobiopsia/agoaspirato	<u>l</u>
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o	VI
mesenterica-cava Biopsia epatica (come unico intervento)	 
Calcolosi intraepatica, intervento per	!!. V
Cisti o ascessi epatici da echinococco,	
pericistectomia	V
Colecistectomia	IV
Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia	.IV
Colecistectomia per neoplasia non resecabili	.IV
Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o	V
senza colecistectomia  Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico	
intervento)	V
Dearterializzazione epatica con o senza	
chemioterapia	IV
Deconnessione azygos-portale per via addominale	V
Drenaggio bilio-digestivo intraepatico	IV
Incanulazione dell'arteria epatica per perfusione	Ш
antiblastica	
Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo)	V
Papilla di Vater, exeresi	IV
Papollostomia, per via transduodenale (come unico	
intervento)	IV
Papillotomia, per via endoscopica	III
Resezioni epatiche maggori	V١
Resezioni epatiche minori	V
Trapianto di fegato	VII.
Vie biliari, interventi palliativi	V

# Descrizione Classe intervento chirurgico di intervento

CHIRURGIA DELL'INTESTINO	
Ano preternaturale, chiusura ricostruzione	IV
continuità	
Appendicectomia con peritonite diffusa Appendicectomia semplice	IV.
Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale,	
intervento per	Ш
Ascesso perianale, inervento per	III
By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie	VI
maligne	VI
By-pass intestinali per il trattamento obesità	V
patologica	
Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche	Ш
recidive), intervento per	
Colectomia segmentaria	V
Colectomia segmentaria, con linfoadenectomia ed eventuale colostomia	V
Colectomia totale	V
Colectomia totale con linfoadenectomia	۷I
Colectomia con colorrafia (come unico intervento)	IV
Confezionamento di ano artificiale (come unico	
intervento)	Ш
Confezionamento di ileostomia continente (come	IV
unico intervento)	
Corpi estranei dal retto, estrazione per via naturale	
semplice di	
Corpi estranei dal retto, estrazione per via	IV
addominale di	
Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di	<u>  </u> .
Digiunostomia (come unico intervento)  Diverticoli di Meckel, resezione di	 
Duodeno digiunostomia (come unico intervento)	!!!. 
Emicolectomia destra con linfoadenectomia	V
Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed	
eventuale colostomia	VI
Emorroidi e/o ragadi, criochirurgia (trattamento	
completo)	Ш
Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale	Ш
per	
Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per	Ш
(trattamento completo)	
Emorroidi, intervento chirurgico radicale	III.
Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento	Ш
completo) Enterostomia (come unico intervento)	IV
Fistola anale extrasfinterica	
Fistola anale intrasfinterica	:: 
Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento	
completo)	
Hartmann, intervento di	VI
lleostomia (come unico intervento)	
Incontinenza anale, intervento per	
Intestino, resezione per dell'	V
Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per	
Megacolon: colostomia	
Mikulicz, estrinsecazione sec.	
Polinectomia per via laparescopica	!!
Polipo rettale, asportazione di	
Polipo rettale, asportazione di Procto-colectomia totale con pouch ileale	\/I
1 13003 GOLGOTTING COLGIO GOTT POGGIT HOUSE	



#### Descrizione Classe intervento chirurgico di intervento Prolasso rettale, intervento transanale per Prolasso rettale, per via addominale, intervento Ragade anale, trattamento chirurgico con Ш sfinterotomia Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano VI con linfoadenectomia inguinale bilaterale Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfoadenectomia, del Rettosigmoidoscopia operativa Sfinterotomia (come unico intervento) Sigma, miotomia del Tumore del retto, asportazione per via sacrale di Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per **CHIRURGIA DEL PANCREAS** Agobiopsia/agoaspirato pancreas Ascessi pancreatici, drenaggio di Biopsia (come unico intervento) Ш Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento) V Derivazione pancreatico-Wirsung digestive V Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia Fistola pancreatica, intervento per VI Milza, interventi chirurgici conservativi (splenoraffie, $_{ m V}$ resezioni sleniche) Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia Pancreatectomia totale (compresa eventuale V/I linfoadenectomia) Pancreatite acuta, interventi conservativi Pancreatite acuta, interventi demolitivi intervento per Splenectomia Trapianto del pancreas CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento Ernia crurale semplice o recidiva Ernia crurale strozzata Ernia diaframmatica Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva Ernia inguinale con ectopia testicolare Ш Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva Ernia ombelicale semplice o recidiva Ernie rare (ischiatica, otturatoria, lombare, perianale) Laparocele, intervento per Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale

Descrizione Classe intervento chirurgico di intervento

	CHIRURGIA DEL PERITONEO
	Ascesso del Douglas, drenaggio III
	Ascesso sub-frenico, drenaggio IV
	Laparoscopia esplorativa/diagnostica/operativa II
	Laparotomia con lesione di organi interni
	parenchimali che richiedono emostasi
	Laparotomia con resezione intestinale V
	Laparotomia esplorativa quale intervento principale $_{\mbox{IV}}$
	per neoplasie non resecabili
	Laparotomia per contusioni e ferite all'addome
	senza lesioni di organi interni
	Laparotomia per lesioni di organi interni
	parenchimali che richiedono exeresi
	Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che $_{ m V}$
	richiedono sutura
	Laparotomia per peritonite diffusa IV
	Laparotomia per peritonite saccata IV
	Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi
	aderenze)
	Lavaggio peritoneale diagnostico I
	Occlusione intestinale con resezione V
	Occlusione intestinale senza resezione IV
	Paracentesi I
	Tumore retroperitoneale, exeresi di V
	CHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI
	Ascesso periferico per posizionamento di catetere
	venoso
	Ago aspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte
	anatomica, salvo casi descritti
	Ascesso o flemmone diffuso, sottoaponeurotico,
	superficiale o circoscritto incisione di
	Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte
	anatomica, salvo i casi descritti
	Cisti sinoviale, asportazione radicale di
	Cisti tronco/arti, asportazione di I
	Corpo estraneo superficiale o profondo
	extracavitario, estrazione di Cuoio capelluto, vasta ferita e scollamento del
	Ematoma superficiale, profondi extracavitari
	svuotamento di
	Espianto di catetere peritoneale l. Ferita superficiale o profonda della faccia, sutura di l.
• •	Ferita superficiale o profonda, sutura di
• •	Fistola artero-venosa periferica, preparazione di
• •	Impianto chirurgico di catetere peritoneale
• •	Patereccio superficiale profondo o osseo
	intervente per
• •	Posizionamento percutaneo di catetere venoso
	centrale (come unica prestazione)
• •	Tumore profondo extracavitario, asportazione di
• •	Tumore superficiale maligno tronco/arti
	asportazione di
• •	Tumore superficiale o sottocutaneo henigno
	agnortazione di
	Unghia incarnita, asportazione o cura radicale di
	CHIRURGIA DELLO STOMACO
	Dumping syndrome, interventi di riconversione per V
• •	Frnia iatale interventi ner (compresa plastica
	antireflusso)
• •	Fistola gastro-digiuno colica, intervento per VI



(come unico intervento)

(come unico intervento)

Puntura esplorativa addominale

Tumore maligno della parete addominale.

Linfoadenectomia inguinale o crurale monolaterale

asportazione di

Descrizione	Classe di intervento
intervento chirurgico	/ di/intervento/
Gastrectomia totale con linfoadenector	mia VI
Gastrectomia totale per patologia beni	
Gastro-enterostomia per neoplasie nor Gastrostomia (PEG)	ı resecabili IV III
Piloroplastica (come unico intervento)	IV
Resezione gastro-duodenale	V
Resezione gastro-digiunale per ulcera p	peptica V
anastomotica Vagotomia selettiva, tronculare con pile Vagotomia superselettiva	oroplastica V V
CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE	·
Calcolo salivare, asportazione di	II.
Cisti del mascellare, operazione per	!!.
Cisti, mucose, piccole neoplasie benig lingua o delle guance o del labbro o de	
orale (asportazione di)	
Condilectomia (come unico intervento)  Condilectomia con condiloplastica per	
dell'articolazione temporo-mandibilare,	bilaterale v
Condilectomia con condiloplastica per	I V
dell'articolazione temporo-mandibilare, r Corpi estranei profondi dei tessuti mol	
orale e/o faccia, asportazione di	!!::!+>
Corpi estranei superficiali dei tessuti n orale e/o faccia, asportazione di	noiii, cavita
Epulidi, asportazione di (con resezione	del bordo II
alveolare) Fissazione con ferule di elementi denta	ali lussati I
(per arcata) Fistola del dotto di Stenone, intervento	per II
Fistole trans-alveolari, plastiche cutane Formazioni cistiche endoparotidee, enuc	ee delle III
di	
Fornice gengivale superiore o inferiore,	
Fossa pterigo-mascellare, chirurgia del Fratture dei mascellari, terapia chirurgi	
Fratture della mandibola e del condilo,	
chirurgica delle Fratture mandibolari, riduzione con feru	ule II
Frenulotomia con frenuloplastica super inferiore	
Linfoangioma cistico del collo, interver	nto per IV
Lingua e pavimento orale, intervento p	
tumori maligni con svuotamento della	loggia V
sottomascellare	or tumori
Lingua e pavimento orale, intervento por maligni con svuotamento latero-cervicale	
o radicale	
Lingua e pavimento orale, intervento p tumori maligni senza svuotamento dell	
sottomascellare Lingua, amputazione parziale per tumo	ri henigni
angiomi, macroglossia	- II
Lussazione mandibolare, terapia chirui Mandibola, resezione parziale per neop	
Mascellare superiore per neoplasie, re	sezione del V
Massiccio facciale, operazione demolit tumori con svuotamento orbitario	rice per VI
Meniscectomia dell'articolazione temp	oro-
mandibolare (come unico intervento)	
Neoformazone endossea di grandi dim exeresi di	ensioni, III

Descrizione		/////	/////Classe
intervento o	chirurgico		di intervento

Neoformazione endossee di piccole dimensioni	
(osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e	Ш
mandibolare) exeresi di	
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare,	V
asportazione di	٠
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza	
svuotamento della loggia sottomascellare,	Ш
asportazione di	
Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessut	i H
molli della cavità orale, asportazione di	
Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per	I
Paralisi statica del nervo facciale, plastica per	١٧
Parotidectomia parziale o totale	V
Plastica di fistola palatina	III
Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali	!!.
Ranula, asportazione di	<u>II</u> .
Ricostruzione con innesti ossei, con materiali	V
alloplastici o con protesi dei mascellari Scappucciamento osteo-mucoso dente seminclus	o
Seno mascellare, apertura per processo alveolare	
Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione	IV
di	IV
CHIRURGIA PEDIATRICA	
Asportazione tumore di Wilms	VI
Cefaloematoma, aspirazione di Cisti dell'intestino anteriore (enterogene e	!.
broncogene) intervento per	VI
Fistola e cisti dell'ombelico: dal canale	١
onfalomesenterico con resezione intestinale	V
Granuloma ombelicale, cauterizzazione	
Neuroblastoma addominale, endotoracico o pelvico	VI.
Occlusione intestinale del neonato, atresie (necessità di anastomosi)	VI
Occlusione intestinale del neonato, con o senza	
resezione intestinale	V
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale:	Ш
ileostomia semplice	
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale:	VI
resezione con anastomosi primitiva  Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale:	
resezione secondo Mickulicz	VI
Plesso brachiale, neurolisi per paralisi ostetrica del	V
Preparazione di vena per fleboclisi e trasfusione	
Retto, prolasso con cerchiaggio anale del	<u>  </u> .
Retto, prolasso con operazione addominale del CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	V
Allestimento di lembo peduncolato	П
Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm 4),	
intervento per	' III
Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di	П
cm 4), intervento per	
Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (oltre	11
cm 7), intervento per  Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimension	 i
(meno di cm 7), intervento per	' I
Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di	II.
Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di	
Cicatrici del viso, del tronco o degli arti, qualsiasi	П
dimensione, correzione di	
Innesti composti	!!



Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento	Descrizione Clas Intervento chirurgico di interven	777
Innesto dermo epidermico o dermo a	diposo o	Lavaggio pleurico	I
cutaneo libero o di mucosa	II	Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico de	Ι,,
Innesto di fascia lata	ll	(flyin chest)	V
Innesto di nervo, di tendine, osseo o	cartilagineo III	Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento	
ntervento di push-back e faringoplas		conservativo del	Ш
Labbra (trattamento completo), plastic		Linfoadenectomia mediastinica (come unico	11.7
delle	III	intervento)	IV
Modellamento di lembo in situ	ll l	Mediastinoscopia diagnostica o operativa	Ш
Padiglione auricolare, plastica ricostr	uttiva del III	Mediastinoscopia soprasternale per enfisema	Ш
Plastica a Z del volto o altra sede	II	mediastinico	
Plastica V/Y, YV	II.	Neoformazioni costali localizzate	Ш
Retrazione cicatriziale delle dita con i	innesto IV	Neoformazioni del diaframma	IV
Retrazione cicatriziale delle dita senz	a innesto III	Neoformazioni della trachea	Ш
Ricostruzione mammaria post mastec	tomia radicale V	Neoplasie maligne coste e/o sterno	IV
Ricostruzione mammaria post maste	ctomia IV	Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino	VI
semplice totale		Pleurectomie	V
Ricostruzione mammaria post maste	ctomia	Pleuropneumonectomia	VI
sottocutanea		Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una	III
Riparazione di P.S.C. con lembo cutane	eo di rotazione	o più coste), intervento di	111
o di scorrimento di grandi dimensioni		Pneumonectomia, intervento di	VI
Riparazione di P.S.C. con lembo cutano	eo di rotazione <sub>II</sub>	Pneumotorace terapeutico	l
o di scorrimento di piccole dimensior	ni	Puntato sternale o midollare	<u>Ï</u>
Riparazione di PS.C. con lembo fasci	o cutaneo III	Puntura esplorativa del polmone	
Riparazione di PS.C. con lembo miofa	asciocutaneo IV	Relaxatio diaframmatica	V
Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriz	riali mediante	Resezione bronchiale con reimpianto	VI
espansione tissutale		Resezione di costa soprannumeraria	V
Toilette di ustioni di grandi dimensior	ni (prestazione	Resezione segmentaria o lobectomia	V
ambulatoriale)		Resezioni segmentarie tipiche o atipiche	V
Toilette di ustioni di piccole dimensior	ni (prestazione	Sindromi stretto toracico superiore	V
ambulatoriale)		Timectomia	V
Trasferimento di lembo libero micro v	ascolare V	Toracentesi	!
Trasferimento di lembo peduncolato	II.	Toracoplastica, primo tempo	V
Tumori maligni profondi del viso, aspo	ortazione di III	Toracoplastica, secondo tempo	!!!
Tumori maligni superficiali del viso, in	itervento per II	Toracoscopia	!!
Tumori superficiali o cisti benigne del v	viso, intervento	Toracotomia esplorativa (come unico intervento)	١V
per	·	Tracheo-broncoscopia esplorativa	!!
CHIRURGIA TORACO-POLMONARE		Tracheo-broncoscopia operativa	!!!
Agobiopsia pleurica/apleurica puntur		Trapianto di polmone	VII
Ascessi, interventi per	IV	CHIRURGIA VASCOLARE	
Bilobectomie, intervento di	VI	Aneurismi aorta addominale + dissecazione:	VI
Biopsia laterocervicale	I	resezione e trapianto	
Biopsia sopraclaverare	<u>l</u>	Aneurismi arterie distali degli arti	IV
Broncoinstillazione endoscopica	II.	Aneurismi, resezione e trapianto: arterie viscerali e	V
Cisti (echinococco od altre), asportaz		tronco sovraortici	
Decorticazione pleuro-polmonare, inte		Angioplastica di arterie viscerali (come unico	V
Orenaggi di mediastinici acute o cron	iche o di	intervento)	
ascessi		By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale	V
Drenaggio cavità empi ematiche	<u>.</u>	By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-	V
Drenaggio pleurico per emo e/o pneu	ımotorace II	succlativa	
raumatico		By-pass arterie periferiche: femoro-tibiali, axillo-	V
Drenaggio pleurico per pneumotorace		femorale, femoro-popliteo	
Enfisema bolloso, trattamento chirurg		Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene	V
Ernie diaframmatiche traumatiche	V	frofonde o cava	
erita toraco-addominale con lesioni		Fasciotomia decompressiva	IV
Ferita toraco-addominale senza lesion		Legatura di vene comunicanti (come unico	- 1
Ferite con lesioni viscerali del torace	V	intervento)	
Fistole del moncone bronchiale dopo	exeresi o VI	Legatura e/o sutura di grossi vasi: aorta-cava-iliac	
nterventi assimilabili, intervento per		Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplite	
Fistole esofago bronchiali, interventi		omerale-mammaria interna-brachiale-ascellare-	IV
ratture costali o sternali, trattament		glutea-carotide-verrebrale-succlavia-anonima	
Fratture costali o sternali, trattament		Legatura e/o di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea	-
nstillazione medicamentosa endople		mascellare-temporale-facciale-radiale-cubitali-	
Lavaggio bronco-alveolare endoscopio		arcate palmari/pedidie	

Descrizione CI intervento chirurgico di interv	asse ento
Safenectomia della grande e/o della piccola safe totale o parziale e varicectomia e trombectomia ed eventuale legatura delle vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA)	ena, III
Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento)	
Tromboendoartectomia aorto-iliaca ed eventuale pastica vasale	VI
Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectom	VI nia
di carotide e vasi epiaortici Tromboendoarteriectomia e plastica arteria	"" VI 
femorale Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Varicectomia con o senza legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	II
CHIRURGIA DERMATOLOGICA, CRIOTERAPIA, LA	ASER
Asportazione con LASER di tumori benigni cutane	
delle mucose esclusi quelli del viso (unica sedut Asportazione con LASER di tumori benigni del vis (unica seduta)	a)
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (per seduta)	l L
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutar virali (condilomi, etc.) (per seduta)	iee I
Trattamente mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo)	I
GASTROENTEROLOGIA	
Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione	I
GINECOLOGIA	
Adesiolisi	IV
Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profono Annessiectomia bilaterale, interventi conservativ Annessiectomia bilaterale, interventi demolitivi d Annessiectomia monolaterale, interventi conservat	de I i di V i V
di Annessiectomia monolaterale, interventi demolitivi	di IV
Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamen	l
chirurgico di	
Ascesso pelvico, trattamento chirurgico Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione o	  -     ib
Cisti ovarica intralegamentosa, asportazione di Cisti vaginale, asportazione di	IV I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto	! 
Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche purulente	e II
Conizzazione e tracheloplastica Denervazione vulvare	 
Diatermocoagulazione della portio uterina o vulvi Dilatazione del collo e applicazione di tubetto	I
di Petit-Leufour endouterino Eviscerazione pelvica	VI

/intervento/cnirurgico////////////ai/intervento/
Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o
addominale
Isterectomia radicale per via laparotomica o
vaginale con o senza linfoadenectomia
Isterectomia totale semplice con annessiectomia
money shaterale per via rapareceptica e per via
vaginale, intervento di Isteropessi IV
Isteropessi IV Isteroscopia diagnostica ed eventuali biopsia (come
unico esame)
Isteroscopia operativa: ablazione endometriale,
intervento per
Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di
Isterosconia operativa: sinechie-setti-fihromi-nolini
intervento per
Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia
comprese eventuali biopsie
Laparotomia esplorativa (come unico intervento) II
Laparatomia esplorativa con linfoadenectomia lombo V
pelvica selettiva e bioptica
Laparomia per ferite e rotture dell'utero V
Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per
seduta)
Linfoadenectomia laparoscopica (come unico
intervento)
Metroplastica (come unico intervento) IV
Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione
plastica dell'utero
Miomectomie per via vaginale III Neoformazioni della vulva, asportazione I
Neoformazioni della vulva, asportazione I Neurectomia semplice IV
Plastica con allargamento dell'introito (compreso
intervento per vaginismo)
Plastica vaginale anteriore, e posteriore, intervento di IV
Plactica vaginale anteriore o nosteriore intervento
di
Polipi cervicali, asportazione di
Polipi orifizio uretrale esterno I
Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi
per via addominale o vaginale
Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno,
trattamento chirurgico di
Puntura esplorativa del cavo del Douglas I
Raschiamento endouterino diagnostico e
terapeutico "
Resezione ovarica bilaterale per patologia
disfunzionale  Resezione ovarica monolaterale per patologia
lla 6 maria maria
GISTUNZIONAIE Salpingectomia bilaterale IV
Salpingectomia monolaterale IV
Salpingoplastica V Setto vaginale, asportazione chirurgica II
Tracheloplastica (come unico intervento) II
Trattamento chirurgico conservativo bilaterale per
via laparotomica localizzazioni endometriosiche V
addomino-pelviche-annessiali
Trattamento chirurgico conservativo laparotomico IV
per gravidanza extrauterina

Classe

di intervento

Descrizione

intervento chirurgico



intervento per

per gravidanza extrauterina

addomino-pelviche-annessiali

Trattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche IV

Descrizione Intervento chirurgico di inter	lasse vento
rattamento chirurgiae demolitive hilatorela nor	
rattamento chirurgico demolitivo bilaterale per ria laparotomica localizzazioni endometriosiche	
addomino-pelviche-annessiali	IV
rattamento chirurgico demolitivo laparotomico p gravidanza extrauterina	er IV
rattamento chirurgico demolitivo monolaterale	-
ria laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
umori maligni vaginali con linfoadenectomia, ntervento radicale per	V
ūmori maligni vaginali senza linfoadenectomia,	IV
ntervento radicale per /.A.B.R.A. a scopo diagnostico	
/ulvectomia parziale	
/ulvectomia parziale con linfoadenectomia bilat	erale
liagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, ntervento di	IV
/ulvectomia radicale allargata con lindoadenector nguinale e pelvica, intervento di	nia VI
/ulvectomia semplice (locale o cutanea), interve	nto IV
li /ulvectomia totale	IV
OSTETRICIA	IV
Aborto terapeutico	!!
Amniocentesi	II
Amnioscopia	
Assistenza al parto con taglio cesareo (e/o dist	
con o senza episiotomia) conservativo o demolitiv comprensiva della normale assistenza alla puerp	
turante il ricovero)	ыа
Biopsia villi coriali	I
Cerchiaggio cervicale	
Colpoperineorrafia per deiscenza sutura, intervent	o di
Cordocentesi	<u>.</u>
etoscopia	
acerazione cervicale, sutura di aparotomia esplorativa	 I
aparotomia esplorativa, con intervento demolit	
Mastite puerperale, trattamento chirurgico	
Revisione delle vie del parto, intervento per	
Revisione di cavità uterina per aborto in atto-	I
oostabortivo-in puerperio, intervento Riduzione manuale per inversione di utero per v	ia
aparotomica, intervento di	Ia IV
Riduzione manuale per inversione di utero per v raginale, intervento di	ia II
Secondamento artificiale	I
NEUROCHIRURGIA	
Anastomosi vasi intra-extra cranici	V
Ascesso o ematoma intracranico, intervento pe Carotide endocranica, legatura della	r V V
Cerniera atlanto-occipitale, intervento per	VI
nalformazioni	
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolar	
rarie, interventi di	VI
Corpo estraneo intracranico, asportazione di Cranioplastica	VI VI
Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativ	o V
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrale ematoma extradurale	I O V
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basal	i VII
Deviazione liquorale diretta ed indiretta, interven	

Descrizione	///Classe
intervento chirurgico di	intervento
Epilessia focale, intervento per	VI
Ernia del disco dorsale o lombare Ernia del disco dorsale per via trans-toraci	
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mi radiculopatie	
Ernia del disco per via anteriore con artroc intersomatica	V
Fistola liquorale Fistole artero venose, terapia chirurgica con	VI legatura <sub>V</sub>
vaso afferente extra cranico Fistole artero venose, terapia chirurgica con	legatura VI
vaso afferente intra cranico Fistole artero venose, terapia chirurgica pe	er VI
aggressione diretta Gangliectomia lombare o splancnicectomia	
Ipofisi, intervento per via transfenoidale Laminectomia esplorativa, decompressiva	e per <sub>V</sub>
interventi extradurali Laminectomia per tumori intra-durali extra	
Laminectomia per tumori intramidollari Neoplasie endocraniche o aneurismi, aspor	VI tazione
di Neoplasie endorachidee, asportazione di	V
Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed afformeningomidollari, intervento endorachided	ezioni <sub>VI</sub>
Neurolisi (come unico intervento) Neuroraffia primaria (come unico intervent	
Neurotomia retrogasseriana, sezione entra	
di altri nervi (come unico intervento)  Neurotomia semplice (come unico interver	
Plastica volta cranica Plesso brachiale, intervento sul	VI
Puntura epidurale Puntura sottoccipitale per prelievo liquore	I
introduzione di farmaci o mezzo di contras Rachicentesi per qualsiasi indicazione	I
Registrazione continua della pressione inti Rizotomie e micro decompressioni radici	racranica I VI
endocraniche Scheggectomia e craniectomia per frattura	volta VI
cranica (compresa eventuale plastica) Simpatico cervicale: denervazione del sen	0 IV
catotideo, intervento sul Simpatico cervicale: gangliectomia, interve	
Simpatico cervicale: stellectomia, interven Simpatico dorsale: gangliectomia toracica,	
intervento sul Simpatico dorsale: intervento associato su	
simpatico toracico e sui nervi slancnici Simpatico lombare: gangliectomia lombare	
intervento sul Simpatico lombare: resezione del nervo pre	
intervento sul Simpatico lombare: simpaticectomia peria	
intervento sul Simparico lombare: simpaticectomia post g	
intervento sul Simpatico lombare: simpatico pelvico, inte	rvento
sul Simpatico lombare: splancnicetomia, inter	IV
sul Stenosi vertebrale lombare	
Stereotassi, intervento di	\/

/Descrizione /intervento/chirurgico	Classe di intervento
Trappamenti e blocchi di tronchi perifer	ici del III
trigemino e di altri nervi cranici Talamotomia, pallidotomia ed altri interv	
Termorizotomia del trigemino o di altri i Trapanazione cranica per puntura e dre	
ventricolare	III III
Trapianti, innesti ed altre operazioni pla (come unico intervento)	astiche IV
Traumi vertebro-midollari via anteriore o	posteriore, VI
intervento per Tumori orbitali, asportazione per via en Tumori dei nervi periferici, asportazione	
Tumori della base cranica, intervento p orale	er via trans <sub>VII</sub>
Tumori orbitali, intervento per  OCULISTICA	VI
BULBO OCULARE	
Corpo estraneo endobulbare calamitab estrazione di	ile, III
Corpo estraneo endobulbare non calan estrazione di	nitabile, V
Enucleazione con innesto protesi mobi	le IV
Enucleazione o exenteratio  Eviscerazione con impianto intraoculare	III e IV
CONGIUNTIVA	······································
Corpi estranei, asportazione di Iniezioni sottocongiuntivali	
Neoplasie congiuntivali, asportazione o Neoplasie congiuntivali, asportazione o per scorrimento	
Piccole cisti, sutura con innesto placer Plastica congiuntivale per innesto o sc Pterigio o pinguecola	
Sutura di ferita congiuntivale	!
CORNEA Cheratomileusi	
Cheratoplastica a tutto spessore	
Cheratoplastica lamellare Cheratoplastica refrattiva (escluse finalit	
Corpi estranei dalla cornea (estrazione Corpi estranei, estrazione in camera ar	
	IV
Lenticolo biologico, apposizione a scop Odontocheraprotesi (trattamento comp	o terapeutico l
Paracentesi della camera anteriore	I
Sutura corneale (come unico intervento Trapianto corneale a tutto spessore Trapianto corneale lamellare	
CRISTALLINO Aspirazione di masse catarattose (com	e unico
intervento) Cataratta (senile, traumatica, patologica,	III
estrazione di Cataratta congenita o traumatica, disci	
	I
Cataratta, asportazione ed impianto di	cristallino III
	cristallino III ore

intervento chirurgico di interve	nto
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento)	Ш
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera	III
posteriore (come unico intervento)	
Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di	e III
Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala	
Intervento di Fukala e impianto di cristallino artific in camera anteriore o posteriore	ciale
IRIDE	
Cisti iridee, asportazione e plastica di	
Iridectomia Irido-dialisi, intervento per	!!.
Iridoplastica	
Iridotomia	Ш
Prolasso irideo, riduzione	!!
Sinechiotomia Sutura dell'iride	!! II
MUSCOLI	
Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento d	
Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento d Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità	i!!!.
estetiche)	Ш
Strabismo paralitico, intervento per	III
INTERVENTI PER GLAUCOMA	
Alcolizzazione nervo cigliare, intervento per Ciclodialisi	
Ciclodiatermia perforante	II
Crioapplicazione antiglaucomatosa	
Goniotomia Idrocicloretrazione	
Idrocicloretrazione Microchirurgia dell'angolo camerulare	IV
Operazione fistolizzante	IV
Trabeculectomia	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta- intervento combinato	<sup>O</sup> IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto	0 1/
cristallino artificiale-intervento combinato	v
Trabeculotomia  ORBITA	!!!.
Biopsia orbitaria	!!
Cavità orbitaria, plastica per Cisti profonde o neoplasie contorno orbita,	!!!.
asportazione di	Ш
Corpi estranei endoorbitali, asportazione di	!!
Exenteratio orbitale Iniezione endoorbitale	i.ř
Operazione di Kronlein od orbitotomia	VI
Orbita, intervento di decompressione per via inferiore PALPEBRE	
Ascesso palpebrale, incisione di Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di	!.
blefaroplastica: una palpebra	
Calazio Cantoplastica	!! 
Entropion-ectropion	!!
Epicanto-coloboma	<u>II</u> .
Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea: una palpebra (escluse	I
finalità estetiche)	
Ernie palpebrali,correzione di (escluse finalità	
estetiche) Piccoli tumori o cisti, asportazione di	
i iooon tainon o olsa, asportazione ui	!.

Classe

posteriore

Descrizione Class	
intervento chirurgico di intervent	ľØ/
Riapertura di anchiloblefaron	ı
Sutura cute palpebrale (come unico intervento)	Ī
Sutura per ferite a tutto spessore (come unico	1
intervento)	
Tarsorrafia (come unico intervento)	!
Tumori, asportazione con plastica per innesto	Ш
Tumori, asportazione con plastica per scorrimento <b>RETINA</b>	
Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiale usati	
durante l'intervento di distacco	
	III III
Retina, intervento per distacco, comprensivo di tutte	
le fasi Vitrectomia anteriore e posteriore	IV V
SCLERA	V.
***************************************	IV
Sutura sclerale	Ш
SOPRACCIGLIO	
Cisti o corpi estranei, asportazione di	I
Elevazione del sopracciglio, intervento per	Ш
Plastica per innesto o per scorrimento	Ш
Sutura ferite	!
TRATTAMENTI LASER	
Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o	П
ottico (escluse finalità estetiche)	
Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei	- [
neovasicorneali	
Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni	! 
retiniche (a seduta)	
Laserterapia iridea Laserterapia lesioni retiniche	!
Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta	!.
Trattamenti laser per cataratta secondaria	/.: 
VIE LACRIMALI	
Chiusura del puntino lacrimale (compresa eventuale	
protesi)	I
	Ш
Fistola, asportazione	
Flemmone, incisione di (come unico intervento)	!
Impianto tubi di silicone nelle stenosi delle vie	ı
lacrimali	
Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale,	П
asportazione del	- \ I
Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento	) [ (C
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per seduta)	!
Stricturotomia (come unico intervento)	!. III
Vie lacrimali, ricostruzione  ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI	Ш
	IV
	İ
Alluce valgo, correzione di	: 
Allungamento arti superiori e/o inferiori (per	
segmento, trattamento completo)	V
	IV
	Ш
Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo)	Ш
Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore	۷I
Artrodesi: grandi articolazioni	IV
Artrodesi: medie articolazioni	Ш
Artrodesi: piccole articolazioni	!!

intervento chirurgico	di intervento
	•••••
Artrolisi: grandi	III
Artrolisi: medie	II.
Artrolisi: piccole	
Artroplastiche con materiale biologico:	
Artroplastiche con materiale biologico:	
Artroplastiche con materiale biologico: Artroprotesi polso	oiccole II V
Artroprotesi spalla, parziale	VI
Artroprotesi spalla, totale	VI
Artroprotesi: anca parziale (trattamento	
Artroprotesi: anca totale (trattamento c	ompleto) VI
Artroprotesi: ginocchio	VI
Artroprotesi: gomito, tibiotarsica	VI
Artroscopia diagnostica (come unico int	
Ascesso freddo: drenaggio di	
Biopsia articolare o ossea	ali III
Biopsia trans-peduncolare somi vertebra Biopsia vertebrale a cielo aperto	ali
Borsectomia	
Calcaneo stop	III
Chemonucleosi per ernia discale	IV
Cisti meniscale, asportazione di	III
Condrectomia	I
Corpi estranei e mobili endoarticolari (c	ome unico
intervento), asportazione di	
Costola cervicale e "outlet syndrome", inte	ervento per V
Costruzione di monconi cinematici	IV
Disarticolazione interscapolo toracica	
Disarticolazioni, grandi Disarticolazioni, medie	\/
Disarticolazioni, nicole	VV
Elsmie-Trillat, intervento di	III
Emipelvectomia	VI
Emipelvectomie "interne" con salvatagg	gio dell'arto VI
Epifisiodesi	IV
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via transtora	
Ernia del disco intervertebrale cervicale,	mielopatie, <sub>IV</sub>
radiculopatie	rodoci
Ernia del disco per via anteriore con art intersomatica	rouesi V
***************************************	II
Frattura esposta, pulizia chirurgica di	II
Lateral release	I
Legamenti articolari collo-piede (qualsia	isi tecnica), <sub>IV</sub>
ricostruzione di	
Legamenti articolari del ginocchio (anch	ne in IV
artroscopia), ricostruzione di	
Legamenti articolari del ginocchio con mer	niscectomia IV
(anche in artroscopia)	\\
Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio	), plastica IV
per Meniscectomia (in artroscopia) (trattam	onto
completo)	III
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozio	oni di corpi
mobili (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozio	one di corpi
mobili + condroabrasione (trattamento	
Meniscectomia (tecnica tradizionale) (tr	
completo)	
Midollo osseo, espianto di	
Neurinomi, trattamento chirurgico di	III

Classe



Descrizione Intervento chirurgico	Classe di intervento
Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lo	mbare IV
Osteiti e osteomieliti (trattamento d	
intervento per	
Osteosintesi vertebrale Osteosintesi: grandi segmenti	VI V
Osteosintesi: medi segmenti	IV
Osteosintesi: piccoli segmenti	
Osteotomia semplice o complessa	(bacino,
vertebrale, etc.) Perforazione alla Boeck	
Prelievo di trapianto osseo con inne	
Pseudoartrosi grandi segmenti o co (trattamento completo)	
Pseudoartrosi medi segmenti (trattam Pseudoartrosi piccoli segmenti (tratta	
Puntato tibiale o iliaco Radio distale, resezione con trapiar	nto articolare V
perone, pro-radio Riempianti di arto o suo segmento	VII
Resezione articolare	1) /
Resezione delta sacro	V
Riallineamento metetarsale	IV
Riduzione cruenta e contenzione di traumatica di colonna vertebrale	lussazione VI
Riduzione cruenta e contenzione di traumatica di grandi articolazioni	lussazione IV
Riduzione cruenta e contenzione di	lussazione II
traumatica di medie e piccole artico	olazioni
Rimozione mezzi di sintesi	inoraziona IV
Rottura cuffia rotatori della spalla, r Scapulopessi	riparazione IV IV
Scoliosi, intervento per	VI
Sinoviectomia grandi e medie artico	olazioni (come VI
unico intervento)	
Sinoviectomia piccole articolazioni (intervento)	(come unico II
Spalla, resezioni complete sec. Tick	khor-Limberg VI
Stenosi vertebrale lombare	V.
Svuotamento di focolai metastatici e sintesi + cemento	ed armatura con <sub>V</sub>
Tetto cotiloideo, ricostruzione di	V
Toilette chirurgica e piccole suture	I
Traslazione muscoli cuffia rotatori d	ella spalla IV
Tumori ossei e forme pseudo tumor	
segmenti o articolazioni, asportazio Tumori ossei e forme pseudo tumor	rali medi
segmenti o articolazioni, asportazio	1 //
Tumori ossei e forme pseudo tumor	
segmenti o articolazioni, asportazio Tumori ossei e forme pseudo tumor	
asportazione di	all, vertebrall, VI
Uncoforaminotomia o vertebrotomia	a (trattamento VI
completo)	* *
Vokmann, intervento per retrazioni i ORTOPEDIA - TENDINI, MUSCOLI, I	
Biopsia muscolare	
B 6 113 1 1	IV
Dito a martello	ll .
Ganegli tendinei (cisti) e/o iatrogeni, a	
Tenolisi (come unico intervento) Tenoplastica, mioplastica, miorrafia	
Tenorrafia complessa	

Descrizione ////////////////////////////////////	Classe
/intervento/chirurgico///////////	/di/intervento
Tenorrafia semplice	II
Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (	
intervento)	
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi completo)	(trattamento IV
OTORINOLARINGOIATRIA	
FARINGE-CAVO ORALE-OROFARINGE I	E GHIANDOLE
SALIVARI	
Ascesso peritonsillare, retrofaringeo o la	iterofaringeo,
incisione di Corpi estranei endofaringei, asportazio	one di L
Fibroma rinofaringeo	1) /
	1
	V
Tonsillectomia Tumore benigno faringotonsillare, aspo	III ortazione di II
Tumore maligno faringotonsillare, aspo	
Ugolotomia	1
Velofaringoplastica	IV
NASO E SENI PARANASALI Adenoidectomia	ll
Adenotonsillectomia	
Cateterismo seno frontale	I
Cisti o piccoli tumori benigni delle foss	se nasali,
asportazione di Corpi estranei, asportazione di	
Diaframma coanale osseo, asportazion	ne per via
transpalatina	III
Ematoma, ascesso del setto, drenaggi	
Etmoide, syuotamento radicale bilatera	
Etmoide, svuotamento radicale monola Fistole oro-antrali	
Frattura delle ossa nasali, riduzione di	·····i
Ozena, cura chirurgica dell'	II.
Polipi nasali o coanali, asportazione se	
Rinofima, intervento Rinosettoplastica con innesti liberi di d	II V
Rino-settoplastica con innesti ilberi di C	nali (perluep
finalità estetiche) compresa turbinotor	
Rino-settoplastica, revisione di	II
Seni paranasali, intervento per mucoco	
Seni paranasali, intervento radicale mono Seno frontale, svuotamento per via nasa	
Seno mascellare, svuotamento radical	
Seno mascellare, svuotamento radicale r	
Seno sfenoidale, apertura per via trans	
Setto-etmoidosfenotomia decompress	
neurovascolare conservativa con turbii funzionali	notomie v
Setto-etmoidosfenotomia decompress	iva
neurovascolare radicale di primo o sec	
monolaterale allargata	
Setto-etmoidosfenotomia decompress	
neurovascolare radicale di terzo grado । allargata	nonoiaterale V
Sinechie nasali, recisione di	I
Speroni o creste del setto, asportazion	ne di I
Tamponamento nasale anteriore e/o p	
(come unico intervento)	
Tumori benigni dei seni paranasali, ası Tumori maligni del naso e dei seni par	anasali
asportazione di	allasall, VI



Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento	Descrizione intervento chirurgico di inter	lass
Turbinati inferiori, svuotamento funziona	ale (come	funzionali in microchirurgia laringea con laser C	02
unico intervento)		Nervo laringeo superiore, alcolizzazione del	
Turbinati, cauterizzazione dei (come unico	intervento) I	Papilloma laringeo	
Turbinotomia (come unico intervento)	II.	Pericondrite ed ascesso perifaringeo	
Varici del setto, trattamento di	<u>l</u>	UROLOGIA	
ORECCHIO		ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA	
Antro-atticotomia con labirintectomia	VI	Brushing citologico in cistoscopia (come unico	
Ascesso cerebrale, apertura per via trans	mastoidea VI	intervento)	
Ascesso del condotto, incisione di Ascesso extra durale, apertura per via	<u>l</u>	Cistoscopia ed eventuale biopsia  Cromocitoscopia e cateterismo uretrale mono o	)
transmastoidea	IV	bilaterale	
Corpi estranei del condotto, asportazior	ne per via ,	Cromoscitoscopia e valutazione funzionale	
naturale o strumentale con lavaggio	· I	Ureteroscopia (omnicomprensiva)	
Corpi estranei, asportazione per via chi	rurgica <sub>ı</sub>	Uretrocistoscopia semplice (come unico atto	
retroauricolare		diagnostico)	
Drenaggio transtimpanico	I.	ENDOSCOPIA OPERATIVA	
Ematoma del padiglione, incisione di	<u>l</u>	Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite	·
Fistole congenite, asportazione di	II.	Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica	del
Mastoidectomia	IV	Collo vescicale, resezione per sclerosi, recidiva	
Mastoidectomia radicale	V	Corpi estranei vescicali, estrazione citoscopica	
Miringoplastica per via endoaurale	III.	Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali -	per
Miringoplastica per via retroauricolare	IV	seduta	
Miringotomia (come unico intervento)		Incontinenza urinaria, intervento (Teflon)	
Neoplasia del padiglione, exeresi di	II	Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect.	
Neoplasie del condotto, exeresi di		Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica	
Nervo vestibolare, sezione del	VI	Meatotomia ureterale (come unico intervento)	
Neurinoma dell'ottavo paio, asportazion		Meatotomia ureterale (come unico intervento)	
Osteomi del condotto, asportazione di	II	Nefrostomia percutanea bilaterale	
Petrosectomia	VI	Nefrotomia percutanea monolaterale	
Petrositi suppurate, trattamento delle Polipi o cisti del padiglione o retro auric	olari	Neoformazioni ureterali, resezione endoscopica Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di	.ui
asportazione di	olali, I	Prostata, resezione endoscopica della +	
Revisione di mastoidectomia radicale, il	ntervento di V	vaporizzazione (TURP, TUVP)	
Sacco endolinfatico, chirurgia del	V	Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopi	
Stapedectomia	V	(Teflon)	
Stapedotomia	V	Stenting ureterale bilaterale (come unico interve	nto)
rimpanoplastica con o senza mastoideo	ctomia V	Stenting ureterale monolaterale (come unico	
Timpanoplastica secondo tempo di	III	intervento)	
Timpanoplastica esplorativa	ll	Ureterocele, intervento endoscopico per	
Tumori dell'orecchio medio, asportazion	e di V	Uretrotomia endoscopica	
LARINGE E IPOFARINGE		Valvola uretrale, resezione endoscopica (come un	ico
Adduttori, intervento per paralisi degli	V	intervento)	
Ascesso dell'epiglottide, incisione	I	Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefroto	mia
Biopsia in laringoscopia	l.	Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscop	ica
Biopsia in microlaringoscopia	<u>l</u>	(urolume)	
Cauterizzazione endolaringea	I.	PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOSTICA UROLOG	alC/
Corde vocali, decorticazione in microlari	ingoscopia III	Cambio tubo cistostomico	
Cordectomia (anche laser)	V	Cambio tubo pielostomico	
Corpi estranei, asportazione in laringos		PROSTATA	
Diaframma laringeo, e scissione con ric	ostruzione IV	Agoaspirato/agobiopsia prostata	
plastica		Prostatectomia radicale per carcinoma con	
_aringectomia parziale	V	linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)	
Laringectomia parziale con svuotamento	O VI	Prostatectomia sottocapsulare per adenoma	
aterocervicale monolaterale	atorogonicala	Agobiono in ronale pergutanea	
Laringectomia totale con svuotamento I		Agobiopsia renale percutanea	
nono o bilaterale	VI.	Biopsia chirurgica del rene (come unico interve	1(0)
Laringectomia totale senza svuotament	O V	Cisti renale per via percutanea, puntura di	
aterocervicale		Cisti renale, puntura evacuativa percutanea cor	ı
Laringocele Laringofaringectomia totale	IV VI	iniezione di sostanze sclerosanti Cisti renale, resezione	
Neoformazioni benigne, asportazione in la		Eminefrectomia	
Neoformazioni benigne, asportazione in i Neoformazioni benigne asportate in microl		Lititripsia extracorporea per calcolosi renale	
ACOTOLITICATOLIL DELIBELE ASSOCIATE ILI ILICIO			

Descrizione	////////Classe
intervento chirurgico	di intervento
funzionali in microchirurgia laringea	a con laser CO2
Nervo laringeo superiore, alcolizzaz	
Papilloma laringeo	ll
Pericondrite ed ascesso perifaringe	
UROLOGIA	
ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA	
Brushing citologico in cistoscopia (	come unico
intervento)	
Cistoscopia ed eventuale biopsia	II
Cromocitoscopia e cateterismo ure	trale mono o
bilaterale	
Cromoscitoscopia e valutazione fui	nzionale I
Ureteroscopia (omnicomprensiva)	
Uretrocistoscopia semplice (come	unico atto
diagnostico)	I
ENDOSCOPIA OPERATIVA	***************************************
Calcoli ureterali, estrazione con so	nde apposite III
Collo vescicale o prostata, resezione	
Collo vescicale, resezione per scle	
Corpi estranei vescicali, estrazione	
Elettrocoagulazione di piccoli tumo	
seduta	. 1
Incontinenza urinaria, intervento (To	eflon) IV
Litotripsia ureterale con ultrasuoni	
Litotripsia, litolapassi vescicale en	
Meatotomia ureterale (come unico	
Meatotomia ureterale (come unico	
Nefrostomia percutanea bilaterale	III
Nefrotomia percutanea monolatera	le II
Neoformazioni ureterali, resezione	
Neoplasia vescicale, resezione enc	loscopica di IV
Prostata, resezione endoscopica de	
vaporizzazione (TURP, TUVP)	IV
Reflusso vescico-ureterale, interven	to endoscopico
(Teflon)	
Stenting ureterale bilaterale (come	unico intervento) II
Stenting ureterale monolaterale (co	ome unico
intervento)	
Ureterocele, intervento endoscopio	o per III
Uretrotomia endoscopica	<u>                                     </u>
Valvola uretrale, resezione endoscop	ica (come unico
intervento)	
Wall Stent per stenosi ureterali com	
Wall Stent per stenosi uretrali per	via endoscopica
(urolume) PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOST	
	ICA UROLOGICA
	<u> </u>
PROSTATA	
Agoaspirato/agobiopsia prostata	
Prostatectomia radicale per carcino	
linfoadenectomia (qualsiasi access	
Prostatectomia sottocapsulare per	adenoma IV
Agobiopsia renale percutanea	unica interventa) III
Biopsia chirurgica del rene (come u	
Cisti renale per via percutanea, pui	
Cisti renale, puntura evacuativa pe	
iniezione di sostanze sclerosanti	
Eminofractomia	V
Lititripsia extracorporea per calcolo	V. Nei ranala
bilaterale (trattamento completo)	V
Sustaina (dattamento completo)	

/Descrizione	///////Classe
/intervento/chirurgico/////////	di intervento
Lititripsia extracorporea per calcolo	1 V
monolaterale (trattamento complete	
Lititripsia extracorporea per calcolo	\ \
ureterale bilaterale (trattamento co	
Lititripsia extracorporea per calcolo	
ureterale monolaterale (trattamento	o completo)
Lobotomia per ascessi pararenali	I\
Nefrectomia allargata per tumore (c	compresa
surrenectomia)	
Nefrectomia polare	
Nefrectomia semplice	ν
Nefropessi	<u>.</u>
Nefrostomia o pielostomia (come u	
Nefroureteroctomia radicale con linfoa	· V
eventuale surrenectomia, intervent	o di
Nefroureteroctomia radicale più tra	V
trombo cavale (compresa surrenect	tomia)
Pielocalicolitotomia (come unico int	
Pielocentesi (come unico intervento	
Pielonefrolitotomia complessa (nefr	rotomia e/o
bivalve), intervento di	
Pieloureteroplastica per stenosi de	
Surrenectomia (trattamento comple	
Trapianto del rene	VI
URETERE	
Litotripsia extracorporea per calcolo	osi ureterale $$
bilaterale (trattamento completo)	
Litotripsia extracorporea per calcolo	1 V
monolaterale (trattamento complete	
Transuretero-uretero-anastomosi	
Uretero-ileo-anastomosi mono o bili	
Ureterocistoneostomia bilaterale	\ 
Ureterocistoneostomia monolateral	
Ureterocutaneostomia bilaterale	\ -
Ureterocutaneostomia monolaterale	antinanti (mana
Ureteroenteroplastiche con tasche c	· V
o bilaterali), intervento di cutaneosi	
Ureteroileocutaneostomia non cont	
Uterolisi più omento plastica	
Ureterolititomia lombo-iliaca	
Ureterolititomia pelvica Ureterosigmoidostomia mono o bila	toralo \
Calcoli o corpi estranei uretrali, rim	ozione di
Caruncola uretrale Cisti o diverticoli o ascessi paraure	trali intarvanta
-	traii, intervento
per Diatermocoagulazione di condilomi	
messa a piatto dell'uretra Fistole uretrali	
Incontinenza urinaria, applicazione di	
Meatotomia e meato plastica Polipi del meato, coagulazione di	!
Resezione uretrale e uretrorrafia an	nteriore peniena IV
Resezione uretrale e uretrorralia an	eteriore
	\
membranosa	
Rottura traumatica dell'uretra	IV
Uretroplastiche (in un tempo) inter-	vento di IV
Uretroplastiche (in un tempo), inter Uretroplastiche (lembi liberi o pedu	
	ncoiati),

intervento chirurgico di interver	'///
Uretrostomia perineale	
VESCICA	
Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius	<u>III</u>
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia	V
Cistectomia parziale semplice Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e	.IV
prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con	VI
ileo o colobladder	• •
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e	
prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con	VI
neovescica rettale compresa	VI
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e	
prostatovesciculectomia o utero annessiectomia	VI
con ureterosigmoidostomia bilaterale o	
ureterocutaneostomia	
Cistolitotomia (come unico intervento) Cistopessi	<u>!!</u> . !!!
Cistorrafia per rottura traumatica	!!!. 
Cistomania sovra pubica	!!!. 
Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento)	V
Diverticulectomia	IV
Estrofia vescicale (trattamento completo)	VI
Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per	IV
Fistola sovra pubica, intervento per (come unico	
intervento)	
Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale	VI
e/o cistoplastica, intervento per	
Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo)	
Vescicoplastica antireflusso	V
APPARATO GENITALE MASCHILE	
Applicazione di protesi testicolare (come unico	
intervento)	
Biopsia testicolare mono o bilaterale	
Cisti del testicolo o dell'epididimo, exeresi	!!.
Deferenti, legatura dei (per patologie croniche)	<u>.  </u> .
Deferenti, ricanalizzazione dei	.IV
Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia	V
Epididimectomia Fimosi con frenulo plastica, circoncisone per	<u>   </u> .
Fistole scrotali o inguinali	
Frenulotomia e frenulo plastica	!!! 
Funicolo, detorsione del	
Idrocele, intervento per	
Idrocele, puntura di	
Indutario penis plastica, interventi per	IV
Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui	
Orchidopessi mono o bilaterale	!!!
Orchiectomia allargata con linfoadenectomia	V
addominale Orchiectomia sotto capsulare bilaterale	 
Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi	
Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali	
protesi	Ш
Parafimosi, intervento per	Ш
Pene, amputazione parziale del	III
Pene, amputazione totale con linfoadenectomia	V
Pene amputazione totale del	
Posizionamento di protesi peniena	
Priapismo (percutanea), intervento per	
Priapismo (shunt), intervento per	!!!.

Classe



Descrizione Clas intervento chirurgico di interver	77,
Scroto, resezione dello Traumi del testicolo, intervento di riparazione per Tumori del testicolo con eventuale linfoadenectomia, interventi per	II V
Varicocele, intervento per (anche con tecnica microchirurgica)	III

Data ultimo aggiornamento del presente documento 05/05/2015

Quadra Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazionii.t, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.



#### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 (CODICE PRIVACY)

#### 1. Finalità del trattamento dei suoi dati personali

# 1.1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative<sup>(1)</sup>

In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: al fine di fomirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, Quadra Assicurazioni S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere fomiti da Lei o da terzi ai sensi di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell'art 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro.

#### 1.2. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (7). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione.

# 2. Modalità di trattamento dei suoi dati

I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento – mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9).

# 3. Diritti dell'interessato

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è Quadra Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - Quadra Assicurazioni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma (info@quadra-assicurazioni.it).

#### NOTE

- 1) Per "finalità assicurativa" deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli "altri soggetti" presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d). del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
  - a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito);
  - b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
  - c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
  - d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
  - e. IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.
- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizza, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgano le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Quadra Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioniit, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Quadra Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

